



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 424

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 giugno 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 5

2^a (Giustizia) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria » 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 11

Plenaria » 13

4^a - Difesa:

Plenaria » 20

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 25

Plenaria (pomeridiana) » 28

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 36

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189) » 39

Plenaria » 39

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87) » 41

Plenaria » 41

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 42

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 177) » 113

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	114
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	115
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	124
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	130
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	137
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	»	197
<i>Plenaria</i>	»	197

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	216
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	220
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	220
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	222
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	223
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	224
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	225

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (n. 171)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

In discussione generale ha la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale chiede delucidazioni sulle motivazioni politiche che hanno portato a integrare nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e, quindi, in quello nazionale i principi IAS/IFRS, elaborati da una fondazione statunitense di diritto privato.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) si sofferma, in primo luogo, sull'opportunità di coordinare le previsioni sanzionatorie dell'articolo 5 con la disciplina in materia di false comunicazioni sociali. In relazione all'articolo

6 rileva poi lo scostamento in eccesso, rispetto alle normative europee, dei limiti indicati per la definizione di microimpresa ai fini della possibilità di redigere il bilancio semplificato. Ritiene opportuno un approfondimento di tali questioni, già oggetto di rilievi da parte del Servizio Studi, e auspica che possano essere considerate nella formulazione del parere, ove condizionate dai relatori.

Conclude dichiarandosi d'accordo con i rilievi già avanzati dal relatore Moscardelli nel suo intervento.

I RELATORI si riservano di valutare gli spunti offerti dagli intervenuti ai fini della redazione dello schema di parere.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ricordato che il termine per la conclusione della procedura per l'espressione del parere sull'Atto del Governo in titolo è fissato al 29 giugno, fa presente che, in accordo con il Governo, le Commissioni riunite potranno comunque utilizzare ai fini dell'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo anche la giornata del 30 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione
PELINO

indi del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 23) PETROCELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI S.p.A.

(Esame e rinvio)

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 2^a Commissione, illustra la proposta in titolo – d’iniziativa di 36 senatori del Gruppo parlamentare M5S – che è finalizzata all’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’ENI S.p.A. e sui presunti fenomeni di corruzione correlati all’attività della stessa. L’obiettivo perseguito dai proponenti è quello di analizzare il legame tra le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della società Eni S.p.A. e delle società interamente partecipate o controllate dalla stessa e fenomeni corruttivi, che presenterebbero per dimensione, estensione e profondità, connessioni dirette con il sistema politico, con la pubblica amministrazione, con il sistema delle autonomie locali, con i corpi tecnici e con i funzionari dello

Stato, con il mondo delle imprese e, più in generale, dell'economia e della finanza.

La proposta si compone di 7 articoli. Con l'articolo 1 si propone l'istituzione della Commissione parlamentare – che procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione – e si indicano i compiti ad essa affidati, tra i quali: la verifica dei criteri di gestione dell'azienda; l'indagine sui fenomeni corruttivi emersi, anche a livello internazionale; l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti o di omissioni nel controllo da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti competenti operanti nel settore; la verifica del rispetto e l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; l'estensione delle attività di indagine anche alle società interamente partecipate o controllate dal gruppo, con particolare riferimento alla società Saipem S.p.A.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato, il quale nomina altresì il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti. Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione (formato da due vicepresidenti e due segretari) si prevede una disciplina analoga a quanto disposto dall'articolo 27 del Regolamento del Senato.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano la materia relativa all'acquisizione di atti e documenti, alla raccolta di testimonianze, nonché i vincoli di riservatezza e segretezza. All'articolo 3, si prevede in particolare, che la Commissione possa ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del Codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

L'articolo 4, sulla raccolta di testimonianze davanti alla Commissione istituenda, rinvia alle previsioni di cui agli articoli da 366 a 372 del Codice penale.

All'articolo 5 viene previsto l'obbligo di segreto in capo ai componenti la Commissione, ai funzionari, al personale addetto alla Commissione e ad ogni altra persona che collabora con essa o che compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, la cui violazione è punita ai sensi dell'articolo 326 del Codice penale, in materia di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

L'articolo 6 reca disposizioni organizzative interne prevedendo che l'attività ed il funzionamento della Commissione siano disciplinati da apposito regolamento interno approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori. Le spese di funzionamento sono stabilite nel limite massimo di 30 mila euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Con l'articolo 7, infine, viene fissata la durata dell'attività che non può eccedere il termine di un anno dalla sua costituzione. Entro i succes-

sivi trenta giorni la Commissione presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, si rimette alla relazione del collega Albertini, riservandosi di esprimere una valutazione complessiva sulla proposta dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale e avere acquisite le osservazioni delle altre Commissioni interessate.

Tiene comunque a sottolineare la delicatezza dell'iniziativa proposta dal documento in esame, in considerazione delle indagini in corso da parte della magistratura e del rischio di arrecare danno all'attività dell'azienda più importante del Paese, caratterizzata da un azionariato diffuso e partecipata dallo Stato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), intervenendo a titolo personale e non a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sull'ENI S.p.A., la cui attività, pur presentando profili di delicatezza, potrebbe essere utile anche per affrontare un profilo di conflitto di interesse sul quale ha presentato un atto di sindacato ispettivo, che tuttavia non ha ancora ricevuto risposta da parte del Governo. Si riferisce al caso del vice ministro degli affari esteri, Lapo Pistelli, che dal 1° luglio lascerà la sua carica nel Governo per assumere un incarico di vertice nell'ENI, cioè in un gruppo di grande importanza nel campo energetico, con rilevanti e numerosi rapporti a livello internazionale che hanno, a suo parere, rilevanza in termini di politica estera. Nel criticare la decisione dell'Antitrust, che si è espressa favorevolmente sulla compatibilità di questo percorso, si augura che il Vice Ministro riconsideri l'opportunità di accettare tale incarico. Premesso che egli non intende in alcun modo destabilizzare l'Eni, conclude confermando la sua adesione a titolo personale all'iniziativa dei senatori del Movimento 5 Stelle.

Interviene quindi il senatore PETROCELLI (*M5S*), primo firmatario della proposta in esame, il quale precisa che nel testo non sono stati volutamente inseriti alcuni temi proprio per evitare interferenze problematiche con il lavoro della magistratura e le inchieste in corso.

Riferisce che anche il suo Gruppo parlamentare ha presentato diverse interrogazioni sull'attività dell'ENI, che non hanno ottenuto risposta; dunque ritiene che la Commissione di inchiesta possa essere un valido strumento per acquisire alcune informazioni, per verificare i criteri di gestione dell'azienda e per indagare sui fenomeni corruttivi emersi. In proposito, ritiene che gli episodi oggetto di indagini della magistratura – che non sono stati episodi isolati di dirigenti mossi da cupidigia personale, ambizione e scarso senso del dovere – abbiano provocato un danno enorme, rendendo possibile la nascita di un ambiente che ha reso e rende ancora

i dirigenti dell'azienda ricattabili e vulnerabili alle pressioni delle *lobbies* e di persone senza scrupoli.

Dopo aver fatto riferimento alle vicende della società petrolifera brasiliana Petrobras, coinvolta in uno scandalo per corruzione, sottolinea l'importanza di porre rimedio a condotte gestionali che hanno inciso negativamente sul valore delle azioni di ENI e delle società che fanno parte del Gruppo, come la Saipem, colpendo non solo lo Stato, la cui partecipazione vede coinvolti Cassa depositi e prestiti e Ministero dell'economia, ma anche l'azionariato diffuso.

Ricorda poi il caso del mancato inserimento nello statuto dell'ENI della cosiddetta clausola di onorabilità – in base alla quale si sarebbe prevista l'ineleggibilità e la decadenza dalla carica di amministratore delle aziende controllate dallo Stato dei *manager* sotto processo o condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni tipi di reato – e concorda con il senatore Gasparri sul fatto che l'attività dell'ENI abbia rilievo in termini di politica estera.

Conclude rilevando che il comportamento commerciale sleale dell'ENI ha avuto gravi conseguenze nei territori esteri coinvolti dalla sua attività (tra gli altri, Egitto, Nigeria, Kazakistan, Algeria), favorendo – in particolare in Nigeria – azioni di proselitismo a favore dei movimenti fondamentalisti islamici.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), nell'esprimere il proprio parere favorevole alla proposta in titolo, ritiene condivisibile e necessario che la politica possa fare chiarezza sulle vicende relative all'ENI, che hanno assunto un rilievo di interesse generale anche alla luce della stretta connessione esistente tra politica energetica e politica estera, fermo restando il rispetto delle prerogative della magistratura e del principio di separazione dei poteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Sottocommissione per i pareri**106^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,20.*

(1581) Patrizia BISINELLA. – *Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva, in primo luogo, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), capoverso 3-*bis*, l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso «6», rileva la necessità che la novella ivi prevista al decreto legislativo n. 177 del 2005, riguardante la designazione dei membri del consiglio di ammi-

nistrazione della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, sia coordinata con il vigente comma 3 dell'articolo 49 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che il consiglio di amministrazione sia nominato dall'assemblea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 1.9 e 1.30 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il carattere vincolante del parere delle competenti commissioni parlamentari ivi previsto.

Quanto agli emendamenti 1.25 e 1.26, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

Propone infine di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo; in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PAGLIARI (PD), dopo aver illustrato il decreto legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 4.6 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, nell'ambito della gestione dei servizi di mensa ivi richiamati, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto delle competenze ad essi spettanti in materia.

In riferimento agli emendamenti 5.23 e 5.24, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste assegnano alle Regioni il potere – che invece è riconducibile alla competenza dello Stato – di rivedere i criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli e di individuare le aree territoriali svantaggiate.

Quanto all'emendamento 5.36, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che, nella predisposizione di interventi per potenziare il sistema dei controlli, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto delle competenze ad essi spettanti in materia.

In ordine all'emendamento 6-bis.0.4, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al capoverso 9-*quater*, riguardante i requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti di produzione, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta in materia.

Propone infine di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

288^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno.

Il relatore LEPRI (PD), intervenendo in replica, osserva che la discussione generale è stata particolarmente proficua e ha offerto spunti per una riflessione approfondita su alcune tematiche.

Nel condividere le osservazioni sul rischio che una normativa eccessivamente dettagliata possa comprimere l'autonomia organizzativa dei

corpi intermedi, auspica che, attraverso il confronto in Commissione, sia possibile individuare un punto di equilibrio: l'obiettivo è bilanciare la capacità di autoregolazione di tali enti e la necessità di definire con precisione i soggetti ascrivibili al Terzo settore, i quali possono beneficiare – tra l'altro – di diverse forme di fiscalità di vantaggio e dell'istituto del cinque per mille, nonché della misura per l'assegnazione degli immobili pubblici inutilizzati.

Sottolinea che le norme relative all'impresa sociale sono volte a valorizzare tale strumento, finora poco utilizzato, in termini di promozione dell'economia sociale. Si ammette, quindi, che la qualificazione di impresa sociale sia estesa a qualsiasi impresa privata, con forma giuridica anche diversa da quella delle associazioni e delle cooperative sociali, la quale operi in un settore di utilità sociale o svolga attività commerciali diverse, seppure entro limiti da individuare. Alle imprese sociali sarà applicato un regime fiscale vantaggioso e sarà riconosciuta anche la possibilità di ripartizione degli utili, sebbene nei limiti della prevalenza dello scopo mutualistico. Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, accogliendo le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene utile un approfondimento.

Riconosce, quindi, la necessità di un'ulteriore riflessione sulle disposizioni relative ai centri di servizio del volontariato, al fine di consentire l'ingresso delle organizzazioni che fruiscono di tali servizi nella compagine associativa e nella *governance*.

Ritiene condivisibile, inoltre, l'esigenza di una maggiore riflessione sulla distinzione tra attività proprie e attività accessorie delle cooperative sociali e sulla istituzione di un registro unico degli enti del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto effettivamente si potrebbe determinare una sottrazione di competenze a danno delle Regioni e degli enti locali.

Infine, quanto alla scelta compiuta dal Governo, e confermata in prima lettura dalla Camera dei deputati, di attribuire funzioni di controllo e monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, piuttosto che a un'agenzia indipendente, ritiene che tali opzioni potranno essere discusse in modo più approfondito in occasione dell'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario BOBBA sottolinea preliminarmente che l'intento del Governo è quello di regolare il Terzo settore, al fine di valorizzare l'impegno civico delle associazioni di volontariato a favore dell'interesse generale. Ricorda che sul contenuto del disegno di legge delega si è già svolto un ampio confronto con le organizzazioni interessate, oltre che un approfondito dibattito alla Camera dei deputati.

Si sofferma, quindi, sulle questioni segnalate nel corso della discussione generale. Innanzitutto, precisa che l'obiettivo del disegno di legge delega è riformare il Terzo settore, attraverso la revisione e il riordino delle norme vigenti. In tal modo, sarà possibile rendere effettiva la disposizione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, secondo cui le istituzioni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svol-

gimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

La necessità di introdurre una normativa sufficientemente dettagliata in questo ambito discende dall'esigenza di superare quelle opacità che favoriscono situazioni di illegalità. Appare opportuno, quindi, determinare con chiarezza i requisiti in base ai quali individuare gli enti appartenenti al Terzo settore, come lo svolgimento di attività non lucrative e di interesse generale e la realizzazione di un obiettivo riconoscimento socialmente utile. Questi soggetti dovranno poi essere necessariamente iscritti in un registro unico, per garantire maggiore certezza e trasparenza.

Sottolinea che l'articolo 6 del disegno di legge delega è volto ad ampliare il novero dei soggetti in grado di rispondere a esigenze di carattere sociale, mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, introducendo al contempo un'attenta regolamentazione di tale fenomeno, per evitare situazioni di incertezza, che favoriscono comportamenti opportunistici da parte di enti che accedono ai benefici riconosciuti alle imprese sociali, pur non avendone i requisiti. Del resto, osserva che il decentramento, realizzato con i provvedimenti sulla semplificazione amministrativa e la riforma del Titolo V della Costituzione, ha determinato l'attribuzione di ulteriori funzioni di interesse generale alle amministrazioni locali, le quali hanno finito per assegnare tali compiti a soggetti privati esterni.

Condivide le osservazioni del relatore a proposito della necessità di modificare il servizio civile, al fine di valorizzare l'impegno civico e volontario di un ampio numero di giovani, nonché l'esigenza di approfondire la tematica dell'ambivalenza delle fondazioni bancarie, che svolgono un'attività di erogazione di denaro, pur essendo soggetti privati.

Infine, ritiene opportuno prevedere un organismo unico presso la Presidenza del Consiglio, piuttosto che un'agenzia indipendente, al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina del Terzo settore su tutto il territorio nazionale, anche per evitare incongruenze e difformità a livello locale, che finirebbero per penalizzare le organizzazioni aventi sedi in più Regioni. A tale organismo è attribuita altresì una funzione di controllo su una parte minoritaria delle organizzazioni del Terzo settore, su quelle, in particolare, che svolgono attività economiche rilevanti e hanno un volume di affari significativo.

Conclude, assicurando la disponibilità del Governo a riconsiderare le questioni sollevate, nel tentativo di pervenire a una soluzione quanto più possibile condivisa.

Il relatore LEPRI (*PD*) propone che il disegno di legge n. 1870 sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di giovedì 9 luglio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1870, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 giugno.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che, nel complesso, la proposta di parere del relatore sia condivisibile. Sottolinea, tuttavia, alcuni aspetti che richiederebbero una valutazione più approfondita.

In primo luogo, a suo avviso, sarebbe stato opportuno formulare come condizione l'osservazione relativa alla modifica da apportare all'articolo 4, in quanto appare assolutamente necessario attribuire al questore la facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente protezione internazionale per gravi motivi umanitari.

Non ritiene opportuna, invece, l'osservazione relativa all'articolo 5, comma 1. A suo avviso, l'indicazione del domicilio in Italia appare un presupposto necessario per la presentazione della richiesta di protezione internazionale, anche considerando che tale adempimento sarebbe comunque necessario per il godimento dei benefici successivamente riconosciuti.

Dopo aver sottolineato la necessità che il personale delle commissioni territoriali sia adeguatamente formato e competente nella materia dei diritti umani, giudica eccessiva la previsione di assicurare a ogni richiedente non solo un alloggio, il vitto e la mediazione linguistico-culturale, ma anche l'erogazione di corsi di lingua italiana, il sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, l'accompagnamento a programmi di inserimento lavorativo, nonché la tutela legale. La prestazione di tali servizi, infatti, potrebbe risultare eccessivamente onerosa per le amministrazioni locali.

Quanto all'osservazione relativa alle visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato, qualora vi siano dubbi in proposito, esprime perplessità circa la precisazione che sia necessario il consenso del minore stesso.

Infine, con riferimento ai ricorsi avverso la revoca delle misure di accoglienza, rileva che lo schema di decreto legislativo – all'articolo 22, comma 5 – assegna la relativa competenza al tribunale amministrativo regionale, mentre il relatore propone di attribuirla al giudice ordinario. In proposito, ritiene più congruo conservare la competenza in capo al giudice amministrativo, sia perché si tratta comunque di un giudizio di legittimità

su atti, sia perché il giudice ordinario si troverebbe gravato di ulteriore contenzioso, che potrebbe determinare ritardi suscettibili di frustrare le esigenze di tutela.

Conclude, sollecitando una successiva verifica dell'effettivo recepimento, da parte del Governo, delle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) concorda con il relatore circa la necessità di stabilire un termine massimo di permanenza dei richiedenti asilo nei centri di prima accoglienza, al fine di non riprodurre il sistema attualmente previsto per i CARA, del quale lo schema di decreto legislativo dispone il superamento.

Inoltre, condivide l'osservazione sulla inopportunità di estendere i casi di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, anche in considerazione della circostanza che la permanenza in questi luoghi di detenzione può protrarsi fino a 12 mesi. Peraltro, a suo avviso, tale norma contrasta con le direttive n. 32 e n. 33, volte a consentire una più rapida definizione delle domande di asilo. A tale proposito, sarebbe altresì opportuno assegnare personale adeguatamente preparato alle commissioni territoriali, i cui presidenti dovrebbero svolgere la loro funzione in via esclusiva. Inoltre, sarebbe utile istituire un tribunale specificamente competente nell'esame dei ricorsi contro le decisioni di rigetto delle domande di protezione adottate dalle commissioni territoriali.

Sarebbe poi opportuno introdurre un meccanismo di controllo più attento, per evitare illiceità e irregolarità, quali quelle riscontrate nell'erogazione del «*pocket money*», il buono economico di 2,50 euro al giorno che dovrebbe essere assegnato ai migranti per le loro necessità.

Infine, dopo aver sottolineato che le direttive recepite con lo schema di decreto legislativo in esame propongono un modello di accoglienza difficilmente implementabile nella realtà, esprime considerazioni critiche nei confronti del Governo, in quanto non sono ancora state adottate le misure compensative già assicurate ai Comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia che si asterrà dalla votazione, ritenendo non condivisibili molte delle osservazioni formulate dal relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia un voto favorevole, in quanto il relatore ha recepito nella proposta di parere molti dei rilievi da lei formulati nel corso della discussione.

Auspica, tuttavia, che il Governo intenda recepire, nel testo del decreto legislativo, le osservazioni formulate dalla Commissione, all'esito di un ampio e approfondito lavoro istruttorio, che ha potuto beneficiare anche dei molteplici contributi dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione, avviata dalla Commissione e attualmente in corso.

La senatrice LO MORO (*PD*), sottolineando la particolare complessità della proposta di parere del relatore, precisa che intende soffermarsi soltanto su due questioni, in riferimento ad alcune osservazioni del senatore Crimi.

In primo luogo, rileva che ogni visita medica su un minore non accompagnato richiede necessariamente la previa acquisizione del consenso: il rifiuto di un trattamento sanitario è infatti un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente riconosciuto.

In riferimento all'osservazione formulata dal relatore sul comma 5 dell'articolo 22, condivide i rilievi espressi dal senatore Crimi: a suo avviso, la competenza a decidere sui provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza non può che essere riconosciuta al tribunale amministrativo regionale, a cui spetta il sindacato sulla legittimità degli atti, al di là della qualificazione della posizione giuridica soggettiva fatta valere.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni della senatrice Lo Moro, ritiene inopportuno attribuire al giudice ordinario la verifica della legittimità di un atto: a suo avviso, si rischia di ampliare eccessivamente l'ambito della sua competenza, rallentando ulteriormente la procedura di esame delle domande di asilo.

Il sottosegretario MANZIONE precisa che sono in fase di predisposizione i meccanismi compensativi a favore degli enti locali maggiormente interessati dalla pressione migratoria, in collaborazione con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Assicura la più ampia disponibilità del Governo a tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione, per quanto alcune difficilmente potranno essere accolte.

Conferma, infatti, che il comma 5 dell'articolo 22 non potrà essere modificato, in quanto solo il tribunale amministrativo è competente a giudicare la legittimità degli atti di revoca delle misure di accoglienza. Inoltre, reputa inopportuno prevedere un obbligo, per l'autorità pubblica, di fornire ai richiedenti asilo anche l'elenco dei soggetti privati che forniscono assistenza legale o sanitaria.

Con riferimento alla possibilità di riconoscere al richiedente asilo un documento di viaggio che gli consenta di circolare liberamente in altri Stati, rileva che ciò non sarebbe compatibile con le previsioni del regolamento cosiddetto «Dublino III».

Ribadisce che il termine di 12 mesi per il trattenimento dei richiedenti asilo è previsto solo per il caso in cui ne sia riconosciuta la pericolosità sociale: ad essi si consente di attendere in territorio italiano la conclusione dell'*iter* di esame della domanda di asilo e dell'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale. Si tratta, quindi, di una fattispecie completamente differente dal trattenimento di soggetti per l'identificazione e l'espulsione.

Assicura che il Governo intende superare il sistema di accoglienza basato sui CARA. Tuttavia, affinché sia possibile trasferire entro pochi

giorni i migranti dai grandi centri di accoglienza, è necessario che le Regioni realizzino gli *hub* di loro competenza. Successivamente, secondo lo schema di decreto legislativo, i soggetti già identificati saranno indirizzati al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), predisposto dagli enti locali e finanziato dal Ministero dell'interno.

La PRESIDENTE, considerando il tenore del dibattito, ritiene opportuno un supplemento di riflessione volto a integrare la proposta di parere, alla luce dei rilievi emersi e in ragione della complessità delle questioni coinvolte, che rendono particolarmente ardua la regolamentazione di un fenomeno che sta assumendo proporzioni epocali.

Poiché il termine per l'espressione del parere scade il 29 giugno, chiede al rappresentante del Governo di attendere, prima di adottare il testo definitivo, che la Commissione si esprima.

Il sottosegretario MANZIONE assicura che il decreto legislativo sarà emanato dopo che la Commissione avrà espresso il suo parere.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), convenendo con la proposta della Presidente, si riserva di elaborare un nuovo schema di parere che tenga conto dei rilievi emersi dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria**136^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (n. 167)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente LATORRE, dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, rende noto che la omologa Commissione della Camera dei deputati ha appena approvato lo schema di parere proposto dalla relatrice Villecco Calipari e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, con l'unica aggiunta di una ulteriore osservazione.

Il relatore PEGORER (PD) propone quindi alla Commissione uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) valuta positivamente lo sforzo profuso dal relatore e dal Governo al fine di sanare i profili di incompletezza nella disciplina di una materia così delicata. Da valutare positivamente, altresì, la convergenza di vedute che emerge dal confronto

dello schema proposto dal relatore con quello appena votato presso la Commissione difesa della Camera dei deputati.

Dopo aver precisato che le problematiche evidenziate nel corso del dibattito non sono finalizzate alla tutela di interessi particolari di circoscritte categorie di persone, bensì alla definizione di una normativa legittima, equa, non contraddittoria e rispettosa dei parametri di sostenibilità, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Anche i senatori VATTUONE (*PD*) e ALICATA (*FI-PdL XVII*) preannunciano, a nome delle rispettive parti politiche, il voto favorevole sullo schema di parere poc'anzi illustrato dal relatore.

Interviene da ultimo il sottosegretario ALFANO, ringraziando il relatore e la Commissione per il proficuo confronto e ribadendo l'impegno del Governo per superare tutte le criticità dell'attuale assetto normativo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni formulato dal relatore, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), relatore sul disegno di legge n. 1809 (recante limiti all'assunzione di incarichi presso imprese della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate e di dirigenti civili), lamenta la perdurante mancanza del parere della Commissione bilancio, preclusiva della possibilità di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Anche il senatore ASTORRE (*PD*), relatore sul disegno di legge n. 1581 (relativo alla promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto), osserva che non sembra ancora pervenuta la richiesta relazione tecnica sul testo del provvedimento e sugli emendamenti presentati, in assenza della quale la Commissione bilancio non ha potuto esprimere il prescritto parere.

Il presidente LATORRE assicura gli intervenuti che la Presidenza procederà a rinnovare i solleciti già più volte effettuati, riservandosi, altresì, di informare il Presidente del Senato della questione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 167**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

considerato che il provvedimento appare di particolare importanza in ordine a profili di natura:

a) funzionale, per quanto riguarda la valutazione sulle esigenze alloggiative del personale delle Forze armate e sulla costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio dopo l'adozione del modello professionale;

b) economica, con particolare riferimento alla valutazione sullo stato delle procedure di dismissione degli immobili non più utili;

c) sociale, relativamente alla determinazione del canone e delle condizioni danti diritto alla continuità nella concessione degli alloggi della Difesa, tema delicatissimo su cui il Parlamento sta cercando da tempo di individuare una soluzione in grado di corrispondere sia alle esigenze della Difesa che a quelle dei conduttori;

rilevato che nell'analisi delle particolari problematiche sottese al provvedimento va altresì tenuto presente il processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse già individuato dal più generale programma pluriennale relativo alla costruzione, all'acquisto e alla ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare;

considerato che nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo sono indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio abitabile;

tenuto conto che, secondo quanto riportato nella tabella 1 dell'Allegato A, il patrimonio complessivo abitativo globale è pari a 16.812 unità, con una diminuzione rispetto al 2013 del numero degli alloggi non più utili pari a 450 unità, di cui 357 in dotazione all'Esercito, 29 alla Marina militare e 64 all'Aeronautica militare;

rilevato che l'Allegato B illustra la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale del 22 novembre 2010, indicando in 217 unità il numero degli alloggi effettivamente alienati nel 2014 su un totale di 2874 alloggi alienabili e che tale risultato propone senza dubbio una più attenta valutazione sulle cause dell'insuccesso del piano di programmazione delle vendite;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame stabilisce le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela e, in particolare, per i nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di *handicap* grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio;

rilevato, altresì, che l'articolo 4 reca disposizioni interpretative e applicative relative al cosiddetto «regime transitorio» degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, prevedendo che gli utenti portatori di *handicap* accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 o gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprendeva alla data di entrata in vigore del citato decreto un portatore di tale tipologia di *handicap*, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, siano ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto, stabilendo inoltre che i benefici previsti dalle citate disposizioni non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. sia riconosciuta la condizione di categoria protetta ai fini del mantenimento della conduzione degli alloggi agli utenti portatori di *handicap* e ai conduttori nel cui nucleo familiare risulti convivente un portatore di *handicap*, individuato come tale ai sensi delle disposizioni normative vigenti, anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011;

2. per gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non superi i 54.485,73 euro, incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, sia prevista la permanenza nella conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone ivi previste, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nel medesimo articolo, così come modificate nel tempo in base agli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici Istat;

3. sia assicurato il rientro nella condizione di categoria protetta ai coniugi vedovi/e, ai figli orfani di personale militare e civile della Difesa e ai coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo *status* giuridico;

4. per tutti i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 non sia imposto l'obbligo di rilascio, finché le condizioni di appartenenza alla categoria protetta non vengano meno, fatti salvi i casi di accertata e continuata morosità;

5. si preveda l'introduzione, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della

Repubblica n. 90/2010), di una disposizione volta a garantire ai conduttori che optano per l'usufrutto la possibilità di vedere riconosciuto il permanere del godimento del bene anche in favore del coniuge superstite;

e con le seguenti osservazioni:

a. al fine di imprimere concreto impulso al piano di vendite degli alloggi, valuti il Governo, acquisito i pareri della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze, la possibilità di rivedere, tenuto conto delle mutate condizioni di mercato e delle reali condizioni degli immobili da alienare, i prezzi per la base d'asta per gli alloggi liberi nonché i prezzi per l'esercizio del diritto d'opzione per gli immobili occupati da conduttori che non hanno ancora esercitato tale diritto,

b. al fine di evitare comunicazioni in grado di generare equivoci e confusione sui contenuti delle disposizioni in materia, sia trasmesso tempestivamente a tutti i conduttori di alloggi e con le modalità più consone il testo del decreto approvato;

c. per quanto riguarda l'articolo 1, con riferimento in particolare all'allegato A, sia valutata l'opportunità di fornire informazioni più puntuali sui dati concernenti la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, le esigenze di alloggi per le Forze armate in base alle norme vigenti e l'eventuale *deficit* ovvero *surplus* rispetto all'esistente.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

414^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, facendo seguito a quanto preannunciato nella seduta di ieri, riferisce che gli uffici del Governo stanno svolgendo un intenso lavoro di approfondimento, volto a terminare la redazione della relazione tecnica sull'emendamento 1.1000. Al fine, però, di evitare errori o imperfezioni formali ritiene necessario attendere ancora qualche ora prima della presentazione al Parlamento del testo della relazione.

Il PRESIDENTE prende atto della necessità di un puntuale controllo sulla correttezza e coglie l'occasione per invitare il Governo a tenere conto, nella valutazione dell'emendamento, della necessità di rispettare le condizioni, formulate dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario. Segnala, in particolare, che l'articolo 15 del testo, attualmente incluso nell'emendamento sostitutivo, andava integrato tramite un riferimento al rispetto delle facoltà assunzionali

di ciascuna amministrazione. Sottolinea infine che il comma 133 dell'emendamento 1.1000 modifica una norma della finanziaria sulla quale erano stati stimati risparmi e che pertanto necessita di copertura finanziaria aggiuntiva.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che si terranno in adeguato conto gli aspetti segnalati dal Presidente, anche nella prospettiva di correzioni sostanziali all'emendamento già presentato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) riferisce di aver appreso, in via informale, dell'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul testo di un emendamento di origine parlamentare, anziché su una proposta presentata in nome proprio. Chiede, quindi, se ciò possa comportare il rischio di un mancato controllo della Commissione bilancio, ovvero quali siano le conseguenze di una variante procedurale di questo tipo.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) invita alla cautela, sottolineando che il testo finora pervenuto è quello di un emendamento presentato alla Commissione di merito in fase referente. La Commissione bilancio farà le valutazioni del caso se e quando sarà presentato un emendamento effettivamente sostitutivo anche dinanzi all'Assemblea, con contestuale apposizione della questione di fiducia.

Il PRESIDENTE conferma che, dal punto di vista della verifica dei profili di finanza pubblica, risulta irrilevante se l'emendamento di fiducia sia di origine governativa ovvero parlamentare. In qualsiasi caso la Commissione bilancio verificherà puntualmente le modifiche testuali e chiederà l'asseverazione del Governo su tutte le misure che potrebbero comportare nuove spese o minori entrate.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il richiamo operato dall'articolo 3, capoverso 49-*quater*, all'articolo 35, comma 3 del decreto

legislativo n. 165 del 2001 non rivesta alcuna rilevanza in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro del personale che pertanto rimane inalterato; e con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 4, comma 2, dopo le parole »competenti« siano inserite le seguenti parole: »nonché di quelle competenti per i profili finanziari«; che all'articolo 5, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: »2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«.».

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota contenente puntuali chiarimenti sulle osservazioni sollevate dal relatore, ad integrazione di quanto già riferito.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di posticipare il voto sulla proposta di parere, al fine di prendere puntuale conoscenza dello schema proposto e dei riscontri appena forniti dal Governo.

Il PRESIDENTE considera corretta la richiesta della senatrice Comaroli e preannuncia che la votazione sullo schema di parere potrà avvenire nel corso della seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che gli effetti finanziari derivanti dal meccanismo di rateizzazione di cui all'articolo 1 siano già compresi negli attuali tendenziali di spesa; che la previsione di contributi deducibili di cui all'articolo 3, comma 4, comporti effetti finanziari solo indiretti e non un minor gettito fiscale stimabile; che l'utilizzo del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario anche per misure nell'ambito olivicolo-oleario, disposto dall'articolo 4, non comprometta finalizzazioni già in essere per gli obiettivi originari; che le commissioni uniche nazionali previste dall'articolo 6-*bis* possano svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.».

Il PRESIDENTE ritiene che, anche in questo caso, sia opportuno che i senatori abbiano il tempo necessario per prendere conoscenza e valutare

adeguatamente la proposta di parere, ponendo solo successivamente la proposta di parere ai voti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

415^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) preannuncia voto contrario sulla proposta di parere, lamentando l'insufficienza delle clausole di invarianza finanziaria inserite nel testo e l'insostenibilità delle previsioni di gratuità nel funzionamento degli organi di nuova istituzione.

Il senatore GAETTI (*M5S*) interviene incidentalmente per segnalare le gravi difficoltà della filiera suinicola, evidenziando come il provvedimento non comporti i benefici attestati dagli operatori.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), condividendo l'opinione espressa dal senatore D'Alì, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, rite-

nendo, tra l'altro, doveroso da parte della Commissione bilancio censurare i difetti di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di parere già illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) lamenta che nel parere proposto questa mattina dal relatore non sia stato inserito alcun riferimento sulla circostanza che la RAI, secondo quanto affermato nelle risposte del Governo ai rilievi del relatore, emettendo obbligazioni sui mercati regolamentati, ha titolo per sottrarsi al tetto dei 240 mila euro per gli stipendi degli amministratori. La circostanza appare profondamente inopportuna, sia in considerazione del non brillante andamento gestionale dell'azienda, sia – soprattutto – per l'aggravio posto a carico di tutti i cittadini tramite il canone, con il quale la Concessionaria pubblica prevalentemente si finanzia. Chiede, pertanto, che la Commissione segnali in modo cogente nel parere tale questione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) invita, a sua volta, ad un più attento esame del disegno di legge per verificare se non sia l'introduzione di condizioni al medesimo che possono dare soluzione alla questione richiamata dalla senatrice Comaroli.

Il vice ministro MORANDO, in riscontro all'osservazione della senatrice Comaroli, riferisce che la esclusione delle società che emettono obbligazioni nei mercati regolamentati dal limite ai compensi dei vertici è prevista dal diritto vigente, per cui una modificazione dell'attuale stato di cose necessiterebbe di una norma espressa nel disegno di legge.

Il PRESIDENTE considera possibile un'osservazione della Commissione, svincolata dai profili di copertura finanziaria, che dia conto della particolare natura della RAI, e dunque della non appropriatezza di una completa libertà nella fissazione dei compensi.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) invita a considerare attentamente la questione, ritenendo pericoloso legittimare una deroga di fatto alle norme sui tetti ai compensi. Ricorda, al riguardo, lo spirito che animò il legislatore nella scrittura dell'eccezione sulle società quotate, la quale voleva riferirsi

solamente ai grandi complessi industriali inseriti in mercati ad alta concorrenza.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ricorda che il tetto ai compensi si configurava prima di tutto come un segnale politico-culturale di limitazione dei privilegi a carico della finanza pubblica. Considera, dunque, controproducente legittimare l'elusione di quella norma tramite un espediente quale l'emissione di obbligazioni. Conclude ricordando che, peraltro, il tutto avviene nel contesto di un provvedimento che diminuisce sensibilmente le garanzie di controllo sull'Azienda pubblica.

Il senatore SANGALLI (*PD*) dichiara il proprio dissenso rispetto alle osservazioni critiche nei termini testé formulati: a suo avviso, invece, è necessario portare la RAI verso una piena collocazione di mercato, sia tramite l'utilizzo di strumenti di finanziamento come le obbligazioni, diminuendo il peso del canone, sia accettando la sua equiparazione ai soggetti di diritto privato in termini di assetti di gestione.

Il PRESIDENTE, alla luce delle osservazioni emerse, ritiene necessario verificare se all'originaria norma riguardante i tetti agli stipendi, contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011, all'articolo 23-*bis*, fossero associati e quantificati dei risparmi di spesa, nel qual caso la Commissione potrebbe legittimamente obiettare il depotenziamento del vincolo. In caso contrario, potrebbe solamente avanzare un'osservazione in termini di generale opportunità per gli effetti indiretti di finanza pubblica. Invita, in conclusione, il Governo ad un approfondimento sul punto.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta, ricordando che la RAI è già stata autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ne è azionista unico, all'emissione di obbligazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta ed è a disposizione dei senatori la relazione tecnica sull'emendamento 1.1000 dei relatori, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato con una serie di condizioni, consistenti in puntuali riformulazioni testuali. Ritiene, pur nel poco tempo intercorso tra la trasmissione della documentazione e l'inizio della seduta, condivisibili tutte le segnalazioni dal punto di vista della tu-

tela del bilancio pubblico. Sottolinea che, in ogni caso, le eventuali ulteriori questioni che dovessero emergere potranno essere segnalate dalla Commissione in sede di valutazione dell'eventuale emendamento di fiducia, ove il Governo confermasse l'intenzione di percorrere tale strada.

Il vice ministro MORANDO fa presente che le richieste di modifica esplicitate dal Ragioniere generale dello Stato comprendono tutte le condizioni già espresse dalla Commissione bilancio sull'originario testo, come anche la segnalazione sul difetto di copertura del comma 133 emersa nel corso della seduta antimeridiana.

Il relatore SANTINI (PD) prende atto delle modifiche indicate e le ritiene condivisibili; auspica che i risparmi eventualmente emergenti in sede di progressiva attuazione della riforma trovino una collocazione come nuovi investimenti nel medesimo settore scolastico.

Il PRESIDENTE, pur ricordando che la legge di contabilità non consente il riutilizzo di risparmi di spesa, prevedendone invece la destinazione a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sottolinea, non di meno, che in sede di legge di stabilità sarà possibile avere contezza dei risparmi concretamente realizzati e proseguire nel cospicuo investimento di risorse nel settore scolastico.

Il relatore SANTINI (PD) propone, in conclusione, l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.1000, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: al comma 11, all'inserimento, dopo la parola: »comunica«, delle seguenti: »entro la fine di ottobre«; dopo la parola »preventiva«, delle seguenti: »e provvisoria«; dopo la parola »finanziaria«, delle seguenti: »tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità« e dopo la parola: »erogata«, delle seguenti: »nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente«; al comma 14, al capoverso »Art. 3«, comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: »nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente«; al comma 23, dopo le parole: »dell'INDIRE,« inserire le seguenti: »senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica«; al comma 38, dopo le parole: »delle risorse«, aggiungere le seguenti: »umane, finanziarie e strumentali«; al comma 39, sostituire le parole: »di cui al presente articolo« con le seguenti »di cui ai commi 33, 37 e 38«; al comma 47, lettera f), dopo la parola: »autorizzazione«, inserire le parole: »e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.«; al comma 65, al quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: »articolo 1, comma 2, del«; e inserire, all'ultimo periodo, dopo la parola: »posti«, le seguenti: »vacanti e«; al comma 68, sopprimere il terzo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: »di cui al terzo periodo«, con le seguenti: »di cui al quarto periodo«; dopo il comma 68, aggiungere il se-

guente: «68-bis. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si procede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto interministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»; al comma 94, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alle finalità di cui ai commi 7 e 84»; al comma 108, dopo la parola: «104,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,»; al comma 122, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui al comma 120»; al comma 129, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.»; al comma 130, sostituire le parole: «gennaio 2017», con le seguenti: «settembre 2016»; al comma 132, dopo le parole: «di destinazione», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; sopprimere il comma 133 per assenza di copertura finanziaria; al comma 145, dopo la parola: «impresa», sopprimere il seguente periodo: «a condizione che il 10 per cento delle relative erogazioni liberali in denaro siano destinate con modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media nazionale.»; al comma 146, sostituire le parole: «in detrazione», con le seguenti: «al credito di imposta»; dopo il comma 146, aggiungere il seguente: «146-bis. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme

sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.»; al comma 168, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 21», con le seguenti: «ai commi da 174 a 176»; dopo il comma 172 aggiungere il seguente: «172-bis. Agli oneri derivanti dal comma 172 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Sostituire i commi da 198 a 201 con i seguenti:

«198. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché, ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

199. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 23.533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 per l'anno 2021, a 56.663.000 per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

199-bis. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementato di euro 1 milione per l'espleta-

mento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica».

200. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 85, 93, 122, 124, 125, 131, 134, 140, 143, 156, 173, 174, 198, 199, 199-bis, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,300 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dai commi 148 e 149, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

201. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 200, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 339.150.300 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."; al comma 202, sostituire le parole: "articolo 142, con le seguenti: "comma 131" ai commi 203 e 204, sostituire le parole: "comma 5" con le seguenti: "comma 202".».

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando lo sforzo del Governo di correggere tempestivamente le carenze del testo segnalate nella seduta di ieri, esprime in ogni caso un giudizio negativo sull'effettiva tenuta finanziaria dell'articolato e sull'adeguatezza delle coperture. Quanto

precede lo induce a esprimere un voto contrario alla proposta di un parere non ostativo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si dichiara a sua volta contraria alla proposta, che ritiene eccessivamente tollerante rispetto alle evidenti carenze del provvedimento, anche dal punto di vista finanziario.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), associandosi alle considerazioni del senatore D'Alì circa l'inadeguatezza delle coperture, dichiara il voto contrario anche del proprio Gruppo.

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria**234^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (n. 172)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il relatore FORNARO (PD) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, redatto anche tenendo conto delle interlocuzioni avute con la Consob e la Banca d'Italia.

Lo schema di parere (pubblicato in allegato) viene quindi posto in votazione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) e il senatore TOSATO (*LN-Aut*), intervenendo in dichiarazione di voto, preannunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (n. COM (2015) 129 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (n. COM (2015) 135 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 17 giugno.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) richiede chiarimenti circa la possibilità che si determinino lacune normative in conseguenza dell'abrogazione della direttiva 2003/48/CE, relativamente ai casi in cui la disciplina da questa recata ha continuato ad applicarsi.

Il relatore SUSTA (*PD*), pur riservandosi un approfondimento, rileva che la sovrapposizione delle discipline previste dalle direttive successivamente emanate riguarda un ambito particolarmente limitato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 172**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di parere in titolo,

premessò che

la normativa contabile per le società che non redigono i bilanci, individuali e consolidati, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS è stata rivista con l'emanazione della direttiva 2013/34/UE;

a seguito di tale revisione risulta indirettamente modificata anche la direttiva 86/635/CEE relativa ai bilanci di banche e istituti finanziari e che di conseguenza si rende necessario sostituire le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 87 del 1992;

considerato che

lo schema di decreto disciplina le sole fattispecie non regolate dagli IAS/IFRS;

sono stati conservati in riferimento agli intermediari IAS/IFRS i poteri della Banca d'Italia e che le disposizioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie sono state aggiornate al fine di tener conto del recepimento della direttiva CRD4;

relativamente agli intermediari non IAS/IFRS lo schema reca una regolamentazione completa del bilancio, individuale e consolidato riguardante i conti del bilancio, i criteri di redazione, di valutazione e il contenuto della nota integrativa;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda l'articolo 40 (esonero degli obblighi di esenzione) valutò il Governo l'opportunità di specificare che restano ferme le disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, in modo da coordinare la formulazione con quanto previsto all'articolo 38, per tener conto anche di soggetti cosiddetti «entità di investimento» per le quali l'informazione maggiormente rilevante per il pubblico ai fini delle scelte di investimento è il flusso di cassa generato dall'entità di investimento e non i valori consolidati;

si suggerisce inoltre al Governo, attesa la correttezza della dizione «titoli quotati in mercati regolamentati», recata dal nuovo articolo 40 dello schema di decreto, di utilizzare tale formula, sostituendo quella della disciplina previgente «titoli quotati in Borsa» ovunque ricorra.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 189

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

200^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica preliminarmente che all'emendamento 1.1000 dei relatori presentato nella seduta di ieri sono stati presentati circa 630 subemendamenti.

Fa poi presente che, in base alle determinazioni assunte nella giornata di ieri dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e confermate dall'Assemblea attraverso la reiezione delle proposte alternative di calendario, l'esame in Aula del disegno di legge avrà inizio a partire dalla seduta delle 16.30 di oggi. Pertanto, non sussistono i presupposti per poter concludere l'esame in sede referente, con la votazione del mandato ai relatori. Osserva, altresì, che, per poter votare sia l'emendamento 1.1000 sia i relativi subemendamenti, oltre alle proposte emendative presentate inizialmente e non precluse o assorbite dall'emendamento 1.1000, sarebbe comunque necessario acquisire il parere della Commissione bilancio, stante la natura di collegato alla legge di bilancio 2015 del disegno di legge n. 1934.

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese dal Presidente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ENAC NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 173 (AEROPORTI INTERESSE NAZIONALE)

Plenaria

163^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione del protrarsi della seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Interviene il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) per ribadire che, come già preannunciato nella seduta di ieri, non parteciperà al prosieguo dei lavori.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1971/12/9 (testo 2) e si rimette al rappresentante del Governo su tutti i restanti ordini del giorno.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1971/12/9 (testo 2).

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1971/13/9, che il vice ministro OLIVERO dichiara di non accogliere.

La senatrice FATTORI (*M5S*) non insiste per la votazione.

L'ordine del giorno G/1971/14/9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1971/15/9, del quale il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione.

La senatrice FATTORI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1971/15/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1971/16/9.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1971/17/9, del quale il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione.

La senatrice FATTORI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1971/17/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1971/18/9, del quale il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione.

La senatrice FATTORI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1971/18/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1971/19/9, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli ordini del giorno G/1971/20/9, G/1971/21/9, G/1971/22/9 e G/1971/23/9.

Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1971/25/9.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1971/25/9 in un testo 2, al quale aggiungono la firma i senatori DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*), Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e le senatrici ALBANO (*PD*) e FASIOLO (*PD*).

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1971/25/9 (testo 2).

Il vice ministro OLIVERO non accoglie gli ordini del giorno G/1971/26/9, G/1971/27/9 e G/1971/28/9, dei quali la senatrice FATTORI (M5S) non insiste per la votazione.

Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1971/29/9.

La senatrice FATTORI (M5S) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 che viene accolto dal rappresentante del Governo.

La senatrice FATTORI (M5S) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1971/30/9, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli ordini del giorno G/1971/32/9, G/1971/33/9, G/1971/34/9, G/1971/35/9, G/1971/36/9, G/1971/40/9, G/1971/41/9, G/1971/43/9 e G/1971/44/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/1971/45/9.

La senatrice FATTORI (M5S) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1971/46/9, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/1971/47/9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1971/48/9.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) riformula l'ordine del giorno G/1971/48/9, in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

La senatrice FATTORI (M5S) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1971/49/9, del quale il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione.

La senatrice FATTORI (M5S) riformula l'ordine del giorno G/1971/49/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

La relatrice BERTUZZI (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 1.1.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 1.6 che, posto ai voti, viene respinto.

L'emendamento 1.7 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 2.1 che, posto ai voti, è respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.11 e 2.12.

L'emendamento 2.13 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 2.14 che, posto ai voti è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma agli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 4.1 che, posto ai voti, è respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 4.6 che, posto ai voti, viene respinto.

L'emendamento 4.7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 4.8 che, posto ai voti, è respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11.

Posto ai voti, l'emendamento 4.12 è respinto.

L'emendamento 4.13 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma all'emendamento 4.14 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 5.1 che, posto ai voti, è respinto.

Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma agli emendamenti 5.6 e 5.28 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 5.29 che, posto ai voti, è respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei relativi proponenti gli emendamenti 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.9.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma all'emendamento 6.2 che, posto ai voti, è respinto.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 6.3.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 6.4 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma agli emendamenti 6.5 e 6.6 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis.

Gli identici emendamenti 6-bis.1 e 6-bis.2 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

I senatori CANDIANI (*LN-Aut*) ed Elena FATTORI (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 6-bis.3 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6-bis.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 6-bis.4 che, posto ai voti, è respinto.

I senatori CANDIANI (*LN-Aut*) ed Elena FATTORI (*M5S*) aggiungono la firma agli emendamenti 6-bis.6, 6-bis.7, 6-bis.8, 6-bis.9, 6-bis.10 e 6-bis.11, che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

La senatrice FATTORI (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 6-bis.13 che, posto ai voti, è respinto.

Con successive separate votazioni vengono infine respinti gli emendamenti 6-bis.0.4 e 6-bis.0.9.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce infine il mandato alla relatrice Bertuzzi a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 25 giugno, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1971

(al testo del decreto-legge)

G/1971/12/9 (testo 2)

PIGNEDOLI

Il Senato,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015 sono state introdotte ulteriori disposizioni relative alla facoltà di compensazione per i produttori di latte che hanno superato il proprio quantitativo individuale di riferimento;

dette previsioni consentono l'ampliamento della platea di possibili soggetti ammessi alla compensazione in quanto il limite originario fissato dal decreto-legge in esame al 12 per cento viene dilatato dalle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) rispettivamente al 30 per cento, al 50 per cento e, superata tale soglia, senza alcun limite alla produzione in eccesso;

l'estensione della facoltà di compensazione risulta, rispetto alla attuale normativa, aumentata in maniera significativa e rischia di esaurire le disponibilità dell'importo versato dai produttori con produzione in eccesso non consentendo di alimentare il fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, della legge n. 119 del 2003;

tale fondo è stato affiancato da quello istituito dall'articolo 1, comma 214, della legge di stabilità 2015 con le medesime finalità di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero ed al miglioramento della qualità del latte bovino con una dotazione iniziale pari a 108 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

la dotazione originaria di quest'ultimo fondo viene in parte utilizzata dal decreto-legge n. 51 in esame destinando 28 milioni di euro al finanziamento del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario ed 1 milione di euro al sostegno degli interventi compensativi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali e da fitopatie;

impegna il Governo

a vigilare affinché l'Agea nell'applicazione delle procedure per la compensazione del prelievo versato in eccedenza nel periodo 2014-2015

dai singoli produttori di latte rispetti rigorosamente l'ordine di priorità fissato dalla normativa vigente;

a ricostituire almeno la dotazione iniziale del Fondo per gli investimenti del settore lattiero-caseario di cui al comma 214 della legge n. 190 del 2014 ed a emanare nel più breve tempo possibile il relativo decreto di definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi.

G/1971/12/9

PIGNEDOLI

Il Senato,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, sono state introdotte ulteriori disposizioni relative alla facoltà di compensazione per i produttori di latte che hanno superato il proprio quantitativo individuale di riferimento, che consentono l'ampliamento della platea di possibili soggetti ammessi alla compensazione, in quanto il limite originario fissato al 12 per cento viene dilatato dall'articolo 2, comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*), rispettivamente al 30 per cento, al 50 per cento e anche alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile, comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

l'estensione della facoltà di compensazione risulta, rispetto alla attuale normativa, aumentata in maniera eccessiva e rischia di esaurire le disponibilità dell'importo versato dai produttori con produzione in eccesso, non consentendo di alimentare il fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario;

tale fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 214, della legge di stabilità 2015 al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero ed al miglioramento della qualità del latte bovino, con una dotazione iniziale pari a 108 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

la dotazione originaria di tale fondo viene in parte utilizzata dal decreto-legge n. 51 in esame destinando 28 milioni di euro al finanziamento del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario ed 1 milione di euro al sostegno degli interventi compensativi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali e da fitopatie;

impegna il Governo:

a vigilare affinché l'Agea nell'applicazione delle procedure per la compensazione del prelievo versato in eccedenza nel periodo 2014-2015 dai singoli produttori di latte rispetti rigorosamente l'ordine di priorità fissato dalla normativa vigente;

a ricostituire almeno la dotazione iniziale del Fondo per gli investimenti del settore lattiero-caseario di cui al comma 214 della legge n.

190 del 2014 ed a emanare nel più breve tempo possibile il relativo decreto di definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi.

G/1971/13/9

PUGLIA, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, che reca la riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte, al termine di ciascun periodo, l'Agea:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate ed il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti;

b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è inferiore alle consegne effettive e calcola il prelievo dovuto all'Unione europea per esuberi produttivi;

c) calcola l'ammontare del prelievo imputato in eccesso.

tale importo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo seguendo il seguente ordine (comma 3):

1. coloro che risultano aver pagato indebitamente;
2. le aziende ubicate in zone di montagna;
3. le aziende ubicate nelle zone svantaggiate;
4. le aziende che hanno subito il blocco della movimentazione degli animali.

A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora dalle restituzioni effettuate residuino ulteriori disponibilità, esse sono ripartite a favore:

– delle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008, purché non abbiano successivamente ceduto la loro quota;

– alle aziende che non abbiano superato, di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo individuale.

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto in esame aggiunge all'articolo 9 del D.L. n. 49/2003 un nuovo comma prevedendo che, per l'ultimo periodo di applicazione del regime sulle quote (compreso tra il 1 aprile 2014 ed il 31 marzo 2015), qualora residuino ulteriori disponibilità rispetto alle compensazioni effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 9

(sopra illustrato); esse saranno ripartite tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo le seguenti priorità:

- alle aziende che hanno mantenuto lo stesso livello produttivo del periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto la quota;
- alle aziende che hanno superato fino ad una percentuale del 6 per cento il quantitativo disponibile individuale;
- alle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento e fino al 12 il quantitativo, nel limite del 6 per cento complessivo del quantitativo nazionale.

la Camera dei deputati ha modificato il testo, prevedendo che esso operi anche a favore dei produttori che hanno superato il proprio quantitativo di riferimento (rispettivamente nell'intervallo 12-30 per cento, in quello 30-50 per cento e di, oltre il 50 per cento) ma nel limite del 6 per cento di quello disponibile; viene mantenuta comunque priorità a quei produttori che si sono trovati sotto la soglia del 6 per cento, e in primis ai produttori che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel 2007-2008 (purché non abbiano successivamente ceduto quota);

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti a carattere normativo al fine di prevedere per le aziende di cui al comma 4-ter.1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *c-ter*) *c-quater*) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 1 del disegno di legge in esame, che i benefici di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applichino anche relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato per i quali è previsto che il datore di lavoro versi almeno 156 contributi giornalieri in un anno solare.

G/1971/14/9

CANDIANI

Il Senato,

Premesso che:

- esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;
- l'articolo 2 del testo prevede che, per l'ultimo periodo di applicazione del regime sulle quote (compreso tra il 1 aprile 2014 ed il 31 marzo 2015), qualora residuino ulteriori disponibilità rispetto alle compensazioni effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 28

marzo 2003, n. 49, esse saranno ripartite tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo alcune specifiche priorità;

– Si ritiene indispensabile procedere alla compensazione verso tutti i produttori che hanno superato la propria quota di produzione individuale durante la campagna 2014-2015. Tale misura è necessaria per consentire alle imprese del settore di avere maggiore liquidità e per far fronte ai mutamenti di mercato che il «fine quote» sta imponendo;

– È necessario far accedere alla compensazione la maggiore quantità di produttori in regola con i versamenti utilizzando tutte le somme disponibili per poter procedere alle compensazioni piuttosto che avere somme residue che vengono per legge imputate ad un fondo per sostenere interventi nel settore;

Impegna il Governo:

Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità, a prevedere misure volta a ripartire il residuo tra tutti i produttori che hanno superato la propria quota di produzione individuale durante la campagna 2014-2015, purché non abbiano successivamente ceduto la quota tenendo conto dei mutamenti di conduzione.

G/1971/15/9 (testo 2)

PUGLIA, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame, detta disposizioni per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali;

il comma 3 prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute, possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole valesi *erga omnes* anche se non sono membri della stessa organizzazione. Tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera; gli stessi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare ulteriori provvedimenti a carattere normativo al fine di stabilire anche la deducibilità dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 3.

G/1971/15/9

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame, detta disposizioni per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali;

il comma 3 prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute, possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole valesoli *erga omnes* anche se non sono membri della stessa organizzazione. Tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera; gli stessi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti a carattere normativo al fine di stabilire anche la totale deducibilità dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 3.

G/1971/16/9

GATTI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1971, recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario;

si prevede, in particolare, che per le suddette finalità con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi, conseguendo, tra gli altri, l'obiettivo di «sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana»;

considerato che:

nel settore olivicolo-oleario l'attività di ricerca scientifica è fondamentale poiché solo studiando il genoma dell'olivo e soprattutto il suo sequenziamento sarà possibile mettere a punto supporti per l'Amministrazione che chiede strumenti per le sue politiche di qualità, tutela e salvaguardia del prodotto nazionale e per gli operatori del settore che chiedono elementi utili a sostenere i loro obiettivi di incremento della produttività e della conseguente maggiore competitività sui mercati;

lo studio del genoma, della regolazione biologica della drupa e della sua biochimica, la possibilità di generare nuovi prodotti, così come un nuovo albero in grado di competere con le avversità ambientali, sono i punti cardine della ricerca scientifica nel settore;

nel nostro Paese è attivo dal 2010 il progetto «OLEA-Genoma»;

il Dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia dell'Università della Tuscia fa da capofila al progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

siamo in una fase avanzata del progetto che ha bisogno del finanziamento per arrivare a conclusione;

si tratta di un progetto di ricerca con finanziamento pubblico per cui le conoscenze prodotte dai ricercatori che vi lavorano sono rese disponibili e pubbliche e potranno essere impiegate dai ricercatori italiani e di altri Paesi;

considerato inoltre che:

sono in corso altre iniziative internazionali, in concorrenza con l'iniziativa italiana, volte allo studio del completamento del sequenziamento del genoma; si tratta di iniziative sostenute da ingenti finanziamenti privati i cui risultati saranno sottoposti a brevetto;

già ora, l'utilizzo di questi dati e di questi risultati pongono la ricerca del nostro Paese, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali suo principale finanziatore, in una posizione di preminenza rispetto agli altri Paesi, per quanto riguarda il sequenziamento del genoma dell'olivo;

sarebbe importante concludere il progetto proprio nell'anno in cui l'Italia ospita l'Esposizione universale che ha come tema «Nutrire il pianeta, energia per la vita»;

impegna il Governo:

a considerare, nell'ambito degli obiettivi di ricerca e sperimentazione, il finanziamento del progetto fino alla sua conclusione, tra l'altro prevista in tempi molto brevi, anche considerando la mole di dati prodotti e i risultati già ottenuti, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

G/1971/17/9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto in esame istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;

l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

impegna il Governo:

ad implementare ogni ulteriore utile azione, anche normativa, al fine di garantire la piena attuazione del sistema di tracciabilità dei prodotti del comparto olivicolo-oleario a tutela del consumatore e delle produzioni nazionali.

G/1971/17/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno

alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto in esame istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;

l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni utile azione, anche normativa, al fine di garantire, l'implementazione di un adeguato sistema di tracciabilità dei prodotti del comparto olivicolo-oleario a tutela del consumatore e delle produzioni nazionali.

G/1971/18/9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni, urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto in esame istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;

l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e

adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono state definite le finalità del piano di interventi, tra le quali il sostegno ad iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere ogni utile azione, anche normativa, al fine di favorire l'impegno di cui in premessa, nell'ambito delle proprie competenze, anche favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici.

G/1971/18/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni, urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto in esame istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;

l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono state definite le finalità del piano di interventi, tra le quali il sostegno ad iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità su-

periore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni utile azione, anche normativa, al fine di favorire l'impegno di cui in premessa, nell'ambito delle proprie competenze, anche favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici.

G/1971/19/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto in esame istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;

l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni utile azione, anche normativa, nell'ambito delle proprie competenze, affinché nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo e dei piani olivicoli regionali, il piano degli interventi di cui in premessa miri all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali,

in particolare la permacoltura, e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole;

con il medesimo decreto di cui al comma 1, dell'articolo 4 del decreto in esame a prevedere il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell'olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare, anche attraverso l'introduzione di uno specifico sistema di etichettatura, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia.

G/1971/20/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 ha subito forti danni dovuti alle condizioni climatiche avverse verificatesi;

rilevato che:

appare necessario prevedere una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno gli anni 2016 e 2017, del fondo di cui all'articolo 4 comma 1, al fine aumentare la dotazione di risorse in modo da allargare la platea potenziali beneficiari.

Impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di integrare sino a 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno gli anni 2016 e 2017 il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso una rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

G/1971/21/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessò che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca,

impegna il governo:

ad adottare provvedimenti volti a favorire l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione nel settore olivicolo-oleario, anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca.

G/1971/22/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessò che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure di incentivazione atte a promuovere il ricambio generazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore:

impegna il governo:

ad adottare provvedimenti volti a favorire il ricambio generazionale nel settore olivicolo-oleario.

G/1971/23/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessò che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure volte a promuovere la formazione tecnico superiore degli operatori del settore con particolare riferimento alle produzioni, trasformazione e commercializzazione del prodotto,

impegna il governo:

ad adottare provvedimenti volti a favorire la formazione tecnico superiore degli operatori del settore olivicolo-oleario con particolare riferimento alle produzioni, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

G/1971/25/9 (testo 2)

PIGNEDOLI, VALENTINI, ALBANO, FASIOLO, DALLA TOR, LUIGI MARINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1971 di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione, come modificato alla Camera dei Deputati, prevede un incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura di 250 mila euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016, da destinare alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, non coperte da polizze assicurative, ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, per interventi compensativi per danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale finalizzati alla ripresa economica e produttiva,

considerato che:

il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura non è stato rifinanziato da alcuni anni, e l'assenza di operatività del fondo ha causato gravi danni alle imprese di pesca, soggette ad evidenti rischi dovuti sia alle condizioni meteomarine sia alle emergenze ambientali;

per questo motivo, le imprese del settore che sono state colpite in questi anni da eventi di natura calamitosa, non hanno potuto accedere agli interventi, pur presentando domanda nei tempi e nelle forme previste per legge; cosicché sarebbe utile prevedere che le domande già presentate, comprese quelle archiviate per mancanza di fondi, siano ritenute utilmente presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti,

considerato altresì che:

l'articolo 35 del Regolamento (VE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevede che il Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca possa contribuire a fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare,

impegna il Governo:

a valutare, con il primo provvedimento utile, l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura, anche grazie alle risorse europee previste all'articolo 35 del Regolamento (UE) n.508/2014;

G/1971/25/9

PIGNEDOLI, VALENTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1971 di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione, come modificato alla Camera dei Deputati, prevede un incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura di 250 mila euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016, da destinare alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, non coperte da polizze assicurative, ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, per interventi compensativi per danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale finalizzati alla ripresa economica e produttiva,

considerato che:

il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura non è stato rifinanziato da alcuni anni, e l'assenza di operatività del fondo ha causato gravi danni alle imprese di pesca, soggette ad evidenti rischi dovuti sia alle condizioni meteomarine sia alle emergenze ambientali;

per questo motivo, le imprese del settore che sono state colpite in questi anni da eventi di natura calamitosa, non hanno potuto accedere agli interventi, pur presentando domanda nei tempi e nelle forme previste per legge; cosicché sarebbe utile prevedere che le domande già presentate,

comprese quelle archiviate per mancanza di fondi, siano ritenute utilmente presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti,

considerato altresì che:

l'articolo 35 del Regolamento (VE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevede che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca possa contribuire a fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare,

impegna il Governo:

a valutare, con il primo provvedimento utile, l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura, anche grazie alle risorse europee previste all'articolo 35 del Regolamento (VE) n.508/2014;

a garantire, in ogni caso, che le domande già presentate per gli interventi compensativi per danni a produzioni e strutture a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura, ed archiviate per mancanza di fondi, siano ritenute utilmente presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti all'articolo 5 del decreto-legge in conversione.

G/1971/26/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

valutate le misure introdotte all'articolo 5 e, in particolare, la possibilità, per le imprese ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale entità, ancorché danneggiate da rischi assicurabili, di poter accedere agli interventi compensativi a valere sul Fondo di Solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004,

premesso che:

tra le misure di gestione del rischio, le assicurazioni agevolate sono gli strumenti più diffusi ai quali fanno ricorso prevalentemente gli operatori del nord Italia e per colture specializzate quali mele, pere ed uva e che tuttavia, considerata la sempre più elevata esposizione degli agricoltori

ai rischi economici ed ambientali, sarebbe opportuno che quante più aziende provvedano ad assicurare il raccolto, gli animali e le piante anche al fine di diluire sull'intero territorio nazionale il ricorso allo strumento, posto che nell'Italia settentrionale è in aumento la PLV protetta ma non i soggetti assicurati,

considerato che:

anche in attuazione della normativa comunitaria, è indispensabile che a livello istituzionale si adotti ogni iniziativa possibile, compreso lo strumento della riassicurazione, volta a favorire una diversificazione del mercato assicurativo agevolato, sia a livello territoriale, sia settoriale;

la misura straordinaria di cui all'articolo 5 non può in alcun modo costituire un precedente per scoraggiare il ricorso a polizze agevolate da parte degli agricoltori, anche al fine di non generare malcontento nei confronti degli operatori che hanno sottoscritto assicurazioni per i danni previsti dal piano assicurativo 2015, sarebbe opportuno che gli interventi compensativi siano accordati alle aziende che dimostrino di essersi assicurate per l'annualità successiva a quella oggetto di indennizzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accordare l'accesso agli interventi compensativi di cui al fondo di solidarietà nazionale con priorità alle aziende agricole che, pur avendo subito nel corso del 2014 danni da eventi assicurabili, dimostrino tuttavia di aver sottoscritto una polizza agevolata per l'anno 2015.

G/1971/27/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 5 del decreto in esame, al comma 1, dispone, tralaltro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese

agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi anche normativi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di subordinare l'accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa al rispetto da parte delle imprese agricole delle condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

G/1971/28/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame dispone, tralaltro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015, le cooperative e quelle colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort. L'intervento potrà riguardare anche le imprese agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziare;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, la Camera dei deputati ha aggiunto una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi anche normativi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di dare precedenza nell'accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa, nel caso della Xylella fastidiosa, alle aziende che abbiano rispettato le condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

G/1971/29/9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame dispone, tralaltro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015; le cooperative e quelle colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort. L'intervento potrà riguardare anche le imprese agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziare;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, la Camera dei deputati ha aggiunto una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di porre in essere appositi interventi anche normativi, con il reperimento delle necessarie risorse, al fine di riconoscere ai lavoratori agri-

coli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione della xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 5 giorni, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

G/1971/29/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame dispone, tralaltro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015; le cooperative e quelle colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort. L'intervento potrà riguardare anche le imprese agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziare;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, la Camera dei deputati ha aggiunto una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi anche normativi, con il reperimento delle necessarie risorse, al fine di riconoscere ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffu-

sione della xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 5 giorni, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

G/1971/30/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

il comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto in esame, ha disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, per un importo pari a 250.000 euro per il 2015 e a 2 milioni per il 2016, al fine di fornire – alle imprese del settore ubicate nei territori che hanno subito avversità atmosferiche di eccezionale intensità – interventi compensativi per danni subiti a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e dell'acquacoltura: destinatarie saranno le imprese, dei settori in questione, che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operino nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del decreto, individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi anche normativi, al fine di estendere le misure di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 anche alle imprese di pescaturismo.

G/1971/32/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessi che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano nel corso del 2014 impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese danneggiate;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 30 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni;

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori delle imprese che hanno subito danni alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del Gargano.

G/1971/33/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessi che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatologia,

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa.

G/1971/34/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in particolare per il Gargano a seguito di eventi calamitosi del 2014, per cui appare necessario sostenere i settori agricoli colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare al rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, e in particolare per il Gargano.

G1971/35/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno subito forti danni dalla diffusione della xylèlla fastidiosa;

considerato che:

appare opportuno istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena *xylella fastidiosa*,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare all'istituzione di un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena *xylella fastidiosa*.

G/1971/36/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessi che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia,

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nel Salento, causato dal batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della *xylella fastidiosa* e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti per escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

G/1971/40/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo,

impegna il Governo:

a predisporre una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, sulla base dei monitoraggi effettivamente eseguiti in ogni regione, come previsto dal decreto ministeriale 26 settembre 2014, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa;

ad assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette, dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa;

a disporre interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali.

G/1971/41/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessso che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite,

considerato che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale richiede appositi ed ulteriori stanziamenti di risorse valutate in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo:

a potenziare il servizio fitosanitario nazionale per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, attraverso gli opportuni provvedimenti di natura economica volti a garantire una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

G/1971/43/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premsso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di natura economica per il sostegno delle imprese della Regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *xylella fastidiosa*, attraverso l'erogazione in apposito Fondo, di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017.

G/1971/44/9

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

Le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno subito forti danni dalla diffusione della *xylella fastidiosa*,

rilevato che:

appare necessario incrementare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi di sostegno alle imprese danneggiate dalla diffusione della *xylella fastidiosa* sino a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro per l'anno 2016,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di integrare sino a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi di sostegno alle imprese danneggiate dalla diffusione della *xylella fastidiosa* nel settore olivicolo-oleario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G/1971/45/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1971 di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione prevede il trasferimento delle competenze e delle funzioni della gestione commissariale ex Agensud alle strutture ordinarie del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

il comma 2 del citato articolo 6 stabilisce che il trasferimento delle funzioni venga effettuato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali «che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e finanziarie in dotazione» alla gestione commissariale;

la gestione commissariale, in funzione delle competenze acquisite negli anni e delle disposizioni previste dal Regolamento di riordino del Ministero delle Politiche Agricole, di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2013, n. 105, si è avvalsa di una serie di figure professionali composte da personale di ruolo al Ministero e da soggetti, con contratto di collaborazione, caratterizzati da qualificati ed idonei profili tecnici e professionali, necessari allo svolgimento dell'attività;

risulta opportuno salvaguardare la professionalità e le competenze acquisite dalla struttura operativa dell'ex gestione commissariale, al fine di meglio incardinare la futura attività dei competenti Dipartimenti del Ministero;

la scadenza dei contratti di collaborazione è prevista al 30 giugno 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nel trasferimento delle risorse umane della ex Gestione commissariale, si tenga conto dei soggetti già distaccati presso la struttura commissariale, salvaguardando le competenze tecniche e professionali utili al più efficiente prosieguo dell'attività trasferita al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali;

a valutare l'opportunità, per i soggetti con contratti di collaborazione, di un prosieguo del rapporto oltre l'imminente scadenza dei relativi contratti.

G/1971/46/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante dispo-

zioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame dispone la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa Agensud ed il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

il comma 2 specifica che il trasferimento di funzioni avverrà con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione, ed in ordine agli adempimenti necessari relativi al bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno,

considerato che:

in sede di esame alla Camera dei deputati è stato specificato che la riassegnazione delle risorse al Dicastero agricolo non inciderà sulla destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno ed inoltre la riassegnazione comprenderà i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto ministeriale di cui alle disposizioni in premessa a specificare che dalla riassegnazione dei soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere, non derivano obblighi assunzionali per le amministrazioni interessate.

G/1971/47/9

AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3104, di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015 prevede il trasferimento delle competenze e delle funzioni della gestione commissariale ex Agensud alle strutture ordinarie del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali;

il comma 2 del citato articolo 6 stabilisce che il trasferimento delle funzioni venga effettuato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali «che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

la gestione commissariale, si è avvalsa di una serie di figure professionali composte da personale di ruolo al Ministero e da soggetti, con contratto di collaborazione, caratterizzati da qualificati ed idonei profili tecnici e professionali, necessari allo svolgimento dell'attività;

risulta opportuno salvaguardare la professionalità e le competenze acquisite dalla struttura operativa dell'ex gestione commissariale al fine di meglio incardinare la futura attività dei competenti Dipartimenti del Ministero;

la scadenza dei contratti di collaborazione risulta prevista al 30 giugno 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nel trasferimento delle risorse umane della ex Gestione commissariale, si tenga conto dei soggetti già distaccati presso la struttura commissariale, salvaguardando le competenze tecniche e professionali utili al più efficiente prosieguo dell'attività trasferita al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali;

a valutare l'opportunità, per i soggetti con contratti di collaborazione, di un prosieguo del rapporto oltre l'imminente scadenza dei relativi contratti.

G/1971/48/9 (testo 2)

PIGNEDOLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51, inserito alla Camera in sede di conversione, prevede l'istituzione, con apposito decreto ministeriale, delle commissioni uniche nazionali che determinano le quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contatti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della norma-

tiva vigente. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», – BMTI – istituita ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni;

l'articolo 30 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, «le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici»;

il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, attribuisce alle:

a) «organizzazioni dei produttori un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sotto prodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare»; (Considerando 131)

b) organizzazioni interprofessionali «un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato» (Considerando 132);

tra i compiti che la normativa europea e nazionale – da ultimo l'articolo 3 del decreto-legge n. 51 in esame – assegnano alle organizzazioni interprofessionali, risulta espressamente prevista la redazione di contratti-tipo per la vendita o per la fornitura di prodotti agricoli, anche trasformati, prevedendo, altresì, il compito di definire il potenziale di produzione e di rilevare i prezzi pubblici di mercato;

le organizzazioni interprofessionali devono essere costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione, al commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti agroalimentari, soggetti che risultano coincidenti con i «delegati» che sono chiamati a partecipare alle commissioni uniche nazionali;

il citato Regolamento comunitario conferma un impianto che si basa sulla contrattazione negoziata tra i soggetti economici per l'adozione di «misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze di mercato, che possono contribuire a stabilizzare mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata», tra le quali l'uso di contratti scritti formalizzati come strumento per migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda;

l'articolo 6-bis del decreto-legge in conversione, relativo alle commissioni uniche nazionali, riproduce in pratica l'impianto europeo e nazionale in materia di regolamentazione delle relazioni contrattuali nel settore

agro-alimentare, riferendosi a strutture che si pongono in concorrenza con le organizzazioni interprofessionali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di evitare che si verifichi la sovrapposizione di disposizioni legislative ed amministrative nelle relazioni contrattuali nel settore agro alimentare.

G/1971/48/9

PIGNEDOLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51, inserito alla Camera in sede di conversione, prevede l'istituzione, con apposito decreto ministeriale, delle commissioni uniche nazionali che determinano le quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contatti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», – BMTI – istituita ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni;

l'articolo 30 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, «le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici»;

il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, attribuisce alle:

a) «organizzazioni dei produttori un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sotto prodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare»; (Considerando 131)

b) organizzazioni interprofessionali «un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato» (Considerando 132);

tra i compiti che la normativa europea e nazionale – da ultimo l'articolo 3 del decreto-legge n. 51 in esame – assegnano alle organizzazioni interprofessionali, risulta espressamente prevista la redazione di contratti-tipo per la vendita o per la fornitura di prodotti agricoli, anche trasformati, prevedendo, altresì, il compito di definire il potenziale di produzione e di rilevare i prezzi pubblici di mercato;

le organizzazioni interprofessionali devono essere costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione, al commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti agro-alimentari, soggetti che risultano coincidenti con i «delegati» che sono chiamati a partecipare alle commissioni uniche nazionali;

il citato Regolamento comunitario conferma un impianto che si basa sulla contrattazione negoziata tra i soggetti economici per l'adozione di «misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze di mercato, che possono contribuire a stabilizzare mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata», tra le quali l'uso di contratti scritti formalizzati come strumento per migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda;

l'articolo 6-*bis* del decreto-legge in conversione, relativo alle commissioni uniche nazionali, riproduce in pratica l'impianto europeo e nazionale in materia di regolamentazione delle relazioni contrattuali nel settore agro-alimentare, riferendosi a strutture che si pongono in concorrenza con le organizzazioni interprofessionali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di evitare che si verifichi la sovrapposizione di disposizioni legislative ed amministrative nelle relazioni contrattuali nel settore agro alimentare, che rischia di favorire comportamenti scarsamente trasparenti tra gli operatori economici delle filiere.

G/1971/49/9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 6-*bis* del decreto in esame reca norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole: a tal fine con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome adotteranno disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (comma 1);

alle commissioni uniche nazionali parteciperanno, secondo obiettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (comma 2);

le commissioni uniche nazionali – ai sensi del comma 3 – saranno chiamate a determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;

per il comma 4 le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni – istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – sospenderanno l'autonoma rilevazione, per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite (comma 5); esse si limiteranno a pubblicare i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali, salvo il caso di revoca delle stesse da parte del Ministro (comma 6, che contempla in tale sola eventualità la ripresa della rilevazione e della pubblicazione dei relativi prezzi),

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto ministeriale di cui alle disposizioni in premessa a garantire la partecipazione tenendo conto anche del dato territoriale anche alle categorie degli allevatori e dei macellatori.

G/1971/49/9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 6-*bis* del decreto in esame reca norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole: a tal fine con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome adoteranno disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (comma 1);

alle commissioni uniche nazionali parteciperanno, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (comma 2);

le commissioni uniche nazionali – ai sensi del comma 3 – saranno chiamate a determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;

per il comma 4 le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni – istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – sospenderanno l'autonoma rilevazione, per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite (comma 5): esse si limiteranno a pubblicare i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali, salvo il caso di revoca delle stesse da parte del Ministro (comma 6, che contempla in tale solo eventualità la ripresa della rilevazione e della pubblicazione dei relativi prezzi),

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto ministeriale di cui alle disposizioni in premessa a garantire la partecipazione tenendo conto anche del dato territoriale anche alle categorie degli allevatori e dei macellatori;

a prevedere, attraverso appositi atti di carattere normativo, l'istituzione di un collegio arbitrale nominato dalla CCIA, composto da esperti non direttamente coinvolti nelle transazioni commerciali e che deve comprendere i rappresentati di tutti i macelli siano essi privati, cooperativi o di filiera, incaricato di fissare il prezzo, qualora la Cun non addivenga alla formazione del prezzo pr mancanza di accordo tra le parti.

Art. 1.

1.1

GAETTI, FATTORI

Sopprimere i commi da 1 a 6.

1.2

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 agosto 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

1.3

AMIDEI

Al comma 2, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «2.500 euro».

1.4

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le seguenti: «1° gennaio 2016».

1.5

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Sopprimere il comma 6-bis.

1.6

GAETTI, DONNO, FATTORI

Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.7

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Al comma 6-bis apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire la parola: «l'AGEA» con le seguenti: «le funzioni di autorità titolare del SIAN sono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che»;*

2) *al terzo periodo, sostituire la parola: «L'AGEA» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

Art. 2.**2.1**

GAETTI, FATTORI

Al comma 1, capoverso «4-ter.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) alle aziende che hanno versato il prelievo per la campagna 2014/2015, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

c) qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità di quantitativo (QGG), il residuo viene ripartito tra tutti i produttori che hanno prodotto in eccesso oltre la propria quota purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18. L'esclusione dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale e che non hanno versato il prelievo supplementare non si applica per il periodo 2014-2015. Tali produttori si collocano dopo i produttori di cui alla lettera b);».

b) *sopprimere le lettere c-bis), c-ter), c-quater).*

2.2

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «4-ter.1», sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) alle aziende che hanno versato il prelievo per la campagna 2014/2015, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

c) qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti i produttori, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;».

2.3

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «4-ter.1», sopprimere le lettere c-bis), c-ter), c-quater).

2.4

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 2.

2.5

MARINELLO

Al comma 3, alla lettera «0a)» premettere la seguente:

«0a1) al comma 2, lettera a) dopo le parole: "ingiustificatamente gravose," sono inserite le seguenti: "quale l'applicazione di prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti di cui al comma 1,"».

dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 11-bis) è aggiunto il seguente:

"12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e delle relative disposizioni attuative, i costi medi di produzione dei prodotti di cui al comma 1 sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)"».

2.6

GALIMBERTI

Al comma 3, sopprimere la lettera 0a).

2.7

BERGER, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, PALERMO, FRAVEZZI

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente lettera:

«00a) al comma 1, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale" sono inserite le seguenti: "o con il piccolo imprenditore di cui all'articolo 2083 del codice civile"».

2.8

BERGER, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, PALERMO, FRAVEZZI

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

2.9

MARINELLO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

Alla lettera a) sostituire le parole: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00» con le seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 80.000,00».

alla lettera b) sostituire le parole: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00» con le seguenti: «da euro 4.000,00 a euro 100.000,00».

2.10

GALIMBERTI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00» con le seguenti: «da euro 516 a euro 30.000,00»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00» con le seguenti: «da euro 516,00 a euro 15.000,00».

2.11

BERGER, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, PALERMO, FRAVEZZI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, dopo le parole: "ad eccezione del consumatore finale", sono aggiunte le seguenti: "e del cedente produttore agricolo"».

2.12

BERGER, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, PALERMO, FRAVEZZI

Al comma 3, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-bis.1) al comma 6, dopo le parole: "ad eccezione del consumatore finale", sono aggiunte le seguenti: "e del cedente produttore agricolo"».

2.13

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

”8-*bis*. Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui al comma 8 concernente il mercato del latte fresco, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato avvia obbligatoriamente una indagine sui rapporti di filiera, ai sensi dell’articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora, per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, il prezzo medio di acquisto alla stalla risulti inferiore al costo medio di produzione del latte crudo”».

2.14

PUGLIA, FATTORI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Alle aziende di cui al comma 4-*ter*.1, lettere a), b), c), c-*bis*), c-*ter*) e c-*quater*) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i benefici di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato per i quali è previsto che il datore di lavoro versi almeno 156 contributi giornalieri in un anno solare.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-*quater*.

5-*quater*. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 93 per cento”;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 93 per cento”;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 93 per cento”».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di cui al presente articolo», con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3.**3.1**

AMIDEI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari ad almeno il 25 per cento del relativo settore», con le seguenti: «pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore».

3.2

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

3.3

MARINELLO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: «normativa europea» inserire le seguenti: «ai fini della estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013»;

aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione degli articoli da 152 a 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto sono abrogati gli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».

3.4

CANDIANI

A comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «L'ambito di operatività dell'organizzazione interprofessionale può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'art. 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'organizzazione interprofessionale operi in un ambito di circoscrizione economica, la percentuale

di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 per cento della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.»

Conseguentemente:

al comma 1 sopprimere le parole da: «Nel caso di organizzazioni interprofessionali» fino alla fine del comma.

al comma 7 sopprimere le parole da: «Nel caso di organizzazioni interprofessionali» fino alla fine del comma.

3.5

CANDIANI

Al comma 2 sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge».

3.6

CANDIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.1. Qualora siano riconosciute organizzazioni interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina il Comitato delle organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le organizzazioni interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera».

3.7

GAETTI, FATTORI

Sopprimere il comma 3.

3.8

PUGLIA, FATTORI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato, non costituiscono prelievo fiscale e sono totalmente deducibili dal reddito imponibile.»

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-ter.

3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

3.9

GAETTI, FATTORI

Sopprimere il comma 6.

3.10

CANDIANI

Al comma 6 al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè quest'ultima, qualora interessi più prodotti o tipologie di prodotto, sia rappresentativa per ciascuno di essi e ciascuna attività economica.»

3.11

AMIDEI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore», con le seguenti: «pari ad almeno il 50 per cento del relativo settore».

3.12

CANDIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale».

3.13

CANDIANI

Al comma 8 sostituire le parole: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti».

Art. 4.**4.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1, dopo le parole: «anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione», inserire le seguenti: «e per garantire un'adeguata tracciabilità del prodotto».

4.2

TARQUINIO, EVA LONGO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni».

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.3

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.4

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche con riferimento», con le seguenti: «assicurando nel contempo la tutela e il sostegno».

4.5

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso il CRA».

4.6

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici;».

4.7

D'Alì

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis*) incrementare i controlli, dei regimi di importazione al fine di verificare la qualità merceologica degli oli di oliva vergini come previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9 e successive modificazioni;

c-ter) incrementare i controlli nei pubblici esercizi che propongono gli oli di oliva vergini in confezioni, affinché vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 9 e successive modificazioni».

4.8

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«in particolare quelli le cui attività hanno subito danni a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali;».

4.9

TARQUINIO, Eva LONGO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) promuovere la formazione tecnico superiore degli operatori del settore con particolare riferimento alle produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto;».

4.10

TARQUINIO, Eva LONGO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) promuovere l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca».

4.11

TARQUINIO, Eva LONGO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) promuovere il ricambio generazionale attraverso apposite misure di incentivazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore;»

4.12

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. Nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo è dei piani olivicoli regionali, il piano degli interventi di cui al comma 1 mira all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali, in particolare la permacoltura, e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole.

1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è previsto il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell'olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare anche attraverso l'introduzione di uno specifico sistema di etichettatura, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia».

4.13

D'Alì

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Gli esercizi commerciali, prima di esporre il prodotto, hanno l'obbligo di verificare che l'indicazione d'origine riportata sul prodotto corrisponda alle indicazioni di cui al comma precedente.»

4.14

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS, CANDIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto», *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata per gli anni 2015, 2016 e 2017, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 5.**5.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi».

5.3

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso della *Xylella fastidiosa*, alle imprese agricole che abbiano eseguito le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.»

5.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 5 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle

giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.».

5.5

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.6

TARQUINIO, Eva LONGO, CANDIANI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo Sviluppo voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti variazioni:

2015: - 19.000.000;

2016: - 20.000.000»

5.28

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, CANDIANI

Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «350.000» e le parole: «due milioni» con le seguenti: «due milioni e cinquecento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2015 e a due milioni e cinquecento per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma /Fondi di ri-

serva e speciali/ della missione /Fondi da ripartire/ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2015-2017, nell'ambito del programma /Fondi di riserva e speciali/ della missione /Fondi da ripartire/ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.29

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Le imprese del settore della pesca, dell'acquacoltura e della pescaturismo».

5.30

TARQUINIO, Eva LONGO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo lo parola: «vegetali» aggiungere le parole: «nonché interventi per il sostegno del servizio fitosanitario nazionale».

5.31

TARQUINIO, Eva LONGO

Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

«3-ter. In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.32

TARQUINIO, Eva LONGO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Foggia, causato dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese agricole e del comparto turistico ricettivo che hanno subito danni dagli eventi calamitosi.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.33

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. In via straordinaria e in deroga alle disposizioni vigenti, i lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle imprese agricole danneggiate ai sensi del comma 1 dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, possono accedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai benefici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n.223.»

2) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter».

5.34

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. In via straordinaria e in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate ai sensi del comma 1 dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013».

5.35

TARQUINIO, Eva LONGO

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso il servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, predispone una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, sulla base dei monitoraggi effettivamente eseguiti in ogni regione, come previsto dal decreto ministeriale 26 settembre 2014, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «vegetali» aggiungere le seguenti: «nonché disposizioni per il servizio fitosanitario nazionale».

5.36

TARQUINIO, EVA LONGO

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali.»

5.37

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire il cofinanziamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante in attuazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio, del 19 gennaio 2009, è disposto un incremento della dotazione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, dello specifico capitolo nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione, per l'anno 2015, del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni per il cofinanziamento dei premi assicurativi.».

5.0.4

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente***«Art. 5-bis.***(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio, fitopatogeno xylella fastidiosa).*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

5.0.5

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)*

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.6

TARQUINIO, Eva LONGO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Piano straordinario per le imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatìa, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

5.0.7

TARQUINIO, Eva LONGO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano straordinario per le imprese danneggiate dall'alluvione del Gargano)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del Gargano e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti, sono stati danneggiati da infezioni della fitopatìa, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese r:imodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

5.0.9

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente***«Art. 5-bis.***(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, e in particolare per il Gargano. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

Art. 6.**6.1**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Sopprimere l'articolo.***6.2**

MARINELLO, CANDIANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 1° gennaio 2017».**Conseguentemente:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consulenti giuridici di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito con mo-*

dificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e successive modificazioni, sono soppressi, e il compenso del commissario ad acta di cui allo stesso articolo, è ridotto del 10 per cento.»;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* «Dall'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «Dalla data del 1° gennaio 2017».

6.3

CANDIANI

Al comma 1 sopprimere le parole: «del mezzogiorno».

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: «del mezzogiorno».

6.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al presente comma non devono derivare obblighi assunzionali per le amministrazioni interessate.»

6.5

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, CANDIANI

Sopprimere il comma 3-bis.

6.6

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, CANDIANI

Al comma 3-bis, ultimo rigo, sostituire la parola: «2015» *con la seguente:* «2016».

Art. 6-bis.**6-bis.1**

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

MARINELLO

Sopprimere l'articolo.

6-bis.3

GAETTI, FATTORI, CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-bis. – (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nella filiera cunicola). – 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e della formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e la sede della commissione unica nazionale per la filiera cunicola, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alla commissione unica nazionale partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, dei macellatori, del commercio e della distribuzione.

3. La commissione unica nazionale determina quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. La commissione unica nazionale ha sede presso una borsa merci, istituita ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuata secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e opera con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione della commissione unica nazionale di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categoria merceologica cunicola e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalla commissione unica nazionale stessa.

6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca della commissione unica nazionale da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alla commissione unica nazionale di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6-bis.5

GALIMBERTI

Sostituire, al comma 1 e ovunque ricorrano nell'articolo, le parole: «commissioni uniche nazionali», con le seguenti: «commissioni uniche regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6-bis.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1, sostituire le parole: «commissioni uniche nazionali» con le seguenti: «commissioni uniche regionali».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «commissioni uniche nazionali» con le seguenti: «commissioni uniche regionali».

6-bis.6

DONNO, GAETTI, FATTORI, CANDIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio, della distribuzione e della vendita».

6-bis.7

DONNO, GAETTI, FATTORI, CANDIANI

Al comma 2, dopo le parole: «secondo oggettivi criteri di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «anche territoriale».

6-bis.8

DONNO, GAETTI, FATTORI, CANDIANI

Al comma 2, dopo le parole: «delle associazioni professionali dei produttori agricoli,» inserire le seguenti: «degli allevatori,».

6-bis.9

GAETTI, FATTORI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la parola: «trasformazione,» inserire le seguenti: «dei macellatori,».

6-bis.10

GAETTI, FATTORI, CANDIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una borsa merci, istituita ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuata secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni».

6-bis.11

DONNO, GAETTI, FATTORI, CANDIANI

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «che esercita poteri di vigilanza in tale ambito».

6-bis.13

GAETTI, FATTORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Qualora la Cun non addiviene alla formazione del prezzo per mancanza di accordo tra le parti, il prezzo viene fissato da un collegio arbitrale nominato dalla CCIA, composto da esperti non direttamente coinvolti nelle transazioni commerciali e che deve comprendere rappresentanti di tutti i macelli siano essi privati, cooperativi o di filiera».

6-bis.0.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

''9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di fili era corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012 devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore

a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda sanitaria locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo'».

6-bis.0.9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Al fine di poter attuare le linee di ricerca per lo studio e il contenimento delle patologie e degli artropodi dannosi alla castanicoltura, è concesso in contributo straordinario, nel limite complessivo di 5.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca «CASTANEA» già proposto e valutato nell'ambito del Tavolo di filiera frutta in guscio sezione castagne, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante riduzione dello 0,3 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 177

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

155^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione per l'esame in sede referente il disegno di legge n. 1836 «Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse»; propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria**163^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SU UN LUTTO CHE HA COLPITO LA SENATRICE D'ADDA

Il presidente SACCONI, a nome della Commissione tutta, esprime profondo cordoglio per il grave lutto che ha colpito la senatrice D'Adda.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

La relatrice FAVERO (PD) illustra una proposta di parere, favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) esprime forte preoccupazione per la situazione nella quale versa il settore della solidarietà, nel quale,

come dimostrato anche dai fatti recenti, organizzazioni senza scrupoli hanno incrementato i rispettivi profitti, e paventa che la normativa in esame non abbia forza sufficiente ad evitare l'affarismo dilagante. I suoi timori riguardano anche la tempistica di esercizio della delega, che rischia di trascinare molto in là l'entrata in vigore dei decreti. Si tratta di pericoli che avrebbero potuto essere contrastati attraverso il semplice ascolto delle associazioni di settore, mentre quella in esame, più che una revisione del settore, rappresenta una sorta di controriforma.

Dissente il senatore LEPRI (PD), richiamando le considerazioni da lui svolte in qualità di relatore presso la Commissione di merito. Il testo del disegno di legge è sicuramente migliorabile, ma l'impianto si presenta a suo avviso convincente. L'articolato ha innanzitutto la condivisibile ambizione di ricondurre ad omogeneità leggi che si sono succedute nel tempo, dando luogo ad un corpo armonico, anche con riferimento alla disciplina civilistica, per molti versi obsoleta. Le attività di carattere solidaristico vengono infatti oggi perseguite da soggetti dalla natura giuridica differenziata, che agiscono in forma di cooperative sociali, di imprese sociali, di ONLUS e di associazioni di volontariato. Il provvedimento intende inoltre rafforzare la capacità innovativa dei soggetti imprenditoriali che fanno parte del Terzo settore; si tratta di un comparto che, al di là delle gravissime deviazioni che pur si sono verificate, ha dimostrato grande capacità e dinamismo e al quale occorre garantire un quadro legislativo e di incentivi ancora più forte. Si intende così mettere in campo misure anche di tipo nuovo, rendendo gli enti non necessariamente dipendenti dai finanziamenti pubblici, a cominciare dalla stabilizzazione del cinque per mille. Il provvedimento ha anche l'ambizione di ridurre i comportamenti opportunistici o addirittura delinquenziali, mettendo innanzitutto mano a una più ampia definizione del settore e riducendo la platea dei beneficiari delle norme applicative e della fiscalità di vantaggio.

Il presidente SACCONI concorda con tali considerazioni. Coglie comunque l'occasione per ribadire le proprie perplessità in ordine alla limitazione alla sola funzione consultiva del ruolo affidato alla Commissione lavoro, osservando che un'assegnazione in sede primaria avrebbe consentito lo svolgimento di una riflessione più ampia ed articolata e, proprio in ragione di una specifica sensibilità della Commissione medesima, avrebbe permesso un dialogo più ampio con i soggetti auditi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario BOBBA ringrazia per l'approfondito esame svolto e precisa al senatore Barozzino che il Governo intende rispettare pienamente i tempi della delega.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole illustrata dalla sena-

trice Favero, che è approvata. Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere contrario, illustrata dal senatore Puglia.

IN SEDE REFERENTE

(1769) Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché integrazioni alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il presidente SACCONI annuncia che è pervenuta dal Gruppo Movimento 5 Stelle una richiesta di differimento del termine di presentazione degli emendamenti, originariamente fissato per martedì 30 giugno, alle ore 10, alla stessa ora di giovedì 2 luglio e di non avere difficoltà ad accedervi.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1870**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento introduce misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal Terzo settore;

considerato che la materia relativa alle attività associative, di volontariato, di promozione sociale e di impresa sociale è disciplinata da una composita e frastagliata normativa che rende ormai necessaria una revisione del quadro normativo del settore;

apprezzato che all'articolo 4 vengono definite forme di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti, ispirate ai principi di democrazia ed eguaglianza, nonché ai principi di efficienza e di trasparenza della gestione degli enti stessi, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, disciplinando altresì limiti ed obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, ai dirigenti e agli associati;

osservato che all'articolo 5 è prevista la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale che deve essere armonizzata con le diverse normative vigenti in materia, valorizzando i principi di gratuità e democraticità, e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore;

valutato che all'articolo 6 sono previsti per le imprese sociali specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti, nonché una ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale;

giudicato positivamente il ruolo conferito all'articolo 7 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui vengono affidate funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore e delle imprese sociali, e di promozione di adeguate forme di autocontrollo degli enti stessi,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 3, si segnala l'esigenza di semplificare la formulazione della norma relativa al procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e alla disciplina del relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, in modo tale da assicurare il rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, mediante adeguate forme di pubblicità, ma prevedendo anche una disciplina relativa alla conservazione del patrimonio.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di introdurre una disciplina per le crisi di impresa per quegli enti che svolgono attività di impresa, analogamente a quanto previsto per le società dal Libro V del Codice Civile.

Con riferimento all'articolo 4, lettera *b*), si segnala che sono le «finalità», non tanto le «attività» a caratterizzare gli enti del Terzo settore, pertanto si rileva l'opportunità di valutare una formulazione più chiara della norma.

Con riferimento all'articolo 4, lettera *c*), si rileva che la formulazione della norma non tiene conto della peculiare forma giuridica delle fondazioni; pertanto si segnala l'opportunità di riformulare la norma in modo tale da assicurare un'adeguata considerazione della forma giuridica assunta dall'ente.

Con riferimento all'articolo 4, lettera *e*), dal momento che spesso l'attività di impresa coincide con l'attività istituzionale dell'ente, sarebbe opportuno prevedere un regime di contabilità teso ad evidenziare l'attività di impresa eventualmente esercitata.

Con riferimento all'articolo 4, lettera *m*), pur condividendo che le modalità di affidamento di servizi di interesse generale agli enti preposti siano improntate al rispetto di *standard* di qualità, obiettività, trasparenza e semplificazione, e che siano previsti criteri per la valutazione dei risultati ottenuti, si segnala la necessità che tale principio sia in coerenza con gli orientamenti UE in materia di affidamento di lavori pubblici.

Inoltre, si fa presente che un'attenzione particolare deve essere rivolta ai lavoratori delle organizzazioni del Terzo settore, soprattutto in caso di affidamenti pubblici, poiché si è assistito in questi anni ad una diffusione di contratti spesso contenenti condizioni altamente peggiorative per i lavoratori stessi. Si suggerisce pertanto di prevedere che a tali lavoratori siano applicati i CCNL siglati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con una soglia minima di rappresentatività stabilita negli accordi interconfederali e differenziata a seconda che si tratti di organizzazione sindacale singola o associata con altre.

All'articolo 5, comma 1, lettera *a*) si propone di introdurre, accanto alla valorizzazione dei «principi di gratuità, democraticità e partecipazione» e alle tutele dello *status* di volontario, previsioni normative che evitino l'utilizzo improprio di istituti, quali il rimborso spese, in accezioni di fatto non coerenti con tali principi.

All'articolo 5, comma 1, lettera *e*) si ritiene opportuna una riformulazione della norma in modo tale da garantire che i centri di servizio per il volontariato possano essere gestiti e non solo promossi dalle orga-

nizzazioni di volontariato in una logica sinergica, integrata e articolata territorialmente, con equo finanziamento in tutte le regioni, assicurando l'uniformità di regolamentazione sul territorio nazionale e il riconoscimento della loro funzione di promozione delle attività del volontariato quale finalità specifica del loro mandato, a valere per tutti i soggetti del Terzo settore.

All'articolo 9, lettera *f*), che contiene misure a sostegno di funzioni specifiche delle imprese sociali, sarebbe infine opportuno prevedere azioni positive per favorire l'ingresso nelle imprese stesse di lavoratori svantaggiati, che svolgano funzioni a basso contenuto professionale e a bassa tutela, principalmente nell'area dell'assistenza familiare, riducendo il loro impiego a titolo individuale o attraverso prestazioni di lavoro in somministrazione.

Con riferimento al punto 2 della medesima lettera, si segnala l'importanza che la delega non precluda la possibilità per le imprese sociali di essere destinatarie di agevolazioni fiscali. Pertanto si invita a valutare una riformulazione della norma che tenga conto del carattere non concorrenziale dei mercati in cui queste imprese operano a causa di controparte pubblica, di regimi di accreditamento o di altre ragioni simili e delle conseguenti difficoltà finanziarie in cui spesso versano.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PUGLIA, PAGLINI E CATALFO SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1870**

L'11^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (AS 1870)

premessi che:

sotto il profilo generale si rileva una sostanziale indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi di delega legislativa recati dal testo, oltre ad una notevole vaghezza degli ambiti oggettivi della delega medesima;

considerato che:

particolari elementi di criticità emergono *in primis* all'articolo 7, laddove viene previsto che le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo vengano affidate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ferma restando la assoluta necessità di promuovere monitoraggio e controlli, pare poco probabile che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adempiere nel migliore dei modi a tali incombenze, stante la carenza di strutture e risorse; pare evidente che le dette funzioni, se esercitate in maniera capillare, comportino una mole di lavoro enorme che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può essere in grado di sostenere soprattutto se, come espressamente richiesto dai sottoscrittori del presente parere, tra tali funzioni dovrà essere fatto rientrare un forte potenziamento dell'attività ispettiva e sanzionatoria in capo al Ministero;

secondo i dati del rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel corso dell'anno 2014, la Direzione generale per l'attività ispettiva ha effettuato una specifica vigilanza nel settore delle cooperative sociali;

come previsto nel Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2014, le ispezioni sono state mirate alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori, soprattutto con riferimento alle cosiddette cooperative spurie che – non aderendo alle centrali cooperative, organizzazioni nazionali aventi tra i fini istituzionali quello di vigilare sull'attività degli enti cooperativi associati – non vengono sottoposte ad alcuna forma di monitoraggio e controllo relativamente ai bilanci, al rispetto dell'attività indicata nello statuto e, naturalmente, della normativa lavoristica, previdenziale, fiscale e contrattuale;

l'azione di vigilanza in questione è risultata perciò finalizzata principalmente a contrastare le forme di elusione degli obblighi di legge e contrattuali. Dai dati comunicati dagli Uffici territoriali è emerso in particolare che, su un totale di 3.905 cooperative ispezionate, come detto in massima parte non aderenti alle Organizzazioni comparativamente più rappresentative, sono state rilevate 1.907 cooperative irregolari; è emerso, inoltre, un numero di lavoratori irregolari pari a 13.194, di cui 1.140 totalmente in nero;

se l'articolo 7, comma 1, del testo in esame prevede l'affidamento delle funzioni di monitoraggio, di vigilanza e controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di evitare che l'assegnazione di tali competenze non rimanga vaga né strutturalmente lacunosa, sarebbe stato opportuno, oltre che specificare l'esercizio di una forte attività ispettiva ed eventualmente sanzionatoria, individuare l'esatto numero, in termini di personale, di risorse destinabili a tali tipi di incombenze così come individuati all'articolo 7, oltre che l'esatto numero di risorse, in termini di personale, destinabili per ciascuna delle funzioni (vigilanza, monitoraggio e controllo) attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

secondo i sottoscrittori del presente parere, tale mole di controlli richiede la creazione di una Agenzia o Autorità indipendente, con componenti di nomina non politica, che in collaborazione con ANAC, Cortei dei conti e Agenzia delle entrate, in stretta collaborazione con comuni e regioni, possa svolgere funzioni complesse e articolate quali quelle da effettivamente sostenere;

peraltro, la previsione di un'*authority* specifica del Terzo settore non avrebbe comportato un mero riparto delle attribuzioni amministrative tratteggiate dalla riforma, bensì la condizione sostanziale per riconoscere all'ente:

a) maggiori poteri autoritativi (propulsivi, di *moral suasion*, di controllo, di carattere ispettivo e sanzionatorio, di valutazione dell'impatto sociale, di regolamentazione normativa);

b) una maggiore indipendenza rispetto al potere politico (ed esecutivo, in particolare);

c) una maggiore capacità di coordinamento delle diverse funzioni amministrative attribuite ad altre Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Agenzie, Regioni, Enti locali, Camere di commercio, e via dicendo);

considerato inoltre che:

non minori perplessità suscita il contenuto dell'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, che prevede la remunerazione del capitale sociale e, sebbene con limiti prefissati che la Camera dei deputati ha tentato di definire ulteriormente rispetto al testo originario, ammette la ripartizione degli utili, così esponendo il Terzo settore al fondato rischio di ricadere in contingenze distorsive del mercato con inevitabili ricadute sul mercato del lavoro ed in maniera specifica sul piano dei diritti dei lavoratori;

di fatto, come peraltro rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affiora l'incongruità di una norma che consente ad una impresa, solo perché qualificata come sociale, di ripartire gli utili e al contempo godere di vantaggi fiscali previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento assume, dunque, sul punto, caratteristiche di contraddittorietà, a mente del fatto che, esso da un lato apre al mercato, dall'altro tende a rafforzare l'ingresso nel settore di personale pressoché «volontario»: il rischio è quello di incentivare una occupazione con bassi ed incerti salari (anche con utilizzo di lavoro gratuito e volontario) in contesti organizzativi che vengono, di fatto, aperti alla concorrenza;

il superamento, nel Terzo settore, della questione del divieto «formale» di distribuzione di utili (*no profit* appunto) accompagnata dall'esaltazione dell'elemento solidaristico e volontaristico, crea unicamente la base materiale per lo sviluppo commerciale e lucroso del settore, tuttavia derogando ai vincoli esistenti, immettendo forti alterazioni nel mercato del lavoro e della concorrenza tra imprese; non sfugga altresì che trattasi di un settore che, secondo gli ultimi dati ISTAT può contare sulla carta su 4,7 milioni di volontari, 681 mila dipendenti ai quali si sommano 270 mila lavoratori esterni, 5 mila lavoratori temporanei, 19 mila lavoratori distaccati dalle pubbliche amministrazioni, 40 mila religiosi e 19 mila giovani impegnati nell'attuale servizio civile;

è nei settori della cooperazione sociale che, peraltro, già si sono potuti vedere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro con le previsioni di deroghe aziendali e territoriali, ben prima delle più recenti normative ed accordi interconfederali: una realtà che, in virtù della «condivisa» missione sociale, ha anticipato sperimentandole diverse modalità di precarietà e di flessibilità che oggi ritroviamo estese agli altri settori;

non sono da trascurare, inoltre, gli intrecci di interessi che potenzialmente possono ulteriormente crearsi intorno al contenuto della riforma. Non possono infatti sottacersi gli eventi giudiziari degli ultimi tempi che hanno coinvolto il mondo cooperativo e l'immenso arcipelago *no profit* di varia matrice, un vero blocco di interessi ramificato nella società che riceve, per molti versi, con la presente riforma, un ruolo rafforzato se non dominante, ancorché nessuna previsione sia stata disposta per contrastarla, anche alla luce del fatto che laddove emergano – come di fatto sono emerse – nelle cronache giudiziarie degli ultimi mesi sacche di corruzione, esse hanno, conseguenzialmente, prodotto fenomeni di precarietà regolata e «concertata» o irregolare e «sommersa» che avrebbero dovuto suggerire la necessità di urgenti interventi di natura correttiva alla normativa vigente, di cui non v'è traccia nel testo sottoposto all'esame della Commissione,

esprime parere contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

246^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla salute, Vito De Filippo, in merito all'esecuzione della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

La PRESIDENTE, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto all'ospite, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il sottosegretario DE FILIPPO, svolte alcune considerazioni preliminari in merito all'attuazione della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), riferisce partitamente sui vari aspetti delle attività esecutive in corso di svolgimento.

Quanto all'operato dell'Organismo di Coordinamento del processo di superamento degli OPG, previsto dalla legge n. 81 del 30 maggio 2014, e istituito con decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2014, fa presente che esso si è insediato il 2 ottobre 2014 e si è riunito presso il Ministero della salute nelle date del 29 ottobre e 9 dicembre 2014, quindi con cadenza settimanale nelle date del 15, 22 e 28 gennaio, 5, 12, 19 e 26 febbraio, 5 marzo, 12, 19 e 26 marzo 2015. Le successive riunioni si sono svolte nei giorni 23 aprile, 7 maggio, 3 e 18 giugno. Precisa che il dibattito in seno all'organismo non è mai stato rituale, ma caratterizzato dalla grande attitudine di tutti i componenti a mantenersi su una linea produttiva, in sintonia con la nuova legislazione.

Soggiunge che, negli ultimi due mesi, è divenuta componente dell'Organismo una rappresentanza nazionale della Magistratura di Sorveglianza, più volte udita nei mesi precedenti: essa è composta dai cinque presidenti dei tribunali di Sorveglianza delle Province sede di OPG, che rappresentano l'insieme di tutti i loro colleghi.

Fa altresì presente che alle riunioni dell'Organismo hanno sempre partecipato i dirigenti del Ministero della giustizia, in particolare dell'Ufficio di Gabinetto e del DAP, che hanno assicurato la massima collaborazione per il conseguimento dell'obiettivo fissato dal legislatore.

Ritiene che l'Organismo rappresenti il necessario luogo di confronto tra i rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, che provano a far fronte alle pressioni e agli stimoli che provengono dal Parlamento, dai cittadini e in generale dalla società civile per il superamento di una fase storica desueta e, a tratti, non civile.

Riferisce che i rappresentanti presenti ai lavori dell'Organismo hanno condiviso questa visione nel corso dei mesi, animando e facendo progredire i lavori dell'Organismo stesso, con un'azione caratterizzata dalla massima attenzione al benessere fisico e psichico delle persone ricoverate. Sono stati invitati alle riunioni dell'Organismo, in successive riunioni, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti in conto capitale, necessari alle Regioni per la realizzazione delle strutture e dei finanziamenti di parte corrente per gli aspetti gestionali. Sono inoltre intervenuti rappresentanti del Ministero dell'interno, amministrazione responsabile, tramite le prefetture, del coordinamento della sorveglianza e sicurezza perimetrale delle Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS).

Ciò posto, osserva che la prospettiva della legge n. 81 del 2014, non sembra ancora oggi di facile attuazione: appare necessaria in primo luogo una maturazione delle diverse istituzioni coinvolte in un campo delicatissimo, che richiede il bilanciamento di diritti essenziali di alcuni cittadini in situazione di infermità anche grave e la tutela della sicurezza collettiva.

Ritiene che chi ha voluto in questi mesi fare opera di allarmismo ha determinato un indebito slittamento tra i due fuochi su un'ellisse che abbraccia, nell'intento del legislatore e prima ancora nel quadro delle garanzie costituzionali, due prospettive: la sicurezza dei cittadini e il benessere dei pazienti psichiatrici.

Al riguardo, dopo anni di discussione, da ultimo nel dibattito parlamentare precedente l'approvazione della legge n. 81 del 2014, rileva che è stato segnato un ultimo e definitivo passaggio: dalla gestione penitenziaria a quella sanitaria degli internati, che divengono pazienti, ciò che pone l'Italia in una posizione all'avanguardia.

Dichiara di comprendere le legittime resistenze da chi proviene da culture diverse da quella incentrata sulla persona e sul garantismo, ma anche nei conflitti più aspri ritiene che debbano essere tutelati i diritti dei cittadini, e auspica che questa tutela ottenga il suo coronamento con una riforma efficace del codice penale, che rinnovi il linguaggio giuridico

alla luce dei progressi scientifici e filosofici intervenuti negli ultimi settanta anni.

Osserva che la legge n. 81 del 2014, è parte di una più ampia transizione culturale, che richiederà anni per essere condivisa.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 1 della legge in questione spiega chiaramente come l'ingresso in una REMS debba essere sempre e comunque considerato come l'ultima *ratio*: reputa urgente, a tale riguardo, prendere delle iniziative di concerto con la Magistratura inquirente: la Magistratura di Sorveglianza nel corso delle riunioni dell'Organismo si è detta disponibile a favorire una tale interlocuzione finalizzata all'adozione delle misure alternative prescritte dalla legge n. 81 del 2014.

Fa poi rilevare che le REMS sin qui attivate non hanno sufficiente capacità ricettiva per accogliere i pazienti che devono essere trasferiti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari verso le nuove strutture previste dalla legge, né sono in grado di accogliere i pazienti provenienti dalla libertà nei confronti dei quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto l'applicazione della misura di sicurezza detentiva: a seguito di comunicazioni del DAP, è emerso che le REMS di Pisticci (Basilicata), di Pontecorvo (Lazio per le donne internate), di Bologna e Parma (Emilia Romagna) hanno raggiunto la capienza massima. Inoltre, le REMS provvisorie di Castiglione delle Stiviere, che dovrebbero accogliere i pazienti residenti nella regione Lombardia e i pazienti residenti nella regione Liguria, accolgono ora pazienti residenti in altre Regioni, che non hanno ancora attivato nel loro territorio alcuna REMS. Peraltro, per i pazienti residenti nella regione Liguria i 10 posti letto, previsti dalla apposita Convenzione stipulata con la regione Lombardia, sono insufficienti per accogliere tutti i ricoverati, ancora ospitati negli OPG di Montelupo Fiorentino e di Napoli «Secondigliano» Reparto Verde.

Segnala che, alla data del 19 maggio 2015, si registra presso le strutture di Castiglione delle Stiviere una presenza pari a 230 pazienti (187 uomini e 43 donne), dei quali 140 residenti nelle regioni Lombardia e Liguria e 19 senza fissa dimora; i restanti 71 pazienti (54 uomini e 17 donne) sono residenti nelle regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte (43 uomini e 2 donne), Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Riferisce che il Ministero della giustizia si è più volte pronunciato nel senso di un incremento nella programmazione dei posti per le REMS sui vari territori regionali. Se i dati relativi ai nuovi ingressi si dovessero confermare e si dovesse confermare stabilmente l'incremento delle persone destinatarie di misure di sicurezza – soggiunge – sarà necessario aggiornare la programmazione delle REMS: questo per garantire gli *standard* essenziali di benessere e limitare al massimo gli spostamenti da una Regione all'altra, nel rispetto del principio di prossimità alle famiglie del luogo di cura e custodia.

Fa presente che, alla data del 22 giugno 2015, gli internati presenti nei sei OPG del territorio nazionale risultano 341: molto è stato quindi fatto, se si pensa che tre anni fa gli internati erano circa duemila.

Tuttavia, considerata la mancata apertura delle strutture provvisorie in diverse Regioni, segnala che il DAP è stato costretto a realizzare assegnazioni temporanee fuori bacino di pazienti nell'ambito più prossimo e nelle Regioni più disponibili, quali la Lombardia e l'Emilia Romagna, per poi trasferirli di nuovo nella Regione di residenza. Questo *iter* ha provocato delle difficoltà e ripercussioni sulla sicurezza delle strutture esistenti, in particolare per la Lombardia, che non potrà più accettare alcun paziente fuori bacino, avendo già la struttura di Castiglione superato di molto la propria capienza. Ritiene che tale prassi debba essere quanto prima interrotta, per tutelare il benessere delle persone, che sarebbe gravemente compromesso da questi continui spostamenti: non è solo questione di *budget*, di cui pure ampiamente si discute, ma di garantire la riabilitazione e il reinserimento come opzione privilegiata, ove possibile.

Alla luce dei dati sullo stato di realizzazione delle REMS nelle singole Regioni, di cui fornisce un quadro analitico, auspica un accresciuto impegno delle amministrazioni regionali affinché sia garantita una maggiore corrispondenza tra quanto si deve realizzare e quanto è stato dichiarato e verbalizzato nelle numerose riunioni dell'Organismo di coordinamento.

Osserva che tali dichiarazioni, unitamente alla trasmissione ufficiale delle REMS disponibili alle Corti di Appello effettuata dal DAP il 15 marzo (inclusa come secondo allegato della terza relazione rassegnata al Parlamento), hanno valore ufficiale e vincolante per le singole amministrazioni e per i loro rappresentanti, come è stato più volte rilevato anche dai rappresentanti della Magistratura.

Ribadisce che il Governo è intenzionato a procedere in tutti i modi consentiti dalla legge per sopperire all'operato delle Regioni e delle amministrazioni che non rispetteranno gli adempimenti connessi alla realizzazione delle REMS individuate sul territorio di competenza.

Reputa doveroso precisare che l'attuazione piena del percorso di dimissione si accompagna all'impegno, da parte di Regioni e Ministeri coinvolti, per la salvaguardia del benessere psicofisico delle persone internate. Al riguardo vi è piena intesa tra Regioni e Ministeri in merito ai trasferimenti delle persone internate in OPG e alla loro accoglienza nelle nuove REMS che, proprio per evitare traumi e contenere al massimo i possibili disagi per persone dal fragile equilibrio psicofisico, avverranno gradualmente e saranno accompagnati dalla massima attenzione al monitoraggio delle condizioni cliniche.

Fa infine presente che, alla luce dei positivi risultati raggiunti attraverso il costante e proficuo lavoro condotto in questi mesi, l'Organismo di coordinamento, all'unanimità, ha proposto di adottare, su base territoriale, un analogo modello di amministrazione compartecipata: si tratta di costituire, in ciascun ambito regionale, un Organismo interistituzionale composto dai rappresentanti delle diverse amministrazioni interessate, con la partecipazione della Prefettura, dell'amministrazione sanitaria, della Magistratura di Sorveglianza, con la funzione di coordinare e monitorare il

compiuto svolgimento delle attività connesse all'avvio delle nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*), ringraziato il Sottosegretario per l'apprezzabile relazione, chiede quali iniziative intenda assumere il Governo per stimolare la creazione degli organismi di coordinamento di livello regionale. Domanda, inoltre, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Regioni per l'implementazione del processo di superamento degli OPG.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per la puntualità della relazione appena svolta, chiede di poter disporre di un quadro analitico delle erogazioni alle Regioni, sia in conto capitale che relative alla parte corrente, in relazione alle attività esecutive della normativa per il superamento degli OPG. Domanda, inoltre, se il Governo intenda, oltre che favorire la creazione di organismi di coordinamento di livello regionale, dare avvio alle procedure di commissariamento o comunque adottare altre misure per accompagnare le attività esecutive delle Regioni più in ritardo. Chiede, infine, informazioni più dettagliate sull'attuazione delle misure per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale e in tema di monitoraggio delle condizioni delle persone dimesse dagli OPG.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), nell'associarsi alle espressioni di elogio per il Sottosegretario, chiede ulteriori informazioni sulle persone ancora ristrette all'interno dell'OPG di Castiglione delle Stiviere. Fa propria la richiesta di approfondimenti sulle problematiche gestionali della psichiatria territoriale ed esprime il convincimento che, ricorrendone i presupposti, si debba procedere con il commissariamento delle Regioni inadempienti (tra le quali è, in base alle informazioni fornite, annoverabile la regione Veneto).

La senatrice MATURANI (*PD*), ringraziato a sua volta il Sottosegretario, rimarca la necessità di svolgere approfondimenti sulla condizione di sofferenza in cui versano i servizi psichiatrici territoriali.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) osserva preliminarmente che dalla esaustiva relazione svolta dal Sottosegretario emerge l'impegno del Governo, pur tra molte difficoltà, per il superamento degli OPG. Fa presente che, da esponenti delle professioni sanitarie impegnate all'interno delle REMS, giungono segnalazioni in merito a un'utilizzazione talora impropria degli infermieri, per finalità di tipo custodiale: auspica, in proposito, che il Governo fornisca chiarimenti ed emani, ove necessario, una apposita direttiva.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), dopo essersi unita alle espressioni di ringraziamento per il Sottosegretario, rileva che l'impegno profuso dal Governo non sempre trova riscontro nelle amministrazioni regionali. Ritiene condivisibili le richieste di maggiore attenzione per la riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, così come apprezzabile è, a suo avviso, l'intenzione di creare organismi di coordinamento di livello regionale. Conclude auspicando che il processo di superamento degli OPG sia completato con una opportuna revisione dell'impianto, ormai datato, del codice penale.

La senatrice PADUA (*PD*) plaude alla relazione svolta dal Sottosegretario, notando come da essa risulti confermata la disomogeneità tra le diverse Regioni nell'eseguire, per quanto di propria competenza, gli adempimenti necessari alla presa in carico delle persone più fragili. Ritenendo cruciale il tema della psichiatria territoriale, auspica in proposito lo svolgimento di approfondimenti, anche attraverso l'avvio di apposite procedure informative.

La PRESIDENTE fa rilevare che la proposta testé avanzata potrà formare oggetto di esame in sede di Ufficio di Presidenza.

La senatrice SIMEONI (*Misto*), ringraziato a sua volta il Sottosegretario, chiede lumi in merito al personale sanitario da adibire alla REMS di Pontecorvo, auspicando il tempestivo completamento delle assunzioni e l'espletamento di un adeguato percorso formativo. Domanda, inoltre, un approfondimento sulla situazione del servizio psichiatrico ospedaliero della città di Latina, che le risulta versare in una condizione di criticità.

Stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione alla giornata di domani, onde assicurare al Sottosegretario un tempo congruo per la replica.

La Commissione conviene.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**247^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle parti del testo rientranti nella competenza della Commissione.

L'articolo 16 concerne l'ambito di applicazione della disciplina di cui al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la quale stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. L'articolo è inerente alla procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL, avviata dalla Commissione europea nel marzo 2014.

La novella ridefinisce i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina individuati dalla lettera *g-bis*) dell'articolo 88, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 81, e successive modificazioni.

La nuova formulazione esclude i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (secondo la nozione di questi ultimi lavori posta dall'allegato X del citato decreto legislativo n. 81, e successive modificazioni).

La formulazione vigente esclude, invece, i lavori inerenti ai suddetti impianti, strutture e reti, nonché i piccoli lavori (la cui durata presunta non sia superiore a dieci uomini-giorno) intesi alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, a condizione che non vi sia esposizione di lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI dello stesso decreto legislativo n. 81, e successive modificazioni – allegato che reca l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La novella in esame è identica all'ipotesi normativa già presentata dal Governo alla Commissione europea con la risposta dell'8 maggio 2014, ipotesi che la Commissione ha ritenuto idonea a superare i rilievi, concernenti l'esatto recepimento dell'ambito di applicazione delle norme europee sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Si ricorda che, a tali fini, per cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, si intende qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di genio civile.

L'articolo 17 è inteso a completare il recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, «recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE». In merito, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia, nel novembre 2014, con lettera di messa in mora, la procedura di infrazione n. 2014/0515.

L'articolo in questione reca due novelle (commi 1 e 2), relative, rispettivamente, alla nozione di armatore ed ai lavori vietati ai minori (la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge in esame osserva che l'ordinamento interno in materia risulta, per ogni ulteriore aspetto, già conforme alla citata direttiva 2009/13/CE).

La novella di cui al comma 1 modifica la nozione di armatore, posta ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi (che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima). Con la novella si specifica che le figure del gestore, dell'agente o del noleggiatore a scafo nudo (che abbiano rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave) rientrano nella nozione di armatore anche qualora altri organismi o persone adempiano alcuni dei compiti e degli obblighi dell'armatore.

La novella di cui al comma 2, lettera *a*), definisce la procedura per l'individuazione delle attività lavorative – da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca – per le quali venga vietato il ricorso a lavoratori minorenni. La nuova previsione è intesa a recepire la novella posta dall'articolo 2, primo comma, numero 3), della citata direttiva 2009/13/CE, che demanda l'individuazione di tali attività lavorative marittime alle «disposizioni legislative o regolamentari nazionali» o alle determinazioni dell'autorità competente, «previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti».

Secondo la riformulazione operata dalla Camera dei deputati, tale procedura si articola in una prima fase di ricognizione, intesa ad accertare la sussistenza, nel settore in oggetto, di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minorenni e, sulla base di tali risultanze, nella successiva emanazione di un decreto ministeriale che fissi i divieti. Si prevede altresì (in base ad una norma aggiunta dalla Camera dei deputati) un'integrazione di questi ultimi, qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi pro-

duttivi comportamenti (nel settore in esame) l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minorenni.

La novella di cui alla successiva lettera *b*) del comma 2 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque adibisca soggetti minorenni ai lavori vietati in base alle determinazioni ministeriali summenzionate; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 516 e 2.582 euro.

L'articolo 19 è inteso al recepimento della direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina, di cui alla direttiva 64/432/CEE.

La novella di cui alla direttiva 2014/64/UE reca norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica.

La novella di cui all'articolo 19 recepisce tali norme di coordinamento (con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell'Anagrafe nazionale bovina).

L'articolo 20 – inserito dalla Camera dei deputati – disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio.

Il comma 1 dell'articolo in esame, ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-*quater* della novellata direttiva 2001/18/CE, prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, un «adeguamento dell'ambito geografico» delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015: oltre alle domande presentate ai sensi della citata direttiva 2001/18/CE, si tratta delle autorizzazioni concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003. L'adeguamento dell'ambito geografico è finalizzato a ottenere che tutto il territorio dello Stato o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di OGM.

In base al comma 2, qualora il notificante o richiedente, ai sensi dell'articolo 26-*quater*, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE novellata, confermi l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto ministeriale possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati.

Ai sensi del comma 3, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione testé introdotti, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

In base al comma 4 restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Il comma 5 reca alcune novelle di coordinamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, apprezze le circostanze, propone di rinviare l'inizio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.

(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MATTESINI (PD) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, considerato il legame sussistente tra la protezione della biodiversità e la tutela della salute, legame riconosciuto anche dalla letteratura scientifica internazionale. Sottolinea, in particolare, che le misure introdotte dal testo consentiranno di contrastare la perdita di biodiversità e la correlata standardizzazione del mercato delle sementi, in conformità alle previsioni degli strumenti internazionali che regolano la materia.

Ciò posto, osserva che nell'articolo 8, che istituisce il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, occorrerebbe inserire la

previsione di un coinvolgimento del Ministero della salute. Analogamente, nell'ambito dell'articolo 13, sarebbe a suo avviso opportuno prevedere un ruolo delle aziende sanitarie locali nell'ambito delle istituende «Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare».

La senatrice GRANAIOLA (PD), nell'associarsi alle espressioni di apprezzamento per il disegno di legge in esame, auspica che, nell'ambito dell'articolo 15, le iniziative di sensibilizzazione sui prodotti agroalimentari e sulle risorse locali siano configurate come doverose da parte delle Regioni, anziché come meramente facoltative. Riterrebbe auspicabile, a tale riguardo, che detti argomenti fossero fatti rientrare nell'ambito dei programmi curriculari.

In relazione all'articolo 10, che istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, formula l'auspicio di un incremento della dotazione finanziaria.

Quanto all'articolo 6, che al comma 1 prevede l'individuazione di soggetti «di comprovata esperienza» per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali, osserva che sarebbe opportuno adottare una formulazione più precisa.

La senatrice MATURANI (PD) sottolinea l'importanza, anche sul piano culturale, del disegno di legge in esame, che opportunamente riconosce agli agricoltori il ruolo di custodi della biodiversità, e pone le premesse per la riproduzione delle sementi antiche e per un riavvicinamento dei giovani all'agricoltura.

La senatrice SIMEONI (Misto) condivide l'opportunità di favorire il riavvicinamento dei giovani all'agricoltura e, a tale riguardo, auspica che il disegno di legge in esame possa rappresentare l'occasione per contrastare gli effetti pregiudizievoli della cementificazione.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) esprime il convincimento che sia necessario tutelare l'agricoltura tradizionale, la quale è divenuta insostenibile da un punto di vista economico: ciò porta a forme di monocoltura e all'abbandono delle tecniche di rotazione. Pertanto, è a suo avviso apprezzabile che il disegno di legge in esame si prefigga l'obiettivo di non disperdere le tradizioni agricole, riconoscendo agli operatori del settore un ruolo importante nella tutela ambientale. Riguardo all'utilizzo del Fondo per la tutela della biodiversità agraria ed alimentare, di cui all'articolo 10, si domanda se sia congruo prevedere la sua destinazione alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che abbiano subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati: ciò in quanto dette forme di contaminazione sono allo stato rese impossibili dai divieti di coltivazione vigenti in Italia.

La senatrice SILVESTRO (PD) si associa alle manifestazioni di apprezzamento per i contenuti e le finalità del disegno di legge in esame.

Sottolinea in maniera particolare l'importanza di tutelare le coltivazioni autoctone del Paese, in aderenza ad un convincimento sempre più diffuso tra i cittadini.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) condivide le finalità di tutela delle specie autoctone, sottese al disegno di legge in esame, e sottolinea, come tema correlato, quello del contrasto alle coltivazioni OGM. Osserva che un settore meritevole di sviluppo potrebbe essere quello della coltivazione di piante da destinare alla realizzazione di prodotti fitoterapici, dal momento che attualmente le materie prime per tale settore sono tutte importate dall'Estero.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*), in sede di replica, dichiara di condividere le indicazioni, scaturite dal dibattito, circa la necessità di tutelare la biodiversità, tema, quest'ultimo, sul quale ricorda essersi recentemente soffermato lo stesso Pontefice.

Quanto alle considerazioni puntuali sul testo, si dichiara disponibile ad accogliere, sotto forma di osservazioni, quelle formulate dalla senatrice Mattesini, dalla senatrice Granaiola, dal senatore Zuffada e dal senatore Romani, pur notando, a tale ultimo riguardo, che nella produzione di fitoterapici possono essere utilizzate anche piante spontanee.

In aggiunta, fa presente che nello schema di parere favorevole che si riserva di redigere saranno inserite anche osservazioni concernenti: la necessità di fare riferimento, sia nel titolo che nell'articolato, alla biodiversità «di interesse alimentare e agrario» e non alla biodiversità «agraria e alimentare»; la correlata necessità di sostituire l'espressione «risorse genetiche» con l'espressione «risorse genetiche di interesse alimentare e agrario»; l'opportunità di prevedere un ruolo dei Ministeri dell'ambiente e della salute nell'attività di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario; la necessità di fare generico riferimento, nell'articolo 10, all'inquinamento genetico e non solo all'inquinamento derivante da organismi geneticamente modificati; l'opportunità di non far coincidere la giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare con la giornata mondiale per la biodiversità (come avverrebbe in base all'articolo 14 del testo).

La senatrice DIRINDIN (*PD*) fa incidentalmente rilevare, in riferimento alla considerazione del senatore Zuffada che la relatrice ha dichiarato di condividere, che l'articolo 10 prevede in realtà diversi possibili utilizzi del Fondo per la tutela della biodiversità.

La PRESIDENTE avverte che nella seduta antimeridiana di domani avranno luogo l'illustrazione e la votazione della proposta di parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

154^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente DI BIAGIO dà conto della presentazione dei subemendamenti all'emendamento 22.0.1 (testo 3), pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il presidente DI BIAGIO dà conto del numero degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato, invitando i senatori ad illustrarli.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra le proposte emendative a propria firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 3.8, 4.2, 5.3, 8.0.1, 11.0.1, 14.9, 14.0.1, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.0.3.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa presente che gli emendamenti del suo Gruppo sono ispirati al principio secondo il quale l'ISPRA deve essere una struttura tecnico-scientifica, controllata dal Ministero dell'ambiente, ma autonoma e terza rispetto ad esso con funzioni consultive che non prevedano il rilascio di provvedimenti amministrativi.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) illustra le proposte emendative a propria firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 4.1 e 6.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

Il presidente DI BIAGIO propone di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare assegnato sugli esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «*Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti*» e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676**

Art. 22.

22.0.1 testo 3/1

ARRIGONI

Sostituire le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» ovunque ricorrano con le seguenti: «del presente decreto».

22.0.1 testo 3/2

BIGNAMI, DE PETRIS

Apportare all'emendamento le seguenti modificazioni nel capoverso Art. 306-bis:

- 1) Al comma 2, sopprimere la lettera c);*
 - 2) Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «qualora all'impossibilità» fino alla fine del periodo;*
 - 3) Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi».*
-

22.0.1 testo 3/3

DI BIAGIO

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione delle misure di riparazione in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla Parte sesta del presente decreto;».

22.0.1 testo 3/4

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso 306-bis, al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatrici e risarcitorie.».

22.0.1 testo 3/5

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso 306-bis, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione».

22.0.1 testo 3/6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «306-bis,» dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a Regioni, Province e Comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2-ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato.»

22.0.1 testo 3/7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «306-bis,» al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni».

Conseguentemente:

al comma 4 dopo la parola: «ricevibile» aggiungere le seguenti parole: «a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura,»;

al comma 6 le parole da: «sul quale è acquisito» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 7 sono soppresse le parole: «acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse».

22.0.1 testo 3/8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «306-bis,» al comma 7, dopo le parole: «lo schema di transazione» sono aggiunte le seguenti: «non novativo».

22.0.1 testo 3/9

ARRIGONI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. L'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».

22.0.1 testo 3/10

BIGNAMI, DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'adozione della proposta di transazione con il decreto di cui al comma 7 non estingue i procedimenti avviati ai sensi degli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, 452-sexies del Codice penale».

22.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis.

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione:

- a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
- d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
- e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
- g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiaro ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisionale, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponde uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere del-

l'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1458**

Art. 1.

1.1

PICCOLI

Al comma 1, dopo la parola: «omogeneità» aggiungere la seguente: «, efficienza».

1.2

ARRIGONI

Sostituire le parole: «Sistema nazionale» ovunque ricorrano con le seguenti: «Sistema federale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» con le seguenti: «Sistema Federale a rete delle Agenzie Ambientali».

1.3

PICCOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"» con le seguenti: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"».

1.4

PICCOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui al comma 1 riguardanti il Sistema nazionale e la prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, Ispra tiene conto, per una ottimizzazione delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, di quanto prodotto dall'Istituto superiore di sanità (ISS) in materia di prevenzione sanitaria a di tutela della salute pubblica.».

1.5

PICCOLI

Sopprimere il comma 2.

1.51

PICCOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e qualità dell'ambiente e di tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.».

1.52

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 2 sostituire le parole: «dello sviluppo sostenibile» con le seguenti: «sostenibilità ecologica».

1.53

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 2, anteporre alla parola: «riduzione» la seguente: «decisiva».

1.6

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2 dopo le parole: «risorse naturali», aggiungere le seguenti: «, dei beni comuni e inalienabili quali acqua, aria e suolo».

Art. 2.**2.1**

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» inserire le seguenti: «che assume la denominazione di "Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale" ai sensi dell'articolo 4,».

2.2

LUCIDI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61» sono aggiunte le seguenti: «dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri e dal Magistrato per le acque».

2.3

LUCIDI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «la qualità» sono aggiunte le seguenti: «e quantità».

2.4

LUCIDI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «delle matrici ambientali» aggiungere, in fine, le seguenti: «che caratterizzano uno o più ecosistemi».

2.5

SERRA, NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «matrici ambientali» aggiungere le seguenti: «che caratterizzano gli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e montani».

2.6

LUCIDI

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «sull'ambiente» con le seguenti: «sullo stato dell'ambiente».

2.7

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1 lettera c) dopo la parola: «emissioni» aggiungere le seguenti: «di sostanze o energie».

2.8

LUCIDI, MORONESE

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «consumo di risorse naturali» aggiungere, in fine, le seguenti: «, le emissioni o sottrazioni di energia, le emissioni sonore e le perturbazioni del paesaggio naturale».

2.9

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) "impatti": gli effetti sull'ambiente determinati dalle pressioni alteranti le qualità delle matrici ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente».

2.10

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "impatti": gli effetti sullo stato dell'ambiente determinati dalle pressioni con alterazione della qualità attuale, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;».

2.11

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «materia di ambiente» aggiungere, in fine, le seguenti: «atte a garantire il mantenimento o il ripristino di uno stato dell'ambiente sostenibile».

2.12

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) "Fondo Unico di Giustizia": il fondo istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in cui confluiscono:

1) i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo o a confisca di prevenzione;

2) le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari;

e-ter) "Fondo Nazionale Ambiente Giustizia": la sezione del fondo Unico Giustizia, a destinazione obbligata, di cui all'articolo 15-bis, in

cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca o alla prevenzione in ambito ambientale, le ammende, le multe, le sanzioni e le penali di natura Ambientale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: " nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

2.13

ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) "indice territoriale sintetico": parametro numerico calcolato in base alle caratteristiche significative dal punto di vista ambientale delle realtà territoriali, che assegna un peso ad ogni regione in funzione della consistenza quali quantitativa dei problemi di tipo ambientali presenti. L'indice territoriale sintetico viene utilizzato per la definizione del potere di voto delle Agenzie Regionali e delle province autonome per le decisioni da assumersi a livello del Consiglio, di cui al successivo articolo 13, e per ulteriori possibili utilizzazioni ove sia necessario ponderare il rischio ambientale delle singole regioni tra di loro e rispetto alla nazione».

Art. 3.**3.1**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali» sono aggiunte le seguenti: «e naturali e dei beni inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.2

LUCIDI, MORONESE

Al comma 1, lettera a), le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali e» sono sostituite con le seguenti: «del consumo di risorse naturali e dei beni comuni e inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.3

LUCIDI, MORONESE

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b*) monitoraggio delle pressioni sullo stato dell'ambiente, degli impatti e dell'applicazione ed efficacia dei LEPTA».

3.4

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «monitoraggio del livello qualitativo e quantitativo dei LEPTA e valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio.».

3.5

DI BIAGIO

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «contribuiscono a costituire»;

b) al comma 4 sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «contribuiscono a costituire».

3.6

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «costituiscono riferimento ufficiale e» inserire le seguenti: «, previa apposita deliberazione della regione o della provincia autonoma.».

3.7

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le parole: «e vincolante».

3.71

PICCOLI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e vincolante».

3.8

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) redazione di convenzioni con enti pubblici competenti in campo ambientale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente».

3.81

PICCOLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «attività di supporto alle attività statali e regionali» con le seguenti: «attività di supporto alle attività statali, regionali e comunali».

3.9

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alla difesa degli interessi pubblici» con le seguenti: «prioritariamente alla difesa dell'ambiente e della salute».

3.10

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, la lettera e), sostituita dalla seguente:

«e) supporto tecnico-scientifico in materia ambientale alle amministrazioni competenti mediante l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di valutazioni tecniche non vincolanti anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3.101

PICCOLI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «supporto tecnico-scientifico» aggiungere le seguenti: «in materia ambientale».

3.102

PICCOLI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «per l'esercizio» sino a: «e di valutazione, l'esecuzione» con le seguenti: «per mezzo dell'esecuzione».

3.11

LUCIDI

Al comma 1, lettera f), le parole: «dei fattori» sono sostituite dalle seguenti: «degli impatti».

3.12

ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) predisposizione ed attuazione, anche in forma autonoma di programmi di divulgazione e di educazione ambientale nonché di formazione e di aggiornamento in campo ambientale».

3.13

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) partecipazione, anche attraverso Protocolli generali di coordinamento, ad azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché al coordinamento con le Procure e con gli organismi di vigilanza e ispezione.».

3.14

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.15

LUCIDI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale».

3.16

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) attività di monitoraggio degli impatti derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; creazione del database nazionale delle opere incompiute».

3.17

ARRIGONI

Al comma 1, dopo lettera l) dopo le parole: «attività di monitoraggio» inserire le seguenti: «e/o verifica della sua corretta esecuzione».

3.18

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata obbligatoria del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.19

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.20

LUCIDI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico e legislativo allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione relativamente alle pressioni sullo stato dell'ambiente e degli impatti dei sistemi di produzione, dei prodotti e della loro immissione sul mercato;».

3.21

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) "L.C.A. ": *Life Cycle Assessment* (Valutazione del Ciclo di Vita) metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie ISO-14020».

3.211

PICCOLI

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) definizione dei costi *standard* delle prestazioni.».*

3.22

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano» con le seguenti: «il Sistema Nazionale partecipa e realizza».

3.23

PICCOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con iniziative finanziate a livello internazionale.».

3.231

DI BIAGIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7, comma 6».

3.232

DI BIAGIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'attività di ricerca è soggetta ai sistemi di valutazione dell'Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca».

3.24

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 3, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «sono».

3.25

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con enti omologhi stranieri.»

3.26

PICCOLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere e) ed i), il personale che dovesse rendersi necessario potrà essere reperito in via prioritaria tra il personale delle Amministrazioni provinciali dichiarato in esubero ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.27

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 4.

3.28

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 4, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire».

3.29

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis). La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al precedente comma avviene con cadenza seme-

strale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, BIGNAMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica multidisciplinare, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.».

4.2

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4.3

PICCOLI

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.31

PICCOLI

Sopprimere il comma 3.

4.5

PICCOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle Agenzie per la protezione dell'ambiente tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Nazionale.».

4.6

DE PETRIS, BIGNAMI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche, scientifiche e di ricerca per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di riduzione delle pressioni esercitate sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di altri Ministeri richiedenti, sia, in via diretta, tramite attività di ricerca di base e applicata, inventariazione e monitoraggio, indagine, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.».

4.4

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, di valutazione».

4.7

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 4.

4.70

PICCOLI

Sopprimere il comma 4.

4.71

DI BIAGIO

Al comma 4, sostituire le parole: «L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale» con le seguenti: «L'ISPRA propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di norme tecniche vincolanti, predisposte con il concorso delle agenzie».

4.8

PICCOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, » con le seguenti: «L'ISPRA adotta, in accordo con le agenzie».

4.9

ARRIGONI

Al comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.10

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 4, dopo le parole: «norme tecniche», aggiungere la seguente: «non».

4.101

PICCOLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli atti devono essere sottoposti al Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 13, per l'approvazione."

4.11

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le funzioni attribuite all'ISPRA da questa legge sono in ogni caso esercitate nel rispetto delle potestà spettanti alle Province autonome ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

4.12

PANIZZA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni attribuite all'ISPRA dalla presente legge sono in ogni caso esercitate nel rispetto delle potestà spettanti alle province autonome ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.».

4.13

PICCOLI

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato» con le seguenti: «durano in carica per quattro anni, senza possibilità di rinnovo».

4.14

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 6, dopo le parole: «sola volta.», aggiungere le seguenti: «L'incarico di Direttore generale è svolto a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute».

4.15

DI BIAGIO

Al comma 5, sopprimere le parole: «o privati».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale».

4.0.1

ARRIGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Organi dell'AFSA)

1. Sono Organi dell'AFSA:

- a) Il Direttore Generale;
- b) La Consulta di Direzione dell'AFSA;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Il Direttore Generale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'AFSA;
- b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura e dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

3. Ulteriori compiti e poteri del Direttore Generale, nonché i requisiti e le modalità per la sua nomina ed il suo compenso sono definiti con apposito provvedimento di cui al successivo comma 7 ed in coerenza con i contenuti dell'articolo 8.

4. La Consulta di Direzione dell'AFSA è composto da tre Direttori Generali di Agenzie per la Protezione dell'ambiente delle Regioni e delle

Province autonome, scelti elettivamente a rotazione dal Consiglio Federale delle Agenzie.

5. Uno dei membri della Consulta di Direzione assume la funzione di vicedirettore del Consiglio Federale di cui all'articolo 13, nonché di coordinamento interno della Consulta di Direzione.

6. La Consulta di Direzione dell'AFSA esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli atti organizzativi, sulle procedure operative ed i regolamenti interni dell'AFSA e svolge gli ulteriori compiti e funzioni previsti dal decreto di cui al successivo comma.

7. Il collegio dei Revisori dei Conti è nominato secondo le modalità e con le funzioni di cui al regolamento dell'ISPRA approvato con decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli aspetti di cui al precedenti commi 3, per quanto concerne la figura del Direttore Generale, e di cui al commi 4 e 5 del presente articolo per quanto concerne il Consulta di Direzione dell'AFSA ed il suo Coordinatore.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

4.0.2

ARRIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale – AFSA). – 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia Federale per la Sostenibilità (AFSA).

2. L'AFSA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'AFSA svolge i compiti e le funzioni attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato e modificato ai sensi della presente legge.

4. L'AFSA esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse finanziarie, strumentali e di personale in precedenza attribuite all'ISPRA, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'AFSA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Federale.

6. L'AFSA adotta, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema Federale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

7. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'AFSA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro novanta giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità la sede, le modalità di costituzione ed il regolamento di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per il trasferimento delle risorse dell'ISPRA, e tutti gli aspetti relativi agli organi dell'AFSA di cui al successivo articolo 4-*bis*. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

9. La denominazione "Agenzia Federale per la Sostenibilità - AFSA" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA".

10. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'AFSA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.».

Conseguentemente, in tutto il testo, ovunque ricorrano, sostituire la parola: «ISPRA» con la seguente: «AFSA».

4.rubr.1

ARRIGONI

Alla rubrica, sostituire le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» con le seguenti: «Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale – AFSA».

Art. 5.

5.1

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere l'intero articolo.

5.2

PICCOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

5.3

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La mancata predisposizione nonché adozione del decreto nei termini previsti dal presente articolo, possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

5.0.1

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Principi e criteri nelle esecuzione delle attività e funzioni dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e criteri nell'esecuzione delle attività dell'ISPRA sono quelli di: indipendenza e anonimato; tracciatura della filiera di responsabilità; tele-analisi e tele-controlli svincolati da legami sociali e territoriali; controlli diretti e indiretti svolti in forma anonima;

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 6.**6.1**

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Alla rubrica e nell'articolo sopprimere le seguenti parole: «di indirizzo e» ovunque presenti.

6.2

ARRIGONI

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sui documenti che esprimono funzioni di indirizzo e coordinamento, il Consiglio di cui all'articolo 13 esprime parere vincolante.».

6.3

PICCOLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in accordo con le Agenzie per la protezione dell'ambiente.».

6.4

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la definizione» inserire le seguenti: «, d'intesa con la singola regione o provincia autonoma,».

6.5

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.6

BIGNAMI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «una valutazione periodica dei dati esaminati» inserire le seguenti: «e la loro conseguente prima rielaborazione entro tre mesi dalla fine dell'ultima acquisizione».

6.7

PICCOLI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.8

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1 lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il mantenimento del database nazionale delle opere incomplete di cui all'articolo 3, lettera l)».

6.9

LUCIDI, MORONESE

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli ambienti lacustri, fluviali e in generale di ogni risorsa idrica;».

6.10

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

6.11

LUCIDI

Al comma 1 lettera l) sostituire le parole: «valori ambientali» con le seguenti: «valori di parametri ambientali».

Art. 7.**7.1**

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e sono sottoposte alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

7.2

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 7 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con proprie leggi, tenendo conto dei LEPTA, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

7.3

PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano» *sono soppresse;*

b) *al comma 7, le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano» *sono soppresse;*

c) *dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Le province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con proprie leggi, tenendo conto dei LE PTA, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.».

7.4

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 4.

7.5

LUCIDI, MORONESE

Dopo il 4 comma, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le agenzie possono definire i LEPTA migliori rispetto a quelli nazionali per esigenze e criticità legate al territorio di rispettiva competenza e comunicano, ove possibile, la determinazione del miglioramento alle agenzie che in Consiglio del Sistema Nazionale abbiano manifestato le stesse criticità ed esigenze.».

7.6

DI BIAGIO

Sopprimere i commi 5 e 6.

7.7

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 5.

7.8

DI BIAGIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ciascuna attività svolta dalle agenzie ai sensi del comma 5 deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché pubblicata sul proprio sito internet istituzionale».

Art. 8.**8.1**

PICCOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo procedure di evidenza pubblica, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale, provinciale, comunale e di città metropolitana, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi che possano pregiudicare la loro imparzialità in quanto in conflitto con l'incarico di direttore, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.».

8.2

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, previa pubblicazione dei curricula su apposita sezione sul sito dell'ente, con parere favorevole delle commissioni competenti espresso a maggioranza dei loro membri, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici, elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici».

8.3

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, in ogni caso di elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici.».

8.4

PICCOLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Modalità di selezione e requisiti del Presidente dell'Istituto per la ricerca e la protezione ambientale)

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Istituto Superiore per la ricerca e protezione ambientale, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali.

2. Il Presidente, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra una serie candidati, proposti: dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; da tutte le agenzie ambientali regionali e le province autonome di Trento e di Bolzano; dai comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale legalmente riconosciute.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

4. Il ruolo di presidenza dell'Istituto per la ricerca ambientale e la protezione ambientale è incompatibile con altre cariche pubbliche e private.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 9.**9.1**

ARRIGONI

Al comma 2, sopprimere la parola: «organizzativi».

9.2

PICCOLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, da definirsi tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.21

DI BIAGIO

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della salute» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

9.3

ARRIGONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni o grafiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali».

9.4

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 4 sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al comma 3» con la seguente: «annualmente.».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «e comunque non oltre i cinque anni.».

Art. 10.

10.1

ARRIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «L'ISPRA», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 6 comma 1, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, e».

10.2

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «individuando le principali linee di intervento» inserire le seguenti: «e definendo modalità tecniche per il raggiungimento dei LEPTA, ivi comprese linee guida, normazione tecnica, l'identificazione delle risorse necessarie da considerare prioritarie a livello nazionale per la pianificazione delle attività delle componenti del Sistema di cui all'articolo 1.».

10.3

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il programma triennale, viene reso pubblico per sei mesi sul sito dell'ente e poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.».

10.4

ARRIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere della Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

10.5

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ad integrazione dei piani delle attività definiti dalle singole regioni e province autonome».

10.51

PICCOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere aggiornato, annualmente, entro il 30 aprile.»

Art. 11.**11.1**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pena sanzioni disciplinari».

11.2

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « la condivisione» sopprime la parola: «anche».

11.3

LUCIDI

Al comma 5, Dopo le parole: «devono essere forniti in forma» viene aggiunta la seguente: «, accessibile».

11.0.1

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze)

1. Al fine di creare una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione di concerto con la propria Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituisce il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze (SI-MAGE) la cui progettazione, realizzazione e gestione è affidata alle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA).

2. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni, per l'attuazione del presente articolo ciascuna Regione provvede nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, stabilisce con decreto da attuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri nonché le modalità di attuazione di cui al primo comma».

Art. 12.

12.0

PICCOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sulla base di criteri di efficacia, economicità e di diffusione sul territorio nazionale."

12.1

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 3.

12.2

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3- bis. Nel caso in cui le attività di cui all'articolo 3 riguardino analisi e controllo di attività antropiche industriali o di sistemi con forte impatto ambientale, gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a carico dei soggetti privati responsabili.»

3- ter. Per le aziende insalubri di prima e seconda classe come disposto dal decreto 5 settembre 1994 del Ministero della sanità e per le aziende definite a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 334/99 in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e successive modificazioni, stipulano un polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento accidentale, inquinamento graduale, inquinamento pregresso».

12.3

ARRIGONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. l'AFSA (ex ISPRA), su parere favorevole del Consiglio di cui all'articolo 13:

a) individua le dotazioni standard necessarie per il soddisfacimento del LEPTA;

b) individua i laboratori di riferimento per lo svolgimento di attività analitica di particolare complessità, specializzazione e costo, da utilizzarsi in modo aggregato tra le diverse Agenzie».

Art. 13.**13.1**

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

13.2

ARRIGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 prevede che gli atti del Consiglio di cui al comma 1 siano assunti a maggioranza, ove ad ogni Agenzia regionale e delle province autonome è attribuito un potere di voto proporzionale all'indice territoriale sintetico, definito secondo le modalità indicate in tale regolamento ed aggiornato con periodicità triennale. In detto regolamento è previsto che all'AFSA (ex ISPRA) sia attribuito un potere di voto proporzionale alla media del potere di voto attribuito alle Agenzie Regionali e delle Province autonome».

13.3

PICCOLI

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «vincolante».

13.4

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli operatori economici».

Art. 14.**14.1**

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, dopo le parole: «principio del merito,» aggiungere le seguenti: «, dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'anonimato,».

14.2

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «del merito» con le seguenti: «della professionalità, della competenza, della conoscenza e formazione».

14.3

PICCOLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo».

14.4

LUCIDI, NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre giorni dal ricevimento di segnalazioni, esposti o denunce, le procure della Repubblica o della Corte dei Conti inviano per conoscenza comunicazione scritta alle relative agenzie e all'ISPRA».

14.5

PICCOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «I pareri sono espressi entro venti giorni» con le seguenti: «I pareri sono espressi entro trenta giorni».

14.6

ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso specifici regolamenti interni», inserire le seguenti: «previa intesa con la regione o provincia autonoma competente».

14.7

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».

14.71

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

14.8

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le ispezioni di cui al comma 6, possono essere anche richieste previa petizione pubblica a firma di 1000 cittadini residenti nel territorio di interesse.».

14.9

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale ispettivo dell'ISPRA e delle agenzie di cui al presente articolo, che nell'esercizio delle proprie funzioni svolge compiti ispettivi e di vigilanza, opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

14.10

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale del sistema Nazionale che svolge mansioni di controllo ambientale opera con la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, secondo il grado e la qualifica».

14.11

LUCIDI, NUGNES

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'anonimato nell'esercizio delle loro funzioni.».

14.12

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un elenco territoriale anonimo e codificato degli ispettori. L'accesso agli ispettori è effettuato mediante selezione a rotazione casuale».

14.0.1

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 14. – (Disposizioni sul personale ispettivo). – 1. Nel rispetto della normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il personale incaricato degli interventi ispettivi effettuati nell'ambito delle

funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale delle agenzie è individuato tra il personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che opera con compiti ispettivi e di vigilanza.

2. L'Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con il contributo delle agenzie, elabora, nel rispetto del codice etico, uno schema di regolamento adottato secondo i principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo per lo svolgimento delle attività, applica il principio di rotazione del medesimo personale per le visite nei singoli siti o impianti.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali, nonché le modalità di accesso alla diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attuazione del regolamento il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano e nominano, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente.

6. Il personale di cui al comma 2 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il personale di cui al comma 2 provvede allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 15.**15.1**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le funzioni del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla presente legge sono finanziate tramite il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

1-*ter*. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

1-*quater*. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1-*quinqüies*. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*ter*, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*septies*.

1-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.2

ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento delle Agenzie è definito in funzione dei contenuti dell'articolo 9 comma 3 per il raggiungimento dei LEPTA».

15.3

DE PETRIS, BIGNAMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie ordinarie assegnate annualmente con le disposizioni di bilancio e mediante accesso riservato a quota parte delle risorse di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, alla cui definizione si provvede con i decreti ministeriali di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo.».

15.4

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In considerazione del preminente concorso delle Agenzie alle funzioni di tutela e di prevenzione in materia di salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.5

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1 sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «,secondo i limiti e le misure di contenimento della spesa, analogamente a quanto previsto per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.».

15.6

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «Nel rispetto delle rispettive competenze, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità del finanziamento delle agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare, quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter;

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.7

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «al rilascio di pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e».

15.8

SERRA, NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 2 dopo le parole: «procedure di bonifica» aggiungere le seguenti: «, di riqualificazione ambientale».

15.9

PICCOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le tariffe nazionali, per soddisfare il principio di adeguatezza e omogeneità, sono definite tenendo conto di analoghe tariffe previste all'interno dell'Unione europea. Le tariffe non hanno valore retroattivo e non possono applicarsi a pareri o convalide in corso».

15.10

PANIZZA

All'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, le parole: «o province autonome» sono soppresse;*
 - b) *al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle province autonome rimangono ferme le vigenti modalità di finanziamento delle rispettive strutture competenti e di determinazione delle tariffe, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.».*
-

15.11

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Al comma 3 sostituire le parole: «o province autonome» con le seguenti:«. Nelle province autonome rimangono ferme le vigenti modalità di finanziamento delle rispettive strutture competenti e di determinazione delle tariffe, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

15.12

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 4, dopo le parole: «assegnazione alle agenzie degli introiti» aggiungere le seguenti: «,da distribuire equamente,».

15.13

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 4, dopo le parole: «conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.» aggiungere le seguenti: «, secondo criteri di proporzionalità ed equità».

15.14

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatta salva la rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili ove individuati».

15.0.1

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».
-

15.0.2

PANIZZA, PALERMO, FAUSTO Guilherme LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica del comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del Patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1. Il comma 420, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

"420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

15.0.3

NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura am-

bientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 16.

16.1

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.2

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 1.

16.3

ARRIGONI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Federale per la protezione dell'Ambiente si provvede attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prende a base della

definizione delle modalità di finanziamento l'Indice Territoriale Sintetico che determina la proporzione nella quale, a partire da una base di almeno l'uno per cento del fondo sanitario nazionale, devono essere attribuiti dalle singole regioni i finanziamenti per il funzionamento del Sistema Federale per la Protezione dell'ambiente.

1-ter. Sino alla definizione dell'indice territoriale sintetico viene utilizzata la tabella di cui all'allegato 1.

1-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comunque dato corso alle assunzioni per la copertura integrale dei posti resi vacanti a causa della quiescenza del personale intervenuta nell'ultimo triennio».

Conseguentemente aggiungere al testo:

ALLEGATO 1
(all'articolo 16, comma 2-ter)

INDICI TERRITORIALI SINTETICI DELLE REGIONI

Regioni – Province Autonome	Indice territoriale sintetico
Abruzzo	48,2
Basilicata	21,4
Calabria	53,2
Campania	99,3
Emilia-Romagna	147,8
Friuli-Venezia-Giulia	43,5
Lazio	127,3
Liguria	43,8
Lombardia	247,9
Marche	49,1
Molise	15,4
Piemonte	145,7
Puglia	96,1
Sardegna	64,7
Sicilia	132,2
Toscana	121,1
Umbria	29,8
Valle d'Aosta	8,0
Veneto	135,5
Prov. Bolzano	22,9
Prov. Trento	20,2

16.4

BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le sanzioni da applicarsi qualora non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella presente legge».

16.5

DE PETRIS, BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2016 e 2017, il vincolo normativo assunzionale è determinato entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

16.6

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, ZIN, PANIZZA, LANIECE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì fatte salve le potestà attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento degli stessi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, fermo restando il rispetto dei LEPTA di cui all'articolo 8 e all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE "Habitat". Analoga disciplina si adotta per le deroghe di prelievo di mammiferi selvatici non appartenenti alle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

16.7

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2 sopprimere le parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* «e le province autonome»;

e) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle correlative norme di attuazione. Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo il rispettivo ordinamento, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, e fino al predetto adeguamento restano applicabili le disposizioni legislative preesistenti delle medesime province autonome.».

16.8

PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» *sono soppresse;*

b) *al comma 4, secondo periodo, le parole:* «e le province autonome» *sono soppresse;*

c) *dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi Statuti speciali e dalle correlative norme di attuazione. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo il rispettivo ordinamento, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e fino al predetto adeguamento restano applicabili le disposizioni legislative preesistenti delle medesime province autonome.».

16.9

ZELLER, FRAVEZZI, ZIN, BERGER, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Presidente della Provincia, su proposta dell'assessore competente e su conforme parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio provinciale."».

16.10

ARRIGONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che risultano abrogate dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge.».

16.11

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 3.***16.12**

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Ciascuna amministrazione individua, tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, l'organo responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente i singoli decreti attuativi previsti nella

presente legge, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

4-ter. La mancata predisposizione e la mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale».

16.13

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La mancata adozione dei decreti attuativi nei termini prescritti dalla presente legge costituisce oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.»

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 giugno 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONNESSE AGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge europea 2014 (Atto Senato 1962), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è

stato assegnato in sede referente alla 14^a Commissione lo scorso 16 giugno 2015 e, pertanto, a norma del Regolamento, le Commissioni permanenti che devono formulare la relativa relazione hanno 15 giorni di tempo a partire da quella data.

Successivamente, sarà avviato l'esame del provvedimento mediante la relazione introduttiva del senatore Mirabelli, relatore, nella seduta di mercoledì 1° luglio, con l'obiettivo di concluderlo, in seno alla Commissione, entro il prossimo mese di luglio e, auspicabilmente, da parte del Senato in quanto tale, prima della pausa estiva.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra il provvedimento in titolo volto a fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, rilanciare la filiera lattiero-casearia, sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni da organismi nocivi ai vegetali.

In particolare, l'articolo 1 prevede, per le imprese colpite dalla grave crisi del settore lattiero-caseario, la possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi, superiori a 5 mila euro, sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015, come previsto dal regolamento (UE) n. 517/2015, al fine di alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze della campagna lattiera 2014/2015, nei limiti del regime *de minimis* nel settore agricolo, di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

Gli articoli 2 e 3 recano disposizioni per il riordino delle relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, a tutela della competitività del sistema produttivo primario, nonché per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali per prodotto o gruppo di prodotti, in funzione del superamento del regime di produzione contingentata del latte previsto, a partire dal 1° aprile 2015, dal cosiddetto «pacchetto latte», confluito negli articoli 148-151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla nuova OCM unica, finalizzato a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e a contribuire a evitare pratiche commerciali sleali nei

confronti dei produttori, nonché ad assicurare una corretta pianificazione dei volumi di produzione.

L'articolo 4 istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore, alla luce delle particolari criticità produttive del comparto e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione. I contributi dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e in particolare dovranno rispettare i regolamenti europei sugli aiuti *de minimis*.

L'articolo 5 prevede contributi per le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali o da infezioni di organismi nocivi ai vegetali, tra cui il batterio *Xylella fastidiosa* che ha colpito duramente gli oliveti del territorio salentino e che rischia di estendersi ulteriormente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Al riguardo, gli esperti degli Stati membri dell'UE riuniti nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) hanno approvato il 28 aprile 2015 misure rafforzate, proposte dalla Commissione europea, per prevenire l'ulteriore introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione della *Xylella fastidiosa*. In base a tali misure gli Stati membri sono tenuti a notificare la comparsa di nuovi focolai, a effettuare indagini ufficiali e a delimitare immediatamente le zone infestate, mediante misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri.

L'articolo 6 dispone la soppressione della gestione commissariale, in essere dal 1995, delle attività della soppressa Agensud e il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del Sud Italia colpite da eventi alluvionali, nell'ottica di una più efficace organizzazione delle relative attività.

L'articolo 6-bis prevede l'istituzione di Commissioni uniche nazionali (CUN) per la determinazione delle quotazioni di prezzo per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, al fine di assicurare trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole.

Il relatore rileva infine che, in materia di quote latte, il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/2092, per non aver assolto adeguatamente all'obbligo di gestione del recupero, dai singoli produttori che hanno superato le quote latte individuali,

dei prelievi per la sovrapproduzione, relativamente agli anni dal 1995 al 2009.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole, con un'osservazione relativa all'invito a valutare le modalità più opportune per porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2092.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, mette ai voti lo schema di parere presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE» (COM (2015) 215 definitivo) (n. 65)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio"» (COM (2015) 216 definitivo) (n. 66)
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli atti comunitari in titolo, che costituiscono il pacchetto sulla migliore regolamentazione (*better regulation*), presentato dalla Commissione europea il 19 maggio 2015. Esso consta di ben dieci documenti, tra i quali una comunicazione che illustra le linee guida della riforma del processo legislativo nell'Unione europea, un documento di lavoro contenente le linee guida per la migliore regolamentazione, una relazione e una comunicazione sul programma REFIT (Programma sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione), una decisione istitutiva di un organismo di controllo indipendente e una proposta di Accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione.

Inspirato a criteri di trasparenza, semplificazione e valutazione della norma durante il suo intero ciclo di vita, il pacchetto rientra nel «programma di riforme di ampio respiro» necessarie per l'Europa, a cui ha fatto riferimento il presidente Juncker nel proprio discorso di apertura della plenaria al Parlamento europeo il 15 luglio 2014.

L'importanza attribuita alla *better regulation* è testimoniata, in particolare, dalla circostanza che il primo vice presidente della Commissione, l'olandese Frans Timmermans, ha ricevuto un'esplicita delega per guidare e coordinare il lavoro della Commissione medesima in questa specifica area. La delega firmata dal Presidente Juncker prevede che egli debba, tra l'altro, lavorare con il Parlamento europeo ed il Consiglio per rimuovere la burocrazia non necessaria al livello sia europeo che nazionale, con particolare riferimento al programma REFIT ed alla legislazione dell'Unione che assicura la qualità delle valutazioni di impatto.

Nella Comunicazione che apre il pacchetto sulla *better regulation* (COM(2015) 215), la Commissione parte dalla considerazione che applicare i principi della migliore regolamentazione assicurerà che siano adottate misure basate su dati fattuali, ben progettate e che porteranno a benefici tangibili e sostenibili per i cittadini, le aziende e la società nel suo insieme. In questa maniera – si argomenta – sarà altresì possibile realizzare gli ambiziosi intenti politici posti all'avvio della legislatura.

D'altra parte, però, i principi per legiferare meglio sono sì uno strumento destinato a fornire una base per prendere decisioni strategiche tempestive e adeguate, che migliorano le qualità delle legislazioni alla luce dell'evoluzione del perfezionamento tecnico, ma non possono mai sostituirsi alle decisioni politiche. Tali principi, inoltre, valgono tanto per la nuova legislazione che per il *corpus* legislativo vigente.

Secondo la Comunicazione, la migliore regolamentazione implica l'adozione di un approccio inclusivo, basato su una maggiore apertura nei confronti dei cittadini e portatori di interesse in ogni fase del processo legislativo, anche con riferimento agli atti delegati. Le consultazioni con essi, che assumono un carattere strutturale, avranno luogo: *a*) nella fase di preparazione della proposta (durata: 12 settimane); *b*) dopo la pubblicazione (otto settimane, parallelamente alla consultazione dei parlamenti nazionali sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità). I contributi eventualmente ricevuti in questa fase saranno sottoposti all'attenzione dei co-legislatori; *c*) dopo l'entrata in vigore, attraverso una nuova piattaforma da istituire sul sito della Commissione europea («*Lighten the road, have your say*»), che darà a tutti la possibilità di rendere note le proprie opinioni e fare commenti sulla legislazione esistente in un'ottica di valutazione permanente.

La migliore regolamentazione opera anche attraverso strumenti in grado di produrre risultati migliori e deve configurarsi come un'agenda bilanciata, basata su obiettivi chiari, tali da far sì che le soluzioni proposte siano le migliori e le meno onerose, soprattutto per le piccole e medie imprese, e ancorate ai migliori dati fattuali e scientifici disponibili.

Con particolare riferimento alla valutazione e alla manutenzione della legislazione vigente, la Commissione europea propone l'approfondimento del programma REFIT, operativo dal 2012, rendendolo più focalizzato, quantitativo, inclusivo, incorporato nel processo decisionale. Una decisione della Commissione (C(2015) 3261) istituisce anche una «Piattaforma REFIT», il cui funzionamento è illustrato nella Comunicazione di cui al documento C(2015) 3260.

La Commissione europea stessa, nel COM(2015) 215, sottolinea la necessità di istituire una forma di controllo sul proprio operato, e, a tal fine, viene creato, con decisione del Presidente della Commissione europea (C(2015) 3263), un nuovo organo (*Regulatory scrutiny board*), in sostituzione dell'*Impact Assessment Board*, operativo dal 2006 al fine di assicurare la qualità della valutazione d'impatto condotta dalla Commissione.

La Comunicazione COM(2015) 215 specifica – in maniera tautologica ma efficace – che «le proposte della Commissione europea sono solo quello: proposte», portate all’attenzione dei legislatori per un’eventuale adozione. Una proposta operativa di collaborazione è contenuta nella proposta di Accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015) 216).

La proposta disciplina gli aspetti relativi ad una programmazione concordata dell’attività legislativa, le valutazioni di impatto, la consultazione degli *stakeholders*, la valutazione *ex post* della legislazione in vigore, gli strumenti legislativi, gli atti delegati e di esecuzione, il coordinamento del processo legislativo, l’attuazione ed applicazione della legislazione dell’Unione, la semplificazione e l’attuazione e monitoraggio dell’accordo.

Nell’Accordo interistituzionale si segnalano le proposte volte a dare priorità alle iniziative di semplificazione delle leggi vigenti o di riduzione degli oneri legislativi, soprattutto per le PMI e al fatto che Parlamento europeo e Consiglio pongano in essere – autonomamente, con l’aiuto della Commissione europea o attraverso un *panel* indipendente – una valutazione d’impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l’*iter* legislativo.

In Allegato all’accordo interistituzionale appaiono un’intesa comune sugli atti delegati ed alcune clausole standard, relative sempre alle deleghe.

Per quanto riguarda il ruolo degli Stati membri, la proposta di Accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione contiene una serie di inviti agli Stati membri, relativi tra l’altro a: l’applicazione rapida e corretta della legislazione dell’Unione. Si ipotizza che il termine per il recepimento delle direttive sia, generalmente, non superiore a due anni; la distinzione visibile, in sede di trasposizione della legislazione o del bilancio europeo, tra le norme derivanti dalla legislazione UE e quelle aggiunte per volontà del singolo Stato membro (cosiddetto *gold-plating*); la richiesta di motivare e valutare l’impatto con specifico riferimento agli oneri amministrativi, eventuali norme procedurali o sostanziali ulteriori rispetto a quelle richieste dalla normativa UE.

Il relatore Palermo si sofferma quindi su alcuni possibili spunti per un confronto costruttivo con la Commissione europea e le altre istituzioni, in particolare con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali, che attraverso il prisma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, al cui presidio essi sono onerati in base al protocollo n. 2 allegato ai trattati, possono senz’altro fornire il proprio contributo nel corso dell’esame degli atti normativi dell’Unione.

In quest’ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un ruolo istituzionale specificamente vocato all’approfondimento delle questioni connesse con la *better regulation*, da veicolare attraverso il potere di adottare pareri e pareri motivati, loro conferito dal trattato di Lisbona e dalla procedura del dialogo politico.

Tale ruolo andrebbe ribadito e rafforzato, eventualmente suggerendo dei miglioramenti al contenuto dei documenti in esame, soprattutto con riferimento al dialogo politico.

Dopo aver evidenziato le necessità di valutare l'impatto dei documenti in titolo sulla struttura amministrativa della Commissione europea, il relatore conclude la sua esposizione sollecitando audizioni mirate che valgano ad enucleare con maggiore chiarezza le potenzialità dei documenti in titolo per i parlamenti nazionali.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di ulteriori approfondimenti, che potrebbero coinvolgere lo stesso vice presidente Timmermans, eventualmente insieme con l'omologa Commissione della Camera.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) osserva come il tema della *better regulation* sia estremamente delicato, posto che riguarda punti sensibili per il buon funzionamento del sistema democratico, che potrebbero essere appesantiti da un eccesso di procedure e adempimenti burocratici. Sottolinea invece con favore l'apertura del confronto ai cittadini europei. Esprime infine condivisione per la possibilità di effettuare audizioni mirate.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio assenso ad ulteriori approfondimenti, che aiutino a comprendere le reali finalità di un eccesso di monitoraggio normativo e dell'utilizzo di organismi di valutazione indipendente che rischiano di sovrapporsi, senza legittimazione democratica, alle valutazioni e alle soluzioni espresse dalla politica nelle sedi proprie della decisione europea.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva come la *better regulation* sia un tema molto interessante, ma controverso, e che serva compiere uno sforzo per riavvicinare alla politica i cittadini, troppo spesso sfiduciati dall'eccessivo tecnicismo delle regole europee.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) replica che, nella predisposizione del parere che la 14^a Commissione dovrà rendere sugli atti in titolo nell'ambito del dialogo politico, si farà carico – nella logica di un impegno comune e condiviso – delle preoccupazioni emerse negli interventi dei colleghi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In seno alla Commissione ha avuto luogo uno scambio di vedute sulla definizione delle prossime audizioni riferite all'affare assegnato n. 440, riguardante l'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione

europea, anche in seguito allo svolgimento, nell'odierna mattinata, della prima di tali audizioni, che ha coinvolto il vice ministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda.

In particolare, sono intervenuti i senatori FLORIS (*FI-PdL XVII*), FATTORI (*M5S*), GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), ORELLANA (*Misto*), GUERRA (*PD*) e CANDIANI (*LN-Aut*).

Al termine della discussione, su proposta del PRESIDENTE, si è convenuto unanimemente di enucleare, al massimo entro la prossima settimana, una lista definitiva ed equilibrata delle personalità da audire.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO IN MAROCCO COMPIUTA DAI SENATORI MARTINI E GIOVANNI MAURO DAL 14 AL 16 GIUGNO 2015

Il PRESIDENTE informa che una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, composta dai senatori Giovanni Mauro e Claudio Martini – relatori sull'affare assegnato n. 405, il cui esame ha condotto all'approvazione, da parte dell'Aula del Senato, di una conferente Risoluzione – si è recata in Marocco, dal 14 al 16 giugno 2015, per svolgere una visita di studio volta ad approfondire i temi trattati nella suddetta Risoluzione, in vista anche dell'organizzazione, nel prossimo autunno, presso il Senato, di un seminario che faccia il punto della cooperazione euro-mediterranea, a 20 anni dal lancio del cosiddetto «Processo di Barcellona».

Il primo degli incontri programmati – predisposti grazie al contributo dell'Ambasciata d'Italia a Rabat – ha coinvolto il presidente della Camera dei Consiglieri del Regno del Marocco, Mohamed Cheikh Biadillah, affiancato dal vice presidente della Commissione esteri, frontiere, zone occupate e difesa nazionale, della stessa Camera, Brahim Ahl Al Mami.

Il Presidente della Camera Alta marocchina ha tenuto, in primo luogo, a confermare le ottime relazioni bilaterali che intercorrono, ormai da tempo, fra Italia e Marocco, sia nel campo economico che nel versante politico.

Egli, quindi, ha sottoposto all'attenzione dei due senatori una delle problematiche che, al momento, assillano in modo precipuo la *leadership* del proprio Paese, ovvero la sicurezza interna dagli attacchi e dalle infiltrazioni di gruppi terroristici che si ricollegano alla Jihad islamica. In effetti, si tratta di un problema molto difficile da gestire e, al riguardo, il Marocco sta approfondendo tutti gli sforzi possibili per arginare tale preoccupante fenomeno e allestire una sorta di servizio di protezione che funga da filtro tra il mondo arabo nordafricano e l'Europa.

Sotto tale profilo, ad avviso del presidente Biadillah, la sicurezza costituisce la principale sfida comune per i Paesi europei e per i Paesi del Maghreb. La polizia marocchina è riuscita recentemente a smantellare nu-

merose cellule di Al-qaeda grazie anche a una proficua collaborazione con i servizi di *intelligence* europei.

In Marocco, in ogni caso, si è pienamente coscienti della massiccia ondata migratoria che, negli ultimi mesi, si sta abbattendo sulle coste europee, in modo particolare su quelle italiane: in proposito, si è consapevoli dell'impegno che la guardia costiera italiana sta manifestando, soprattutto tenendo conto della necessità di salvare il maggior numero possibile di vite umane che, proveniendo da guerre e conflitti in atto in Africa, cercano un approdo nel continente europeo.

Da questo punto di vista, il contributo dell'Italia, che sta pagando un prezzo molto alto in termini di risorse impiegate, rappresenta un indubbio valore aggiunto nel complessivo processo di cooperazione tra i paesi delle due rive del Mediterraneo.

Successivamente, il Presidente ha evidenziato un'ulteriore sfida che il Marocco sta cercando di affrontare, costituita dalle conseguenze del cambiamento climatico. Il proprio Paese ha avviato un vasto programma di riconversione all'energia alternativa, che, tra l'altro, si prefigge lo scopo di produrre, per i prossimi anni, il 42 per cento dei bisogni energetici nazionali attraverso fonti rinnovabili, con ciò riducendo drasticamente l'emissione di anidride carbonica.

Al termine della sua esposizione il presidente Biadillah ha dato conto dei mutamenti introdotti nel 2011 nella struttura costituzionale del Paese, che hanno portato, *inter alia*, ad un ridimensionamento dei poteri della Camera Alta e, al contempo, ad una rimodulazione dell'assetto statutale attraverso una sua più accentuata regionalizzazione.

Si tratta di riforme che hanno incontrato il pieno favore dell'opinione pubblica, la quale, negli ultimi tempi, si è mostrata anche più sensibile alle questioni connesse alla tutela dei diritti umani, come riconosciuto, ad esempio, dalla stessa Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Il senatore Martini, nel ringraziare il Presidente della Camera dei Consiglieri per l'interessante aggiornamento fornito sulla situazione generale del Marocco, ha spiegato i motivi della visita *in itinere*.

Essa è frutto di una ponderata riflessione che la 14^a Commissione del Senato sta svolgendo sull'esigenza di rinnovare, *in primis* concettualmente, l'approccio cooperativo che finora l'Europa ha adottato nei confronti dei Paesi mediterranei della sponda sud.

In via preliminare, si sente il bisogno di rimettere al centro del dibattito italiano ed europeo l'opzione del Mediterraneo. Infatti, soprattutto nell'ambito delle Istituzioni di Bruxelles, riequilibrare il baricentro di cooperazione strategica dall'allargamento verso Est, che ha costituito una indubbia e legittima priorità della politica estera europea, ad una nuova modalità di *Partnership* con i paesi del Nord Africa.

Purtroppo, è dato riscontrare una sorta di mancanza di interesse dell'Europa in quanto tale avuto riguardo a tale fondamentale *dossier*, che, proprio in queste settimane, sta dimostrando tutta la sua virulenza e drammaticità in termini di vite umane che fuggono disperatamente da realtà di guerre civili e conflitti armati.

Vi è, quindi, da chiedersi se è possibile riformulare una nuova strategia europea, che abbia carattere globale e coerente, nei confronti di questo mare.

Peraltro, secondo la sua pregressa esperienza di amministratore locale, sarebbe opportuno puntare ad un innalzamento della cooperazione non solo a livello governativo e diplomatico, ma anche a livello parlamentare – i Parlamenti nazionali fungono notoriamente da stimolo verso i loro Esecutivi – e a livello regionale, in quanto la collaborazione più efficace si realizza proprio andando a incidere nelle realtà territoriali.

In conclusione, quindi, secondo il senatore Martini, vi è da chiedersi cosa resti del «Processo di Barcellona», il quale, avviato esattamente 20 anni fa, pare essersi arenato nella tipica vischiosità dell'interlocazione burocratica.

E vi è da chiedersi se, effettivamente, è possibile rinvenire dei ragionevoli motivi che possano rilanciare tale processo, seguendo, tuttavia, un metodo diverso, che tenga conto, precipuamente, delle esigenze dei *partner* meridionali e, quindi, perda il carattere di una strategia «calata dall'alto» e sottoposta a questi ultimi quasi come se fosse l'unica alternativa sul tavolo.

Ha consegnato, infine, al Presidente della Camera dei Consiglieri il testo in lingua francese della Risoluzione approvata dal Senato, invitandolo a prendere parte alla menzionata iniziativa che avrà luogo nel prossimo autunno.

Il senatore Giovanni Mauro ha attirato l'attenzione del presidente Biadillah su due aspetti della Risoluzione del Senato che gli stanno particolarmente a cuore.

La prima affonda le sue radici sull'urgenza di riattivare l'interscambio economico tra i due lati del mare comune, quale presupposto per la realizzazione di un'area di stabilità e di amicizia tra i relativi popoli in essa stanziati. A tale scopo, potrebbe essere utile prevedere la creazione di una Banca del Mediterraneo, che sia in grado di veicolare dei progetti concreti di investimento, seguendo dei meccanismi di «rentabilità» adottati da Istituti simili in altri contesti geopolitici.

La seconda iniziativa scaturisce dall'opportunità di mettere in contatto il capitale umano che giocherà un ruolo cardine nel futuro di questo specchio d'acqua, ovvero le giovani generazioni, che devono essere messe in grado di acquisire le cognizioni superiori partecipando a scambi universitari secondo il modello dell'Erasmus, già sperimentato con grande successo tra universitari europei.

Il Presidente della Camera dei Consiglieri ha replicato ai senatori esprimendo una complessiva condivisione delle proposte da loro avanzate. Anche in qualità di Presidente in carica dell'Assemblea per il Mediterraneo, ha avuto modo di riscontrare come sia veramente indispensabile lavorare, fin dalle scuole elementari, affinché venga forgiata una mentalità propensa a cogliere i tratti della comune identità che contraddistingue le popolazioni che vivono ai bordi del Mediterraneo. Sotto tale profilo, ricorda che, nella Carta costituzionale del Marocco, è stata volutamente in-

serita una disposizione la quale afferma che il paese è proiettato verso una «identità europea».

Quanto alla fondazione di un istituto di credito a vocazione euromediterranea, egli è dell'avviso che debba rappresentare una linea di azione dei Governi, che, comunque, deve essere opportunamente pungolata dai rispettivi Parlamenti nazionali.

Successivamente, ha avuto luogo l'incontro con Karima Kabbaj, Capo della direzione Unione europea e processo Mediterraneo del Ministero degli Esteri del Marocco, iniziato con l'esposizione dei motivi della missione da parte dei senatori Martini e Mauro, i quali hanno anche illustrato i contenuti della Risoluzione del Senato ed invitato l'interlocutrice all'evento autunnale di Roma.

La dottoressa Kabbaj, nel confermare l'interesse del Governo marocchino per gli spunti di cooperazione elaborati dal Senato italiano, ha riconosciuto che, effettivamente, si è in presenza di una «floraison» di iniziative e progetti che hanno di mira il Mediterraneo e che, tuttavia, molto spesso, sono divergenti tra di loro o non vengono coordinati.

Ha ammesso altresì che l'Unione europea ha dispiegato numerosi canali di azione nei confronti del Marocco, anche dal punto di vista finanziario, che hanno contribuito non poco a facilitare la crescita economica del Paese. Peraltro, anche recentemente, il Marocco è stato il primo Paese nordafricano a partecipare ad un programma dell'Unione europea sulla gestione delle crisi.

A suo modo di vedere, però, vi è bisogno di un cambio di passo strategico nei rapporti tra UE e Paesi della sponda meridionale di questo mare, come opportunamente prefigurato dal senatore Martini. Anche per quanto concerne il «processo di Barcellona», occorre riconoscere che esso non ha avuto pieno successo essenzialmente perché la maggior parte dei suoi punti programmatici risultano tutt'ora inattuati.

Deve trattarsi di un salto di qualità «concettuale» che, con riferimento, ad esempio, al drammatico nodo dei flussi migratori, arrivi a preconstituire delle politiche «ex ante» che permettano alle popolazioni migranti di rimanere nei loro territori di origine, migliorando, ovviamente, le loro condizioni di vita *in loco*.

Ciò, conseguentemente, sta a significare che bisogna lavorare molto in comune nella direzione del *volet* «cooperazione allo sviluppo».

C'è molto da fare anche per quanto riguarda il contrasto al radicalismo ed al terrorismo, che rappresenta una delle priorità del Governo marocchino, rispetto al quale possono giocare un ruolo proficuo anche le comunità marocchine residenti in Europa.

Relativamente al progetto di Università per il Mediterraneo, ha informato che, nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo, è a un punto avanzato di elaborazione il relativo progetto, che ha come modello di riferimento l'Università di Portoroz in Slovenia.

Ha segnalato, inoltre, come l'Unione per il Mediterraneo rappresenti, di per sé, un fattore di integrazione, non solo tra il Nord ed il Sud del relativo bacino mediterraneo, ma propriamente fra i tre Paesi del Maghreb, i

quali, paradossalmente, rinvengono in tale organismo l'unico *forum* di dialogo tra di loro.

Il senatore Martini ha condiviso completamente l'assunto per cui i seguiti di Barcellona risultano ancora non adempiuti. Proprio per tale ragione, tuttavia, è dell'avviso che tale processo debba continuare cambiando, però, radicalmente le prospettive ed il *core business*: esso non deve essere più basato su un non ben chiaro principio di generosità dell'Europa, quanto su una cooperazione paritaria, che tenga conto prioritariamente delle esigenze provenienti dai Paesi del Sud.

La signora Kabbaj ha concluso osservando che, nell'attuale contingenza storica, la base di partenza di una futura e migliore collaborazione tra Europa e sponda Sud del Mediterraneo debba poggiare sulla soluzione di problemi concreti e locali, che tocchino la vita quotidiana delle singole comunità territoriali, ovvero la salute, l'educazione, la parità uomo donna.

È necessario agire in tale direzione, nella consapevolezza che non esistono soluzioni miracolose e partendo dal presupposto – almeno per quanto riguarda il Marocco – che l'obiettivo strategico degli Stati nord-africani è essenzialmente quello di pervenire, quanto prima, ad un livello di tutela dei diritti umani e di benessere economico pari a quelli minimamente esistenti in Europa.

Al termine della prima giornata di incontri, si è svolta la riunione con il signor Raul De Luzenberger, vice capo della Delegazione dell'Unione europea in Marocco, al quale si è rivolto il senatore Giovanni Mauro reiterando le motivazioni della missione senatoriale.

Il signor De Luzenberger ha sottolineato che l'Unione europea ha impostato, negli ultimi anni, nei confronti dei paesi collocati nella sponda nord del Mediterraneo, una politica ragionevole di sostegno al loro sviluppo, tale da consentire l'adattamento delle strutture economiche indigene a quelle europee, cercando, soprattutto, di abbassare i *gaps* che, incontestabilmente, tali paesi ancora mantengono.

In proposito, per quanto riguarda il caso specifico del Marocco, l'Unione conferisce annualmente 200 milioni di euro, che vengono indirizzati, di solito, ai settori dell'agricoltura, delle infrastrutture, dell'educazione e della sanità.

Si cerca anche di fornire un aiuto per la modernizzazione della macchina amministrativa marocchina, nonché di favorire i gemellaggi tra le università europee e quelle locali (vi sono in cantiere 40 progetti operativi), nonché di facilitare la mobilità, ad esempio, dei diplomatici e dei *businessmen*.

Nonostante questo sforzo, tuttavia, occorre prendere atto che la gran parte del paese rimane ancora in uno stato di arretratezza, rispetto alle aree metropolitane di Casablanca e Rabat, che detengono un livello di qualità della vita comparativamente più elevato.

Partendo da questo dato di fatto, urge sviluppare una riflessione su cosa, l'Unione europea in quanto tale e i singoli Stati, per loro conto, possono offrire in più, come ulteriore valore aggiunto, non solo al Marocco, ma, in generale, a tutti i paesi della zona.

Come noto, è in corso, in ambito UE, un dibattito circa la revisione della Politica di vicinato. Alla luce di tale disamina, occorre cogliere un dato paradossale: è stato finora conferito un considerevole *budget* di risorse economiche a favore dei paesi mediterranei, ma, in ultima analisi, si è riusciti ad integrare di più i paesi dell'Est europeo che non quelli di cui si sta parlando.

Occorrerebbe, al riguardo, svolgere un'autocritica non solo come europei ma anche come italiani: se guardiamo, ad esempio, ai polacchi, vediamo che essi si sono dimostrati molto efficaci nello spingere l'Unione europea a interessarsi strettamente delle vicende dell'Est, come in Ucraina, in Georgia, eccetera.

Ciò sta a significare che, parimenti, l'Italia, nelle sedi negoziali europee ed anche a livello bilaterale, dovrebbe svolgere un ruolo più assertivo affinché l'Unione si occupi maggiormente ed in modo strategico del Mediterraneo.

Inoltre, è indispensabile mutare la visione del problema: sicuramente, il Marocco ha ricevuto, nel corso degli ultimi decenni, numerosi finanziamenti dall'UE, ma questi soldi sono stati elargiti in assenza di un approccio chiaro sulle cose da fare. Detto in altri termini, dobbiamo evidenziare e chiarire meglio che cosa offriamo ai paesi della sponda sud del Mediterraneo. Probabilmente, il «Processo di Barcellona» e l'Unione per il Mediterraneo di Sarkozy sono fallite proprio perché avevano un approccio operativo non ben determinato.

Sempre a titolo di esempio, visto che da anni si parla di adesione della Turchia all'Unione, egli non vedrebbe nulla di scandaloso o di inopportuno, sia dal punto di vista geopolitico che dal punto di vista economico, nel considerare, in prospettiva, come fattibile anche l'adesione della Tunisia e del Marocco all'UE, considerato il grado di sviluppo di tali paesi rispetto agli altri che si affacciano nello stesso quadrante.

Il senatore Martini ha riscontrato come le considerazioni critiche del vice capo delegazione siano state fatte proprie anche nel dibattito interno del Senato che ha portato all'approvazione della citata Risoluzione: è dato constatare, infatti, che, con il dopo-Barcellona, si è proceduto attraverso l'allestimento di singoli progetti, che sono andati avanti senza una visione strategica.

In proposito, ha replicato il signor De Luzenberger, secondo cui sarebbe un errore madornale cercare di aggiornare il «Processo di Barcellona» riproponendo il medesimo «format» regionale che ne ha sancito il fallimento. Più conveniente ed utile, invece, potrebbe risultare l'opzione di agire paese per paese, proponendo progetti concreti, spendibili a livello territoriale.

Piuttosto che riproporre lo stesso modello, pur se aggiornato, sarebbe, pertanto, opportuno agire in modo pragmatico, come, ad esempio, sta facendo il Consiglio d'Europa, dove il Marocco ha praticamente sottoscritto tutto l'*acquis* riguardante la salvaguardia dei diritti fondamentali.

Un altro settore fertile di lavoro dovrebbe essere quello della comunicazione, in cui i paesi europei e quelli nordafricani chiariscano tutti gli

equivoci che, purtroppo, ancora offuscano l'immagine reciproca ed indivi-
duino quei valori comuni che possono portare alla realizzazione di una
zona stabile e pacifica, cercando, al contempo, di dare una prospettiva
progettuale a tale cooperazione, non tanto e non solamente dal punto di
vista economico, poiché, come già detto, in realtà l'Europa ha già dato
molto sotto forma di finanziamenti.

Nella seconda giornata di incontri, i senatori hanno avuto la possibi-
lità di interloquire con il presidente della Camera dei Rappresentanti, Ra-
chid Talbi El Alami.

Dapprima il senatore Martini, dopo aver riassunto le principali tema-
tiche della Risoluzione adottata dal Senato, nonché le ragioni della mis-
sione in corso, ha ribadito come, dopo Barcellona, si renda indispensabile
una relazione euromediterranea non più impostata esclusivamente dal lato
europeo, bensì l'approntamento equilibrato di strumenti efficaci, che siano
in grado di portare sviluppo alle popolazioni locali.

In seguito, il senatore Mauro, ha reiterato le proposte riguardanti l'E-
rasmus e la Banca per il Mediterraneo, mettendo in risalto la vocazione
secolare che questo mare ha svolto quale *pendant* per lo scambio pacifico
tra i popoli che nel relativo bacino sono insediati, da Francesco d'Assisi a
Federico II, in epoca medioevale, fino a Giorgio La Pira, per venire ai
tempi moderni.

Secondo il Presidente della Camera dei Rappresentanti, occorre pren-
dere atto che, nei venti anni che intercorrono dalla convocazione di Bar-
cellona, tutto è cambiato nel mondo, ed anche rapidamente, per cui urge
rielaborare una visione globale delle relazioni tra i Paesi mediterranei,
come affermato dal senatore Martini.

Per quanto riguarda il Marocco, vi è condivisione sull'opportunità di
separare le questioni del Mediterraneo da quelle dell'Europa orientale.

Inoltre, ci si trova in una condizione assai difficile, dovendo affron-
tare il problema vitale della sicurezza del Paese, non volendo, tuttavia, ar-
retrare nel versante della salvaguardia dei diritti umani.

Il Marocco, in aggiunta, aspira ad intrattenere una fascia di molteplici
rapporti bilaterali, che non siano, quindi, limitati alle sole Francia e Spa-
gna: ecco, allora, che, per l'Italia si aprono proficue possibilità di coope-
razione, che, ci si augura, non verranno tralasciate.

Per ultimo, ciò che rileva sommamente per il proprio Paese è che
l'Unione europea dismetta l'*habitus*, che sembra essere ancora prevalente,
per cui si imposta qualsivoglia forma di cooperazione quasi guardando
dall'alto i Paesi della sponda Sud che vogliono modernizzarsi.

Il senatore Martini osserva che il processo di decentralizzazione, sia
politico che amministrativo – che, peraltro, il Marocco sta per realizzare
attraverso un'apposita legge attualmente all'esame del Parlamento – costi-
tuisce la chiave di volta per un concreto sviluppo del territorio.

Anche secondo il presidente Talbi El Alami, la regionalizzazione rap-
presenta un formidabile *volet*, suscettibile di aprire enormi ricadute econo-
miche per il Paese.

L'ultimo incontro della missione di studio è avvenuto con il signor Mohamed Mehdi Bensaid, presidente della Commissione Affari esteri, affari islamici e dei marocchini all'estero, cui si è rivolto il senatore Giovanni Mauro per rinnovare l'invito a partecipare al seminario che avrà luogo a Roma in autunno, seguito dal senatore Martini, il quale ha illustrato la ragione «culturale», di natura generale, che ha spinto la 14^a Commissione del Senato a sviluppare una riflessione su una nuova maniera, non più «pedagogica», per l'Europa di affrontare la cooperazione mediterranea.

Il presidente Mehdi Bensaid, ha dichiarato di essere d'accordo con quest'ultima affermazione: l'approccio «pedagogico» è ormai del tutto inattuale, e va sostituito con una forma moderna di Partenariato, anche delle idee e dei valori, come sta avvenendo, del resto, nell'ambito dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con la quale il Marocco ha stabilito da tempo dei legami molto stretti.

Ha tenuto, inoltre, a sottolineare come, nel proprio Paese, sta emergendo una nuova generazione politica, secondo la quale non deve esserci per forza un *input* o un obbligo di cooperazione provenienti necessariamente dall'Europa.

Dovrebbero essere ormai maturi i tempi affinché siano gli stessi Paesi del NordAfrica a farsi parte attiva per il *demarrage* di un nuovo corso di collaborazione tra la parte settentrionale e quella meridionale del comune specchio d'acqua.

In tal senso, va intesa la dizione «rivedere il processo di Barcellona»: si tratta di mettere in cantiere una diversa tipologia di Partenariato, che sia imperniata su un nucleo di punti in cui già esiste un accordo reciproco e che funga da piedistallo per l'ulteriore cooperazione, la quale, in ultima analisi, deve avere, come alfa e omega, una sana dose di realismo nell'individuazione dei problemi che toccano le genti. Bando, quindi, a costruzioni troppo teoriche ed astratte, in se anche esteticamente egregie, ma che, non solo hanno fatto il loro tempo, ma non hanno saputo dare una risposta concreta alle esigenze dei popoli mediterranei.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE PLENARIA DELLA COSAC TENUTASI A RIGA DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2015

Il PRESIDENTE ricorda che la LIII Cosac di Riga si è svolta dal 31 maggio al 2 giugno 2015 ed ha affrontato i temi collegati ai risultati della presidenza lettone, alle questioni connesse al Mediterraneo, agli accordi commerciali dell'Unione europea e al ruolo dei Parlamenti nazionali nella definizione delle politiche europee.

L'Italia ha partecipato ai lavori in qualità di Parlamento della *Trojka* presidenziale, e proprio in occasione della riunione di essa, svoltasi nella giornata del 31 maggio, il senatore Cociancich, supportato dall'onorevole Tancredi, ha stigmatizzato la forte compressione dei tempi prevista per la sessione sulle sfide del Mediterraneo e del Medio Oriente. Nel corso della stessa *Trojka* presidenziale è stato peraltro significativamente migliorato e

arricchito il progetto di contributo finale della Cosac, soprattutto per quanto concerne i paragrafi dedicati ai temi del Mediterraneo.

Nel corso della prima giornata di lavori, cui hanno partecipato anche i senatori Anitori e Uras, si è discusso anzitutto, come prassi, dei risultati della Presidenza lettone. In tale sessione, il senatore Cociancich ha ricordato come la questione del Mediterraneo vada affrontata in termini strategici e geopolitici, riaffermando la necessità di uno sforzo collettivo europeo in chiave politica e non solo limitatamente agli aspetti economici.

Nella seconda sessione si è fatto il punto sull'Unione europea dell'energia, con l'intervento del Commissario Šefcovic e del Presidente Buzek, che hanno approfondito le varie modalità con cui l'Unione può provvedere, più agevolmente, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico.

La terza sessione, informale, ha riguardato i temi del Mediterraneo e Medio Oriente, che rappresentano sfide permanenti per l'Europa in considerazione dei profili relativi alla sicurezza contro i gruppi terroristici, in particolare l'ISIS, e alla gestione dei flussi migratori in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, per evitare in futuro ulteriori tragedie umanitarie. Il senatore Cociancich ha osservato come vadano distinti i profili di sicurezza, relativi all'ISIS, dai profili migratori dovuti a cause specifiche, come quelle derivanti dai problemi nelle regioni sub-sahariane e nelle aree del Medio Oriente. Occorre, invece, riprendere un nuovo processo di Barcellona che dia prosperità e sviluppo all'intera area.

La quarta sessione si è concentrata sul tema dell'accordo transatlantico (TTIP), con gli interventi del Commissario Malmström e del relatore del Parlamento europeo Pabriks, i quali hanno fortemente supportato lo svolgimento dei negoziati in vista di un accordo complessivo con la controparte americana. Si è dato atto degli ultimi sviluppi del negoziato e della recente presa di posizione della Commissione *trade* del Parlamento europeo. I punti critici sottolineati nel dibattito hanno riguardato la natura mista del trattato, con possibilità quindi di ratifica per i parlamenti nazionali, la clausola ISDS e i meccanismi di risoluzione delle controversie, con i correlati diritti sull'accesso alla giustizia, la trasparenza del processo decisionale, i rapporti con il trattato CETA (relativo al Canada), il consiglio di regolazione, che ha la possibilità di eliminare ostacoli ai commerci, l'indicazione geografica di origine, i pubblici appalti.

La prima giornata di lavori si è quindi conclusa con la consueta riunione dei capi delegazione per l'esame degli emendamenti e l'approvazione del Contributo finale. Va registrato che, seguendo le indicazioni della Cosac di Roma, gli emendamenti al Contributo sono stati discussi con la previa indicazione dell'opinione della *Troika* e sono stati quindi votati con la regola dei 3/4 dei voti espressi nei casi in cui su essi non sia stato raggiunto il «consenso» delle delegazioni presenti. Per il conteggio dei voti, è stato utilizzato un dispositivo elettronico.

La seconda giornata di lavori è iniziata con una sessione informale sul tema della sicurezza, calibrato sulla proposta di direttiva sui dati personali dei passeggeri aerei (PNR).

Successivamente, la Cosac ha discusso approfonditamente sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea con tre differenti prospettive.

In un primo modulo, è stato affrontato il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, con una panoramica sugli strumenti operativi esistenti a loro disposizione, che fondano – come osservato nella riunione e soprattutto con riferimento al periodo successivo al trattato di Lisbona – un vero e proprio «ruolo costituzionale» dei parlamenti nazionali – e di ciascuna Camera di essi – nella trattazione delle questioni europee.

Sono stati anche illustrati i risultati del gruppo di lavoro sui parlamenti nazionali, tenutosi a Varsavia il 13 maggio. Per il gruppo di lavoro, tre sono i pilastri di un coinvolgimento più strutturato dei parlamenti nazionali: l'esame simultaneo del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, al fine di individuare le priorità per ciascun Parlamento/Camere e permettere così una condivisione e una più efficace azione sinergica tra gli stessi Parlamenti/Camere; la possibilità di includere nel controllo parlamentare anche il principio di proporzionalità; la possibilità di migliorare la qualità e la tempestività delle risposte della Commissione europea ai pareri motivati e ai pareri dei parlamenti nazionali.

Un secondo modulo ha riguardato l'iniziativa della cosiddetta *green card*, in cui i parlamentari hanno esposto le loro posizioni. Queste sono state più spesso a favore, come espresso anche nel rapporto semestrale e in linea con la logica cooperativa e costruttiva cui sono ispirati i rapporti tra parlamenti e istituzioni europee, e talvolta più prudenti. Si segnala, a tale ultimo riguardo, la posizione cauta dell'onorevole Tancredi, il quale, pur non essendo pregiudizialmente contrario all'istituto, ha affermato che la procedimentalizzazione dell'iniziativa avrebbe il difetto di incidere potenzialmente sull'equilibrio istituzionale dell'Unione. Il dibattito sul punto proseguirà alla Conferenza dei Presidenti Cosac di Lussemburgo, ove sarà presente anche il Commissario Timmermans.

Nel terzo modulo, si è discusso di come prioritarizzare le proposte dei parlamenti nazionali attraverso l'esame precoce, da svolgere anche nel contesto della Cosac, del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea.

In sede plenaria, si è infine dato conto degli esiti dalla riunione informale sul Mediterraneo e sul Medio Oriente, con le connesse prospettive connesse alla sicurezza di queste aree e ai profili di solidarietà, e della riunione informale sulla proposta di direttiva sui dati dei passeggeri aerei.

Infine, non essendovi state obiezioni da parte delle delegazioni, è stato adottato il Contributo finale. È stata altresì adottata una dichiarazione sul divieto di ingresso imposto dalla Federazione russa di confronti di alcune personalità europee, tra cui alcuni membri della Cosac.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1971

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione è volto a fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, rilanciare la filiera lattiero-casearia, sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni da organismi nocivi ai vegetali;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 prevede, per le imprese colpite dalla grave crisi del settore lattiero-caseario, la possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi, superiori a 5 mila euro, sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015, come previsto dal regolamento (UE) n. 517/2015, al fine di alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze della campagna lattiera 2014/2015, nei limiti del regime *de minimis* nel settore agricolo, di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013;

considerato che gli articoli 2 e 3 recano disposizioni per il riordino delle relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, a tutela della competitività del sistema produttivo primario, nonché per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali per prodotto o gruppo di prodotti, in funzione del superamento del regime di produzione contingentata del latte previsto, a partire dal 1° aprile 2015, dal cosiddetto «pacchetto latte», confluito negli articoli 148-151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla nuova OCM unica, finalizzato a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e a contribuire a evitare pratiche commerciali sleali nei confronti dei produttori, nonché ad assicurare una corretta pianificazione dei volumi di produzione;

considerato che l'articolo 4 istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore, alla luce delle particolari criticità produttive del comparto e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione. I contributi dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e in particolare dovranno rispettare i regolamenti europei sugli aiuti *de minimis*;

considerato che l'articolo 5 prevede contributi per le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali o da infezioni di organismi nocivi ai vegetali, tra cui il batterio *Xylella fastidiosa* che ha colpito duramente gli oliveti del territorio salentino e che rischia di estendersi ulteriormente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

ricordato, al riguardo, che gli esperti degli Stati membri dell'UE riuniti nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) hanno approvato il 28 aprile 2015 misure rafforzate, proposte dalla Commissione europea, per prevenire l'ulteriore introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione della *Xylella fastidiosa*, e che in base a tali misure gli Stati membri sono tenuti a notificare la comparsa di nuovi focolai, a effettuare indagini ufficiali e a delimitare immediatamente le zone infestate, mediante misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri;

considerato che l'articolo 6 dispone la soppressione della gestione commissariale, in essere dal 1995, delle attività della soppressa Agensud e il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del Sud Italia colpite da eventi alluvionali, nell'ottica di una più efficace organizzazione delle relative attività;

considerato, infine, che l'articolo 6-bis prevede l'istituzione di Commissioni uniche nazionali (CUN) per la determinazione delle quotazioni di prezzo per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, al fine di assicurare trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole;

rilevato che, in materia di quote latte, il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/2092, per non aver assolto adeguatamente all'obbligo di gestione del recupero, dai singoli produttori che hanno superato le quote latte individuali, dei prelievi per la sovrapproduzione, relativamente agli anni dal 1995 al 2009,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito le modalità più opportune per porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2092 citata in premessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 51/2015 Rilancio settore agricolo

S. 1971, approvato dalla Camera

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato sul disegno di legge S. 1971, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 51 del 2015, «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali».

Esso si compone di 8 articoli e, approvato dalla Camera con una serie di modifiche rispetto al testo originale, contiene disposizioni aventi ad oggetto il rilancio di alcuni settori agricoli strategici in crisi, con particolare riferimento al comparto lattiero-caseario e olivicolo, al sostegno delle aziende colpite da situazioni emergenziali di carattere eccezionale, e a interventi urgenti di razionalizzazione di strutture ministeriali.

Il primo dei settori strategici su cui interviene il decreto è il lattiero-caseario.

A tale proposito, l'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'ecedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1 aprile 2014-31 marzo 2015). L'articolo 2 contiene norme per il superamento del regime delle quote latte e per le corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

L'articolo 3 reca le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione per le questioni regionali. Esso è stato modificato in più punti durante l'esame parlamentare anche al fine di recepire la condizione formulata dalla Commissione durante l'esame in prima lettura, ed introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).

In particolare, il comma 1 prevede che possa essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 25 per cento (il testo originale del decreto-legge prevedeva il 20 per cento). Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa europea, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 2 detta norme sul riconoscimento, mentre il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo relativi alla vendita dei prodotti agricoli e per la fornitura dei prodotti trasformati, sono chiamate a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Il comma 3 autorizza le organizzazioni in parola a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, mentre il comma 4 prevede la possibilità di richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dalle organizzazioni siano estese anche ai non iscritti. Riguardo all'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle organizzazioni, il comma 5 dispone sui requisiti di rappresentatività che devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente, mentre il comma 6 stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni valide *erga omnes*.

Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni costituite negli altri settori, con le relative prescrizioni in tema di rappresentatività, in conformità con quanto previsto nel settore del latte. Il comma 8, infine, dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra organizzazione dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto a quella precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella più rappresentativa.

L'articolo 4, finalizzato al recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario, istituisce il Fondo per la realizzazione del piano di interventi nel settore in oggetto, con una dotazione

di 4 milioni di euro per il 2015 e di 14 milioni per il 2016 e 2017, quest'ultima incrementata nell'esame alla Camera rispetto alla previsione iniziale di 8 milioni.

Durante l'esame presso la Camera sono state inoltre specificate le finalità del Piano di interventi consistenti: nell'incremento della produzione attraverso il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali; nel sostegno all'attività di ricerca; nella valorizzazione del *made in Italy*; nel recupero varietale delle coltivazioni nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; nell'incentivo all'aggregazione degli operatori della filiera.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in relazione a due distinte fattispecie.

La prima ha ad oggetto le aziende colpite da eventi alluvionali e – a certe condizioni – da avversità atmosferiche, mentre la seconda fattispecie riguarda le aziende colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, con priorità, secondo quanto specificato dalla Camera, per quelli legati alla diffusione della «Xylella fastidiosa», del Cnipide del castagno (per i quali è previsto un criterio di priorità alle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della «flavescenza dorata». In particolare, per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione della «Xylella fastidiosa», la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016, mentre, in base a una modifica della Camera, per gli altri interventi è prevista un'integrazione del medesimo Fondo per un importo di 10 milioni per il 2016.

La Camera ha infine introdotto un comma 3-*bis* con il quale è stato disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

In tema di strutture ministeriali provvede poi l'articolo 6, il quale sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato poi introdotto un nuovo articolo 6-*bis*, recante norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, il quale prevede l'istituzione, con successivo decreto ministeriale, delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative, chiamate a determinare le quotazioni di prezzo alle quali far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agroalimentari.

La norma dispone anche in merito alla partecipazione di organizzazioni e associazioni professionali, secondo criteri oggettivi di rappresentatività, e alla sospensione dell'autonoma rilevazione delle borse merci istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avente ad oggetto le categorie merceologiche per cui le Commissioni uniche nazionali sono state istituite.

Infine, l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente definite, segnala che, ancorché la materia dell'«agricoltura» – sulla quale incidono la gran parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge – rientri nell'ambito della competenza residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi contenuti nel testo sembrano tuttavia prevalentemente riconducibili a materie e a interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)*, *g)*, *l)* e *s)*, della Costituzione.

In relazione alle disposizioni contenute all'articolo 3, che intervengono sulla disciplina delle organizzazioni interprofessionali allo scopo di dare attuazione al regolamento UE n. 1308 del 2013, segnala inoltre che in materia è intervenuto anche il legislatore regionale. In particolare, la regione Emilia Romagna ha definito i criteri per riconoscere le Organizzazioni interprofessionali a carattere regionale o di circoscrizione economica per tutti i settori produttivi, con la delibera di Giunta n. 339 del 14 marzo 2011, applicativa della Legge regionale n. 24 del 2000. La materia è inoltre disciplinata a livello statale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, del quale l'articolo 3, comma 10 del decreto legge all'esame dispone l'abrogazione. In ogni caso, si ricorda che l'articolo 158 del regolamento UE n. 1308 del 2013 al quale l'articolo 3 dà attuazione prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali avvenga ad opera delle autorità nazionali.

A tale proposito, segnala che, recependo la condizione espressa dalla Commissione per le questioni regionali in prima lettura, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge all'esame, prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali sia disposto a livello nazionale con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,25.

Plenaria**(2ª antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, e di Ilenia Ruggiu, componente della Commissione paritetica della Regione Autonoma della Sardegna

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco PIGLIARU, *presidente della Regione Autonoma della Sardegna*, e Ilenia RUGGIU, *componente della Commissione paritetica della Regione Autonoma della Sardegna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la loro relazione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

ALLEGATO

**DL 51/2015 Rilancio settore agricolo
(S. 1971, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1971 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 51 del 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali», approvato dalla Camera dei deputati;

osservato che le disposizioni da esso recate ancorché incidenti sulla materia dell'«agricoltura», la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appaiono tuttavia incidere prevalentemente su materie e interessi di carattere unitario e come tali ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)*, *g) l)*, e *s)*, della Costituzione, in materia di «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente»;

ritenuto che, in relazione a taluni specifici profili, le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono altresì incidere su ambiti materiali affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali quelli delle «professioni», dalla «tutela della salute» e dell'«alimentazione» e tenuto conto che, in relazione a tali aspetti il decreto-legge individua meccanismi idonei ad assicurare il pieno coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della disciplina di cui all'oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 giugno 2015

Presidenza della Presidente

Roberto FICO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione di rappresentanti dell'Ania

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti in rappresentanza dell'Ania il dottor Luigi Di Falco, responsabile Servizio Vita e Welfare, accompagnato dal dottor Carlo Conforti, responsabile Ufficio vita, salute e studi demografici, e dalla dottoressa Augusta Ippoliti, dell'Ufficio relazioni con il Parlamento.

Svolge una relazione Luigi DI FALCO, *responsabile Servizio Vita e Welfare di Ania*, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il responsabile Servizio Vita e Welfare di Ania per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 24 giugno 2015

Plenaria

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,35.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*ScpI*).

La seduta termina alle ore 18,30.

